UNIMOLDS S.R.L.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 8 GIUGNO 2001 N.231

Approvato dall'Amministratore Unico in data 6 Ottobre 2026

INDICE

PAG.

PARTE GENERALE

DEFINIZIONI

PREMESSA

CAPITOLO 1 IL D. LGS. 8 GIUGNO 2001 N.231

1.1 IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI
1.2 PRINCIPI FONDAMENTALI DEL DECRETO E DELLA NORMATIVA RILEVANTE
1.3 LE SANZIONI
1.4 LE FATTISPECIE DI REATO
1.5 L'ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
1.6 IL CONTENUTO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
1.7 LE VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE

CAPITOLO 2 DESCRIZIONE DELLA REALTÀ AZIENDALE

2.1 UNIMOLDS S.R.L.
2.2 MODELLO DI BUSINESS
2.3 MODELLO DI GOVERNANCE DI UNIMOLDS S.R.L.
2.4 ASSETTO ORGANIZZATIVO DI UNIMOLDS S.R.L.

CAPITOLO 3 ADOZIONE DEL MODELLO

3.1 OBIETTIVI E ATTUAZIONE DEL MODELLO
3.2 FUNZIONE DEL MODELLO
3.3 REALIZZAZIONE DEL MODELLO
3.4 STRUTTURA DEL MODELLO
3.5 MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEL MODELLO
3.6 DIFFUSIONE DEL MODELLO E DEL CODICE ETICO E DI CONDOTTA

CAPITOLO 4 ELEMENTI COSTITUTIVI (PROTOCOLLI) DEL MODELLO

4.1 IL CODICE ETICO DI UNIMOLDS S.R.L.
4.2 IL SISTEMA ORGANIZZATIVO AZIENDALE
4.3 LE POLITICHE E LE PROCEDURE AZIENDALI
4.4 IL SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE E L'ESERCIZIO DEI POTERI DELEGATI

CAPITOLO 5 ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV)

5.1 PREMESSA
5.2 IDENTIFICAZIONE DELL'ODV – NOMINA E REVOCA
5.3 REQUISITI DEI MEMBRI DELL'ODV
5.4 FUNZIONI E RESPONSABILITÀ DELL'ODV
5.4.1 AGGIORNAMENTO
5.4.2 VERIFICHE E CONTROLLI
5.4.3 FORMAZIONE
5.4.4 VIOLAZIONI E SANZIONI
5.4.5 REPORTING
5.5 POTERI DELL'ODV

CAPITOLO 6 SELEZIONE, FORMAZIONE, INFORMATIVA E VIGILANZA

6.1 SELEZIONE DEL PERSONALE
6.2 FORMAZIONE DEL PERSONALE
6.3 SELEZIONE DI COLLABORATORI ESTERNI
6.4 INFORMATIVA AI COLLABORATORI ESTERNI
6.5 OBBLIGHI DI VIGILANZA

CAPITOLO 7 FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ODV

7.1 SEGNALAZIONI DA PARTE DI ESPONENTI AZIENDALI O DA PARTE DI TERZI
7.2 MODALITÀ DELLE SEGNALAZIONI E WHISTLEBLOWING
7.3 SISTEMA DELLE DELEGHE E DELLE PROCURE

CAPITOLO 8 SISTEMA DISCIPLINARE

8.1 PRINCIPI GENERALI
8.2 MISURE NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI
8.3 MISURE NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI
8.4 MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI E DEI SINDACI
8.5 MISURE NEI CONFRONTI DEI COLLABORATORI ESTERNI

PARTE SPECIALE

PARTE SPECIALE A
REATI REALIZZABILI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 24, 25 E 25-DECIES DEL DECRETO

PARTE SPECIALE B
DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI AI SENSI DELL'ART. 24-BIS DEL DECRETO

PARTE SPECIALE C
REATI SOCIETARI INDICATI ALL'ART. 25-TER DEL DECRETO

PARTE SPECIALE D
DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE INDICATI NELL'ART. 25-QUINQUES DEL DECRETO E IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE INDICATO NELL'ART. 25-DUODECIES DEL DECRETO E REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA DI CUI ALL'ART. 25-TERDECIES DEL DECRETO

PARTE SPECIALE E
REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON LA VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO INDICATI ALL'ART. 25-SEPTIES DEL DECRETO

PARTE SPECIALE F
RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, AUTORICICLAGGIO, NONCHÉ DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI INDICATI RISPETTIVAMENTE ALL'ART. 25-OCTIES E ALL'ART. 25-OCTIES1 DEL DECRETO

PARTE SPECIALE G

REATI AMBIENTALI DI CUI ALL'ART. 25-UNDECIES DEL DECRETO

PARTE SPECIALE H

DELITTI DI FALSITÀ IN SEGNI DI RICONOSCIMENTO E REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO AI SENSI DEGLI ARTT. 25-BIS E 25-BIS1 DEL DECRETO

PARTE SPECIALE I

DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE AI SENSI DELL'ART. 25-NOVIES DEL DECRETO

PARTE SPECIALE L

DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E REATI TRANSAZIONALI AI SENSI DELL'ART. 24-TER DEL DECRETO

PARTE SPECIALE M

REATI TRIBUTARI DI CUI ALL'ART. 25-QUINQUIESDECIES DEL DECRETO

PARTE SPECIALE N

REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DI MISURE RESTRITTIVE DELL'UNIONE EUROPEA DI CUI ALL'ART. 25-OCTIES. 2 DEL DECRETO.

PARTE GENERALE

DEFINIZIONI

Le seguenti definizioni si riferiscono a tutte le parti del Modello, fatte salve ulteriori eventuali definizioni contenute nelle singole Parti Speciali.

Aree di Rischio: le aree di attività della Società nel cui ambito può profilarsi il rischio di commissione dei Reati oggetto delle Parti Speciali del presente Modello.

CCNL: i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicati dalla Società.

Codice Etico: il codice etico adottato ed approvato dall'Amministratore Unico di Unimolds S.r.l. ed i relativi aggiornamenti.

Collaboratori Esterni: tutti i collaboratori esterni complessivamente considerati, vale a dire i Consulenti, i Partner ed i Fornitori.

Consulenti: i soggetti che agiscono in nome e/o per conto della Società in forza di un contratto di mandato o di altro rapporto contrattuale di collaborazione professionale.

Destinatari: gli Esponenti Aziendali ed i Collaboratori Esterni e, più in generale, tutti coloro che, a qualunque titolo, operano nell'ambito delle Aree di Rischio per conto o nell'interesse della Società.

Dipendenti: i soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato con la Società, ivi compresi i dirigenti.

Decreto: il D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche e integrazioni.

Enti: entità fornite di personalità giuridica o società e associazioni, anche prive di personalità giuridica (società di capitali, società di persone, consorzi, ecc.).

Esponenti Aziendali: amministratori, sindaci (ove nominati), liquidatori, dirigenti e Dipendenti della Società.

Fornitori: i fornitori di beni e servizi della Società che non rientrano nella definizione di Consulenti e di Partner.

Incaricati di un Pubblico Servizio: ai sensi dell'art. 358 cod. pen. "*sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale*".

Linee Guida Confindustria: le Linee Guida adottate da Confindustria per la predisposizione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi dell'art. 6, comma terzo, del D. Lgs. 231/2001, approvate dal Consiglio Direttivo della Confederazione in data 6 febbraio 2002, come successivamente integrate e modificate.

Modello: il modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D. Lgs. 231/2001 e approvato da Unimolds S.r.l..

Organismo di Vigilanza o OdV: l'organismo interno di controllo, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello nonché al relativo aggiornamento.

Organi Sociali: Amministratore Unico, Consiglio di Amministrazione (ove nominato), il sindaco unico o il collegio sindacale (ove nominato), il revisore (ove nominato) ed i loro membri.

P.A.: la Pubblica Amministrazione e, con riferimento ai reati nei confronti della Pubblica Amministrazione, i pubblici ufficiali e gli Incaricati di un Pubblico Servizio.

Partner: le controparti contrattuali, destinate a cooperare nell'ambito delle Aree di Rischio, con le quali la Società addiviene ad una qualche forma di collaborazione contrattualmente regolata (associazione temporanea d'impresa, *joint venture*, consorzio, licenza, agenzia, distribuzione, vendita, collaborazione in genere).

Pubblici Ufficiali: ai sensi dell'art. 357 cod. pen. "*sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione o manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi*".

Reati: le fattispecie di reati e di illeciti alle quali si applica la disciplina prevista dal D. Lgs. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti.

Società: Unimolds S.r.l.

Soggetti Apicali: persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso.

Sottoposti: persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei Soggetti Apicali.

PREMESSA

Unimolds S.r.l. è sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della propria posizione ed immagine, delle aspettative dei propri azionisti e del lavoro dei propri Dipendenti.

Unimolds S.r.l. ha ritenuto conforme alla propria politica procedere all'adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito il "**Modello**") previsto dal Decreto.

A tal fine, la Società ha avviato un progetto di analisi dei propri strumenti organizzativi, di gestione e di controllo, volto a verificare la corrispondenza dei principi comportamentali e delle procedure già adottate alle finalità previste dal Decreto.

Il presente Modello ed i principi in esso contenuti si applicano agli Organi Sociali, ai Dipendenti, ai Collaboratori Esterni e, più in generale, a tutti coloro che, a qualunque titolo, operano nell'ambito delle Aree di Rischio per conto o nell'interesse della Società (di seguito i "**Destinatari**").

CAPITOLO 1 IL D. LGS. 8 GIUGNO 2001 N.231

1.1 IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI

Il Decreto recante la "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*", entrato in vigore il 4 luglio 2001, ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità in sede penale degli Enti (persone giuridiche, società e associazioni anche prive di personalità giuridica), oltre a quella delle persone fisiche che li rappresentano e che materialmente hanno realizzato l'illecito.

Secondo tale disciplina, gli Enti possono essere ritenuti responsabili e, conseguentemente, sanzionati, in relazione a taluni Reati, commessi o tentati nell'interesse o a vantaggio dell'Ente stesso, da Soggetti Apicali o dai Sottoposti.

1.2 PRINCIPI FONDAMENTALI DEL DECRETO E DELLA NORMATIVA RILEVANTE

Il Decreto ha introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità a carico degli Enti di tipo amministrativo, ma con numerosi punti di contatto con una responsabilità di tipo penale.

Secondo il Decreto, l'Ente è responsabile per i Reati commessi, nel suo interesse o a suo vantaggio, da:

- persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone fisiche che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi (Soggetti Apicali);
- persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (Sottoposti).

Tale responsabilità si aggiunge a quella (penale) della persona fisica che ha realizzato materialmente il Reato. È opportuno sottolineare che l'Ente non risponde, per espressa previsione legislativa (art. 5 comma 2 del Decreto), se le persone suindicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

La responsabilità prevista dal Decreto si configura anche in relazione ai Reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il Reato.

La responsabilità per illecito amministrativo derivante da Reato viene accertata nell'ambito di un procedimento penale. A tale proposito, l'art. 36 del Decreto prevede che "*La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono. Per il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente si osservano le disposizioni sulla composizione del Tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l'illecito amministrativo dipende*".

Sussiste l'obbligatoria riunione dei procedimenti: il processo nei confronti dell'Ente dovrà rimanere riunito, per quanto possibile, al processo penale instaurato nei confronti della persona fisica autore del Reato presupposto della responsabilità dell'ente (art. 38 del Decreto). Tale regola trova un contemperamento nel secondo comma dello stesso articolo che, viceversa, disciplina i casi in cui si procede separatamente per l'illecito amministrativo.

L'Ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del Reato da cui dipende l'illecito amministrativo; quando il legale rappresentante non compare, l'Ente costituito è rappresentato dal difensore.

1.3 LE SANZIONI

Le sanzioni previste a carico dell'Ente, in conseguenza della commissione o tentata commissione dei Reati, sono:

- **sanzioni pecuniarie**, determinate in base ad un sistema per quote in considerazione delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente; a ciascuna quota può corrispondere un valore che va da un minimo di € 258,23 ad un massimo di € 1.549.370;
- **sanzioni interdittive** (applicabili anche quale misura cautelare di durata non inferiore ai 3 mesi e non superiore a 2 anni), quali l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi;
- **confisca** (o sequestro preventivo in sede cautelare) del profitto che l'Ente ha tratto dal Reato, anche per equivalente;
- **pubblicazione della sentenza** (in caso di applicazione di una sanzione interdittiva).

1.4 LE FATTISPECIE DI REATO

La responsabilità dell'Ente sorge solo per i Reati tassativamente indicati dal Decreto, dalle sue successive integrazioni, nonché dalle leggi che espressamente richiamano la disciplina del Decreto.

Il Decreto è in continua evoluzione e nel suo ambito sono state, nel tempo, introdotte categorie di Reati differenti tra loro. Alcuni sono Reati tipici ed esclusivi dell'attività d'impresa; altri, invece, normalmente esulano dall'attività d'impresa vera e propria e attengono alle attività tipiche delle organizzazioni criminali.

Di seguito si riportano sinteticamente le macrocategorie di Reati attualmente rilevanti ai sensi del Decreto:

- Reati contro la Pubblica Amministrazione (**art. 24** del Decreto - "*Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture*", da ultimo modificato con il D. L. n.105 del 10 agosto 2023 convertito con modifiche dalla Legge n. 137 del 9 ottobre 2023) e **art. 25** del Decreti- "*Peculato , indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità,*

corruzione", articolo da ultimo modificato con D.L. 4 luglio 2024, n. 92, convertito con modificazioni dalla Legge 8 agosto 2024, n. 112);

- Reati informatici e trattamento illecito di dati (**art. 24-*bis*** del Decreto, introdotto dall'art. 7 dalla legge 18 marzo 2008 n. 48 e da ultimo novellato con L. 90/24);
- Delitti di criminalità organizzata (**art. 24-*ter*** del Decreto, delitti aggiunti dalla legge 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29 e modificati dalla L. 69/2015);
- Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (**art. 25-*bis*** del Decreto, reati introdotti dal decreto-legge 25 settembre 2001 n. 350 e da ultimo modificati con D. Lgs. 125/2016). In considerazione della attività svolta dalla Società i reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo non si ritengono concretamente realizzabili dalla stessa;
- Delitti contro l'industria e il commercio (**art. 25-*bis.*1**. Articolo inserito dall'art. 17, comma 7, lettera b), della legge 23 luglio 2009, n. 99, delitti da ultimo modificati con l. 206/2023);
- Reati societari (**art. 25-*ter*** del Decreto, introdotti dal D. Lgs. 11 aprile 2002 n.61, reati modificati con legge 6 novembre 2012 n. 190, con Legge 27 maggio 2015 n. 69); l'articolo è stato da ultimo novellato con D. Lgs. 2 marzo 2023, n. 19;
- Delitti in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, ivi incluso il finanziamento ai suddetti fini (**art. 25-*quater*** del Decreto, introdotto dalla legge 14 gennaio 2003 n.7). In considerazione della attività svolta dalla Società tali reati non si ritengono concretamente realizzabili dalla stessa;
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (**art. 25-*quater.*1** del Decreto, introdotto dalla legge 9 gennaio 2006 n.7); in considerazione della attività svolta dalla Società tali reati non si ritengono concretamente realizzabili dalla stessa;
- Delitti contro la personalità individuale, quali lo sfruttamento della prostituzione minorile, la pedopornografia anche tramite Internet, la tratta di persone, la riduzione e mantenimento in schiavitù e l'intermediazione illecita o lo sfruttamento del lavoro (**art. 25-*quinquies*** del Decreto, introdotto dalla legge 11 agosto 2003 n.228 e da ultimo modificato con L. 199/2016). In considerazione della attività svolta dalla Società i reati di sfruttamento della prostituzione minorile, la pedopornografia anche tramite Internet, e la riduzione e mantenimento in schiavitù non si ritengono concretamente realizzabili dalla stessa;
- Abuso di mercato (art. **25-*sexies*** del Decreto introdotto dalla Legge 18 aprile 2005 n. 62 art. 187-quinquies TUF da ultimo modificato dalla L. n. 238 del 23 dicembre 2021). In considerazione della attività svolta dalla Società e della sua struttura, tali reati non si ritengono concretamente realizzabili dalla stessa;
- Reati di Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (**art. 25-*septies*** del Decreto, introdotto dalla legge 3 agosto 2007 n.123 e successivamente sostituito dall'art. 300 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81);
- Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (**art. 25-*octies*** del Decreto, introdotto dal D. Lgs. 21 novembre 2007 n.231, dalla Legge 15 dicembre 2014 n. 186, da modificato ultimo dal D. Lgs. 90/2017);
- Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (**art. 25-*octies. 1*** del Decreto, aggiunto dal D. Lgs. 08.11.2021 n. 184, da ultimo integrato con D.L.10 agosto 2023 n.105 coordinato con la Legge di conversione n.137 del 9 ottobre 2023 e delitti modificati con D.L 19/2024);
- Reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione europea (**art. 25-*octies.* 2** del Decreto, introdotto dal D. Lg. 211/2015);

- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (**art. 25-*nonies*** del Decreto, reati aggiunti dalla legge 23 luglio 2009, n. 99 e da ultimo modificati con Legge 93/2023);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (**art. 25-*decies***, articolo così rinumerato dall'art. 2, D. Lgs n. 121/2011);
- Reati Ambientali (**art. 25-*undecies*** introdotto dall'art. 2, D. Lgs. 7 luglio 2011, n. 121 e da ultimo modificato dalla legge 22 maggio 2015 n. 68);
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (**art. 25-*duodecies*** del Decreto, reato introdotto dal D. Lgs. n. 109/2012, e da ultimo modificato dal D.L. 8 agosto 2025, n. 116, convertito con modificazioni dalla Legge 3 ottobre 2025, n. 147);
- Delitti di razzismo e xenofobia (**art. 25-*terdecies*** del Decreto introdotto con Legge 167/2017);
- Reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (**art. 25-*quaterdecies*** del Decreto introdotto con L. 39/2019). In considerazione della attività svolta dalla Società tali reati non si ritengono concretamente realizzabili dalla stessa;
- Reati tributari (**art. 25-*quinquiesdecies*** introdotto con D.L 124/2019, convertito con modificazioni dalla L. 157/2019, da ultimo novellato con D. Lgs. 156/2022).
- Reato di contrabbando (**art. 25-*sexiesdecies*** del Decreto, introdotto con D. Lgs. 75/2020 e da ultimo novellato con il D. Lgs. n.141 del 26 settembre 2024);
- Delitti contro il patrimonio culturale e riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (**artt. 25-*septiesdecies*** e **25-*octiesdecies***, introdotti con L. 22/2022). In considerazione della attività svolta dalla Società tali reati non si ritengono concretamente realizzabili dalla stessa;
- Delitti contro gli animali (**art. 25-*noviesdecies*** del Decreto, introdotto dalla Legge 82/2025). In considerazione della attività svolta dalla Società tali reati non si ritengono concretamente realizzabili dalla stessa;
- Reati transnazionali (art. 10 della Legge 16 marzo 2006, n.146): l'associazione per delinquere, di natura semplice e di tipo mafioso, l'associazione finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri o al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, il riciclaggio, l'impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, il traffico di migranti ed alcuni reati di intralcio alla giustizia, quali l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria e il favoreggiamento personale se rivestono carattere di transnazionalità.

1.5 L'ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO QUALE ESIMENTE NEL CASO DI REATO

Aspetto fondamentale del Decreto è l'attribuzione di un valore esimente ai modelli di organizzazione, gestione e controllo della Società. In caso di Reato commesso da un **Soggetto Apicale**, o da un **Sottoposto** alla direzione o alla vigilanza di uno di un Soggetto Apicale, infatti, la Società non risponde se prova che:

a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire Reati della specie di quello verificatosi;
b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo della Società

dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (c.d. Organismo di Vigilanza);

c) le persone hanno commesso il Reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

La Società dovrà, dunque, dimostrare la sua estraneità ai fatti contestati al Soggetto Apicale o al Sottoposto, provando la sussistenza dei sopra elencati requisiti tra loro concorrenti e, di riflesso, la circostanza che la commissione del Reato non deriva da una propria "colpa organizzativa".

In ogni caso, la violazione degli obblighi di direzione o vigilanza è esclusa se la società, prima della commissione del Reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito anche "modello di organizzazione") idoneo a prevenire i Reati della specie di quello verificatosi.

Per espressa previsione del Decreto, negli Enti di piccole dimensioni il compito di vigilanza di cui alla suddetta lettera b) può essere svolto direttamente dall'organo dirigente.

1.6 IL CONTENUTO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Il Decreto delinea il contenuto dei Modelli di organizzazione e di gestione prevedendo che gli stessi, in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei Reati, come specificato dall'art. 6 comma 2, devono:

- individuare le aree nel cui ambito possono essere commessi i Reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società in relazione ai Reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei Reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello di organizzazione;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello di organizzazione.

I modelli di organizzazione devono altresì prevedere:

- uno o più canali interni di segnalazione che consentano di presentare, a tutela dell'integrità dell'Ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione, di cui siano venuti a conoscenza gli enti preposti in ragione delle funzioni svolte per l'Ente, che garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante e del segnalato nelle attività di gestione della segnalazione;
- il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- sanzioni, contenute nel sistema disciplinare adottato, nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

L'art. 7 comma 4 del Decreto definisce, inoltre, i requisiti dell'efficace attuazione dei modelli organizzativi:

- la verifica periodica e l'eventuale modifica del modello di organizzazione quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione e nell'attività;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello di organizzazione.

Il Decreto dispone che i Modelli di organizzazione, gestione e controllo possano essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento (ad esempio le Linee Guida Confindustria) redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero di Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare (entro 30 giorni), osservazioni sull'idoneità dei Modelli a prevenire i Reati.

1.7 LE VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE

Al fine di contrastare fenomeni elusivi della normativa mediante l'attuazione di operazioni societarie, gli artt. 28 e seguenti del Decreto dispongono con riguardo alla responsabilità dell'Ente per la commissione di uno dei Reati in caso di vicende modificative che lo riguardino.
Il Decreto, in particolare, distingue le seguenti fattispecie:

a) **trasformazione** dell'ente (ex artt. 2498-2500 novies c.c.), nel qual caso resta ferma la responsabilità per i Reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto (art. 28); in tale ipotesi, dunque, il nuovo ente sarà destinatario delle sanzioni applicabili all'ente originario;
b) **fusione** dell'ente (ex artt. 2501-2505 quater c.c.), nel qual caso l'ente che ne risulta risponde dei Reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione (art. 29);
c) **scissione** dell'ente (ex artt. 2506-2506 quater), l'ente scisso è responsabile per i Reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto e, per i medesimi Reati, sono solidalmente obbligati al pagamento della sanzione pecuniaria inflitta all'ente scisso gli enti beneficiari della scissione (art. 30);
d) **cessione** o **conferimento di azienda:** salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente, il cessionario è solidalmente obbligato al pagamento della sanzione pecuniaria nei limiti del valore dell'azienda ceduta e delle sanzioni pecuniarie risultanti dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi di cui il cessionario era comunque a conoscenza (art. 33).

Il Decreto quanto alla fusione e alla scissione dell'Ente enuncia prescrizioni inerenti alla: (i) determinazione delle sanzioni (art. 31) e (ii) rilevanza ai fini reiterazione (art. 32).

CAPITOLO 2 DESCRIZIONE DELLE REALTÀ AZIENDALE

2.1 UNIMOLDS S.R.L.

Unimolds S.r.l. è società è una società metalmeccanica specializzata nella progettazione e produzione di stampi per la fusione dell'alluminio in gravità, pressofusione e bassa pressione.
Unimolds S.r.l. fa parte del Gruppo LPM, società specializzata nella progettazione e costruzione di macchine ed impianti per la colata in bassa pressione di leghe di alluminio e magnesio, con società controllate negli Stati Uniti, in Messico e in Cina.
La sede legale di Unimolds S.r.l. è stabilita in Via Egidio Berto n. 24/2, 35024, Bovolenta (Pd), dove sono si trovano sia gli uffici che i reparti produttivi.

2.2 MODELLO DI BUSINESS

L'attività della Società si svolge nell'edificio di Via Egidio Berto n. 24/2, Bovolenta, adibito in parte ad attività produttiva ed in parte ad uffici.
Nell'immobile di Via Egidio Berto n. 24/2 è ubicato anche lo stabilimento di LPM S.p.A., con spazi ad utilizzo comune.

Le attività inerenti alla produzione svolte presso lo stabilimento di Via Egidio Berto n 24, Bovolenta risultano di seguito sinteticamente riassunte:

1. **PROGETTAZIONE**
 Su ordinazione del cliente viene realizzata la progettazione dello stampo o, in taluni casi, si procede sulla base del progetto fornito dal cliente. Ultimata la progettazione CAD e CAM, si avvia la produzione dello stampo.

2. **RICEZIONE E SCARICO MERCE IN ARRIVO**
 La merce in arrivo (materia prima o semilavorato) viene scaricato dai camion e, se di grandi dimensioni, stoccato in area esterna dedicata; la movimentazione avviene mediante l'uso del carrello elevatore o gru su autocarro. Tale operazione viene in genere effettuata dal trasportatore.
 L'addetto al magazzino verifica poi la merce in ingresso e provvede a stoccare il materiale di piccole dimensioni in magazzino.

3. **LAVORAZIONI**
 - ***Separazione per asportazione del truciolo***

 Il materiale da lavorare viene portato in reparto e posizionato in aree dedicate per essere sottoposto a questa lavorazione. Prima dell'inizio del ciclo di lavorazione si svolge la manutenzione ordinaria, set up, messa in funzione e controllo delle macchine-utensili da utilizzare (sia per manuali che per CNC).
 Il prodotto semilavorato viene inviato ad altri reparti/macchine per successive lavorazioni.
 Il prodotto finito viene invece imballato e stoccato in magazzino in attesa della spedizione.
 - ***Separazione per elettroerosione***

 Il processo per elettroerosione utilizza le capacità erosive delle scariche elettriche per tagliare e profilare il pezzo da laminare e si esegue con appositi macchinari.
 I due principali processi utilizzati sono:
 - *elettroerosione a tuffo (EDM):* al pezzo da lavorare viene fatta assumere una forma complementare rispetto all'elettrodo

- *elettroerosione a filo (WED M):* un filo conduttore teso è usato come elettrodo per tagliare e profilare il pezzo da laminare processi.
Procedimenti meno utilizzati sono la foratura per elettroerosione e la molatura per elettroerosione.

- ***Separazione per pulitura***

Molatura: operazione di spianatura delle superfici metalliche ottenuta con utensili (mole o smerigliatrici) che operano per mezzo di abrasivi.
Sabbiatura: lavorazione di pulitura meccanica di componenti metallici mediante l'utilizzo di sabbia o graniglia metallica. Tale lavorazione viene eseguita da una macchina chiamata sabbiatrice, completamente chiusa per evitare che la sabbia necessaria per il ciclo di lavorazione si disperda nell'ambiente.
I pezzi da lavorare vengono inseriti all'interno della macchina manualmente dall'operatore, per pezzi di piccole dimensioni, o con l'aiuto del carroponte per pezzi di notevoli dimensioni.

- ***Movimentazione merce***

La movimentazione delle merci avviene con carrello elevatore a forche, carroponte e gru a bandiera.

- ***Lucidatura***

I semilavorati (matrici e punzoni) sono sottoposti all'operazione di lucidatura e sabbiatura. L'operazione consiste nel posizionare i semilavorati su di un piano reclinabile, bloccati manualmente dall'operatore. Il sollevamento e posizionamento del pezzo da lavorare avviene con l'utilizzo di gru a bandiera.

4. MONTAGGIO/ASSEMBLAGGIO COMPONENTI

L'attività di montaggio ed assemblaggio dello stampo, richiede talvolta anche di effettuare delle modifiche e viene effettuata mediante l'utilizzo di attrezzi manuali ed elettrici.
L'addetto al montaggio verifica preventivamente le difettosità superficiali, la tenuta del circuito di raffreddamento e poi la funzionalità dello stampo stesso.

5. COLLAUDO

Nell'attività di collaudo per il controllo finale del prodotto la Società utilizza attrezzatura di alto livello tecnologico.

In alcuni casi si effettuano test di fusione sperimentali, commissionando la relativa attività a LPM S.p.A., che ha un laboratorio e macchinario a ciò idoneo.

6. SPEDIZIONE

Il processo produttivo si conclude con l'imballaggio ed il carico dello stampo sul camion del corriere, in genere inviato dal cliente.

2.3 MODELLO DI GOVERNANCE DI UNIMOLDS S.R.L.

La Società ha adottato un sistema di governance tradizionale attraverso la seguente ripartizione organica.

Assemblea

L'Assemblea, in via ordinaria e straordinaria, delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e/o dallo statuto.

Amministratore Unico

La Società è amministrata da un Amministratore Unico, al quale competono tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società che non siano riservati, per norma inderogabile di legge o di statuto, all'Assemblea.

La rappresentanza legale della Società spetta all'Amministratore Unico.

La Società ha nominato un Sindaco Unico.

2.4 ASSETTO ORGANIZZATIVO DI UNIMOLDS S.R.L.

Il sistema organizzativo adottato dalla Società è descritto nell'organigramma aziendale, divulgato a tutto il personale.

L'organo dirigente si identifica nell'Amministratore Unico a cui spetta la direzione e che determina le politiche e le strategie della Società.
La Società – anche in virtù delle attività e dei servizi che offre – è sensibile all'esigenza di assicurare correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali, a tutela non solo della qualità dei prodotti e servizi erogati, ma anche di quelle che sono le esigenze legate alla protezione dell'ambiente e degli operatori al fine di garantire la loro salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Al fine di perseguire quanto sopra, la Società ha operato la scelta di dotarsi di un sistema di responsabilità incentrato su specifiche "direzioni" dotate di un'area di ampia autonomia gestionale.

In particolare, la struttura organizzativa aziendale è articolata nei seguenti dipartimenti o direzioni:

1. Amministratore Unico
2. Amministrazione e Finanza (CFO) e HR
3. Direzione Marketing & Sales
4. Direzione Operativa da cui dipendono:
 - Spedizione e Logistica
 - Collaudo
 - Gestione Magazzino
 - Produzione
 - Programmazione CAM
 - Programmazione CAD
 - Acquisti

CAPITOLO 3 ADOZIONE DEL MODELLO

3.1 OBIETTIVI E ATTUAZIONE DEL MODELLO

Come già anticipato in premessa, Unimolds S.r.l. è particolarmente sensibile all'esigenza di garantire ai propri Dipendenti e più in generale a tutti i soggetti che operano con la Società o nel suo interesse un ambiente di lavoro salubre, sicuro e sereno, certa che il benessere dei Dipendenti e Collaboratori Esterni e la sicurezza delle loro condizioni di lavoro non possano che condurre ad una miglior produttività e ad una migliore immagine sul mercato.
Unimolds S.r.l. ha quindi ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali procedere all'attuazione del Modello per prevenire innanzitutto il rischio di commissione dei Reati.

L'adozione ed attuazione del Modello, unitamente alla fissazione e divulgazione dei principi etici perseguiti dalla Società, migliorando i già elevati standard di comportamento adottati da Unimolds S.r.l., è stata assunta nella convinzione che, al di là delle prescrizioni del Decreto che indica il modello di organizzazione stesso come elemento facoltativo e non obbligatorio, possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti i soggetti che operano in nome e per conto della Società, affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, dei comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire e ridurre nella maggior misura, in ambito aziendale, il rischio di commissione dei Reati.

Per espressa previsione del Decreto (art. 6) il modello di organizzazione è stato predisposto sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli Enti, comunicati al Ministero della Giustizia. Allo scopo, la Società ha tenuto presenti, oltre alle prescrizioni del Decreto, anche le indicazioni contenute nelle Linee Guida Confindustria.

L'Amministratore Unico di Unimolds S.r.l. ha, in attuazione di quanto previsto dal Decreto, affidato ad un organismo collegiale l'incarico di assumere le funzioni di Organismo di Vigilanza (OdV) con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello stesso, nonché di curarne l'aggiornamento.

3.2 FUNZIONE DEL MODELLO

Il Modello di organizzazione si propone come finalità la costruzione di un sistema strutturato ed organico di procedure nonché di attività di controllo nelle Aree di Rischio, da svolgersi anche in via preventiva (controllo *ex ante*), volto a prevenire la commissione delle diverse tipologie di Reato contemplate dal Decreto.

In particolare, mediante l'individuazione delle Aree di Rischio e la loro conseguente proceduralizzazione, il Modello si propone come finalità quelle di:

- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società nelle Aree di Rischio, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti della Società;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate da Unimolds S.r.l. in quanto (anche nell'ipotesi in cui Unimolds S.r.l. fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono

comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico sociali cui la società intende attenersi nell'espletamento della propria missione aziendale;
- consentire a Unimolds S.r.l., grazie ad un'azione di monitoraggio sulle Aree di Rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei Reati e degli Illeciti.

Punti cardine del Modello sono, oltre ai principi già indicati:

1. l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
2. la mappatura delle Aree di Rischio della Società vale a dire delle attività nel cui ambito si ritiene più alta la possibilità che siano commessi i Reati;
3. la prevenzione del rischio, attraverso l'adozione di principi procedurali dotati di specificità e volti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società in relazione ai Reati da prevenire;
4. la verifica e documentazione delle operazioni a rischio;
5. l'individuazione - anche attraverso il richiamo a procedure aziendali adottate da Unimolds S.r.l. - di modalità di gestione delle risorse finanziarie che consentano la tracciabilità di ogni singola operazione;
6. il rispetto del principio della separazione delle funzioni;
7. la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
8. la verifica dei comportamenti aziendali, nonché del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo *ex post*);
9. l'adozione di un sistema disciplinare specifico ed idoneo a perseguire e sanzionare l'inosservanza delle misure organizzative adottate;
10. l'attribuzione all'OdV di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello.

3.3 REALIZZAZIONE DEL MODELLO

Premesso quanto sopra Unimolds S.r.l. ha avviato una serie di attività volte alla realizzazione di un Modello conforme ai requisiti del Decreto e coerente con i principi già radicati nella propria cultura di governo della Società.

Per la realizzazione del progetto, Unimolds S.r.l. ha provveduto a creare un *team* di lavoro composto, oltre che da propri dipendenti, da risorse esterne, provenienti sia dal settore giuridico, sia da quello della consulenza manageriale.

Il progetto, che ha richiesto la collaborazione dei responsabili delle divisioni della Società e di Consulenti, è stato articolato nelle seguenti fasi:

1. mappatura degli ambiti aziendali in cui vi sono attività a rischio di Reato e identificazione dei soggetti sottoposti al monitoraggio;
2. valutazione del grado di adeguatezza dei protocolli esistenti a prevenire e ridurre tale rischio e, sulla base di questa, identificazione e realizzazione degli interventi migliorativi considerati necessari;
3. nomina dell'OdV, ai sensi dell'articolo 6, comma1, lettera (b) del Decreto (per la cui trattazione si rimanda al Capitolo 5).

Di seguito verranno esposte le metodologie seguite e i criteri adottati nelle varie fasi del progetto.

L'art. 6, comma 2, lett. (a) del Decreto indica, tra i requisiti del modello di organizzazione, l'individuazione dei processi e delle aree aziendali nel cui

ambito possono essere commessi i Reati espressamente richiamati dal Decreto.
Si tratta, in altri termini, di quelle attività e processi aziendali che comunemente vengono definiti "sensibili" o "di rischio".
Obiettivo di questa fase è stato l'analisi del contesto aziendale – l'analisi del modello di *business* (par. 2.2), del modello di g*overnance* (par. 2.3) e dell'assetto organizzativo (par. 2.4) - per verificare dove (in quale aree/settori aziendali di attività) e secondo quali modalità e grado di rischiosità potessero essere commessi fatti riconducibili alle figure di Reato previste dal Decreto.
Il risultato di tale verifica si è concretizzato in un elenco delle attività che, esclusivamente in considerazione dei loro specifici contenuti, sono più esposte al rischio potenziale di commissione dei Reati disciplinati dal Decreto.
Inoltre, i controlli interni sono stati oggetto di una specifica analisi, nella quale si è valutato per le singole attività se il livello dei controlli interni fosse adeguato al corrispondente livello di rischio ed, eventualmente, quali correttivi occorresse porre in essere per garantire la prevenzione di comportamenti illeciti.
Per l'elaborazione di detta mappatura, si è partiti dai singoli Reati sanzionati ai sensi del Decreto. Ad ognuno di questi si è provveduto ad associare i processi aziendali nel cui svolgimento, in via teorica, potrebbe concretarsi la relativa commissione.
Al fine di assicurare a questa attività un adeguato livello di dettaglio ed il corretto adeguamento alla realtà aziendale di Unimolds S.r.l., sono state effettuate interviste con i soggetti aziendali che, in base a funzioni e responsabilità, hanno una conoscenza approfondita delle aree sensibili, nonché dei meccanismi di controllo in essere (c.d. *Key Officers*).
Ogni responsabile interessato ha provveduto a coinvolgere nella identificazione delle aree sensibili i propri collaboratori ai quali – dopo un intervento illustrativo su contenuti e portata della nuova normativa – è stato richiesto di indicare in dettaglio quali attività, tra quelle di rispettiva competenza, si considerava potenzialmente esposta al rischio di commissione di illeciti penalmente rilevanti.
A seguito delle attività svolte è stata predisposta una mappatura delle aree e dei processi sensibili e dell'attuale sistema di controllo (Gap Analysis), con evidenza:

- dei processi elementari/attività svolte;
- delle funzioni/soggetti interni/esterni coinvolti;
- dei relativi ruoli/responsabilità;
- del sistema dei controlli interni già esistenti e delle modifiche ed implementazioni da attuare con il Modello.

La mappatura delle Aree di Rischio in tal modo ottenuta deve comunque considerarsi come un complesso in evoluzione, non potendosi infatti escludere ulteriori ampliamenti dell'ambito applicativo del Decreto, così come evoluzioni processuali e/o organizzative di Unimolds S.r.l., il cui verificarsi potrebbe comportare una variazione delle aree potenzialmente esposte al rischio di Reato.

3.4 STRUTTURA DEL MODELLO

Il presente Modello è costituito, nella sua versione attuale, da una "***Parte Generale***" e dalle seguenti Sezioni della "***Parte Speciale***" predisposte per le diverse tipologie di Reato contemplate nel Decreto e comprese nelle Aree di Rischio:

Parte Speciale A	Reati realizzabili nei confronti della Pubblica Amministrazione ai sensi degli artt. 24, 25 e 25-decies del Decreto
Parte Speciale B	Delitti informatici e trattamento illecito dei dati ai sensi dell'art. 24-bis del Decreto
Parte Speciale C	Reati societari indicati all'art. 25-ter del Decreto
Parte Speciale D	Delitti contro la personalità individuale indicati nell'art. 25-quinques del Decreto e impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare indicato nell'art. 25-duodecies del Decreto e reati di razzismo e xenofobia di cui all'art. 25-terdecies del Decreto;
Parte Speciale E	Reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con la violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro indicati all'art. 25-septies del Decreto;
Parte Speciale F	Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio, nonché delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori indicati rispettivamente all'art. 25-octies e all'art. 25-octies1 del Decreto;
Parte Speciale G	Reati Ambientali di cui all'art. 25-undecies del Decreto;
Parte Speciale H	Delitti di falsità in segni di riconoscimento e reati contro l'industria e il commercio ai sensi degli artt. 25-bis e 25-bis1 del Decreto
Parte Speciale I	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore ai sensi dell'art. 25-novies del Decreto;
Parte Speciale L	Delitti di criminalità organizzata e reati transazionali ai sensi dell'art. 24-ter del Decreto
Parte Speciale M	Reati Tributari di cui all'art. 25-quinquiesdecies del Decreto
Parte Speciale N	Reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione europea di cui all'art. 25-octies. 2 del Decreto.

È demandato all'Amministratore Unico di Unimolds S.r.l. di integrare il presente Modello in una successiva fase, mediante apposita determina, con eventuali ulteriori Parti Speciali relative ad altre tipologie di Reati che risultino collegate all'ambito di applicazione del Decreto.

3.5 MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEL MODELLO

Essendo il presente Modello "*un atto di emanazione dell'organo dirigente*" (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma 1, lett. a del Decreto) le successive modifiche e integrazioni sostanziali del Modello sono rimesse alla competenza dell'Amministratore Unico di Unimolds S.r.l..

Le proposte di modifica ed integrazione del Modello potranno essere presentate dall'OdV di Unimolds S.r.l., sentite le competenti funzioni aziendali.

3.6 DIFFUSIONE DEL MODELLO E DEL CODICE ETICO

Il piano di diffusione della conoscenza del Modello verrà gestito dalle competenti strutture aziendali con l'ausilio e la supervisione dell'Organismo di Vigilanza.
In particolare, dopo l'approvazione del Modello:

- l'Amministratore Unico farà predisporre una comunicazione iniziale agli organi sociali e di controllo ed ai Dipendenti;
- ai Dipendenti verrà fatta uno specifico annuncio, pubblicato sulla bacheca aziendale, con indicazione del sito intranet dove il Modello ed il Codice Etico rimarranno sempre a disposizione per la consultazione, nella versione aggiornata; per tutti i Dipendenti che non hanno accesso al sito intranet della Società, il Modello ed il Codice Etico vengono messi a disposizione su loro richiesta con mezzi alternativi;
- l'obbligo di rispetto del Codice Etico e del Modello verrà espressamente richiamato nel contratto di lavoro;
- in sede di assunzione i neo-dipendenti verranno informati dell'avvenuta approvazione del Modello e del Codice Etico, con indicazione dei principi regolatori e della modalità di consultazione;
- agli Organi Sociali, al momento dell'accettazione della carica, verrà chiesto di sottoscrivere una dichiarazione di impegno all'osservanza dei principi e protocolli contenuti nel Modello e nel Codice Etico;
- la Società adotterà idonei strumenti di comunicazione per aggiornare i Destinatari circa le eventuali modifiche al Modello, ai protocolli ivi richiamati e/o al Codice Etico;
- il Codice Etico e la Parte Generale del Modello verranno pubblicati sul sito della Società;
- verrà inviata ai principali Clienti e ai Fornitori specifica informativa in merito alla avvenuta approvazione del Modello da parte di Unimolds S.r.l.;
- verrà inserita nei contratti/condizioni generali apposita clausola che prevede l'obbligo della controparte di rispettare i principi indicati nel Modello e nel Codice Etico e la sanzione in caso di mancato rispetto.

In tema di formazione, la Società organizzerà corsi formativi per i Dipendenti in merito agli scopi, al contenuto ed al funzionamento del Modello. Verranno organizzati corsi formativi, eventualmente con modalità e-learning, anche in occasione di eventuali aggiornamenti del Modello.

Il piano di formazione verrà modulato in considerazione dei Destinatari degli interventi (livello) e del ruolo organizzativo svolto, con eventuali test finali di valutazione e tracciabilità della partecipazione.

La formazione rappresenta un elemento essenziale del Modello e l'adesione a tale adempimento è da ritenersi vincolante e obbligatoria tanto che la non adesione ai programmi di formazione è da considerarsi violazione del Modello e di conseguenza sanzionabile.

In conformità allo spirito del Decreto, Unimolds S.r.l. considera il Modello come il complesso dei protocolli che, nella loro attuazione ed operatività, sono "*diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire*".

Nell'identificazione dei Protocolli, la Società ha accolto le indicazioni fornite in argomento dalle Linee Guida Confindustria.

Secondo tale approccio, le componenti del Modello che dovranno essere attuate a livello aziendale per garantire l'efficacia del Modello medesimo, sono:

1. Il Codice Etico;
2. il sistema organizzativo aziendale;
3. le politiche e le procedure aziendali;
4. il sistema delle deleghe e delle procure per l'esercizio di poteri delegati;
5. il sistema di controllo di gestione;
6. la comunicazione ai Dipendenti e la formazione degli stessi;
7. il sistema disciplinare;
8. la mappatura dei rischi.

Nei successivi paragrafi sono esposte in dettaglio le caratteristiche e le finalità dei protocolli.

Per quanto attiene le componenti di cui ai punti 6, 7 e 8 si fa riferimento ai rispettivi capitoli.

4.1 IL CODICE ETICO DI UNIMOLDS S.R.L.

Come più sopra accennato, Unimolds S.r.l. è impegnata a promuovere alti livelli qualitativi di gestione delle proprie attività, nella convinzione che agire secondo principi di natura etica sia nell'interesse della stessa e, in ogni caso, un preciso dovere morale.

In quest'ottica Unimolds S.r.l. ha provveduto all'elaborazione e alla pubblicazione di un Codice Etico, formalmente approvato dall'Amministratore Unico, nel quale sono indicate le principali strategie e regole di condotta adottate dall'azienda per una conduzione delle attività che risulti corretta sotto il profilo etico oltre che giuridico.

In particolare, il Codice Etico indica quali suoi contenuti principali:

- valori morali ispiratori dell'attività della Società;
- comportamento nel lavoro;
- comportamento negli affari;
- gestione dei conflitti di interesse.

Il Codice Etico è vincolante per tutti i Dipendenti di Unimolds S.r.l., così come per tutti i Collaboratori Esterni, cui è fatto obbligo di conoscerne i contenuti e di osservare quanto in esso prescritto.

Al fine di assicurare una puntuale diffusione dei contenuti del Codice Etico, Unimolds S.r.l. ha deciso di informare i soggetti coinvolti direttamente o indirettamente con la propria attività (Dipendenti e principali Collaboratori Esterni), di aver adottato il Codice Etico e di averlo reso disponibile sia nell'*intranet* aziendale sia nel sito *internet*, e di poterlo inoltre consegnare in formato elettronico o cartaceo a chi ne facesse semplice richiesta.

L'adesione di terzi (Collaboratori Esterni) al Codice Etico ed il rispetto dei principi in esso contenuti è assicurata mediante l'inserimento di clausole specifiche nei contratti che disciplinano il rapporto di collaborazione o di altro tipo che si venga ad instaurare con la Società.

La Società e l'Organismo di Vigilanza hanno il compito di vigilare in merito al rispetto del Codice Etico.

4.2 IL SISTEMA ORGANIZZATIVO AZIENDALE

Unimolds S.r.l. dispone di un'organizzazione gerarchico - funzionale aziendale che consente la chiara definizione di:

a) linee di dipendenza e riporto;
b) attribuzione di poteri secondo il sistema di deleghe e procure;
c) contenuti delle singole posizioni, riferite a responsabili di direzione.

A tali fini tutte le informazioni aziendali sono mantenute sistematicamente ordinate e rappresentate in organigrammi aggiornati alle variazioni organizzative. Negli organigrammi sono identificate le varie aree di attività aziendale delle singole funzioni, i nominativi dei responsabili di ciascuna area e le relative linee di riporto gerarchico.

Nella definizione dell'organizzazione e delle linee di riporto gerarchico, al fine di garantire il controllo sulle attività e sui responsabili delle stesse, è stata adottata un'adeguata distinzione di funzioni.

Il criterio-guida della definizione dell'organizzazione prevede, infatti, che sullo stesso processo/attività sia garantito un apporto di collaborazione da parte di differenti funzioni e/o livelli gerarchici, così da assicurare la costante possibilità di controlli incrociati sui relativi operati.

Al fine di favorire una chiara attribuzione dei livelli di responsabilità, Unimolds S.r.l. si avvale altresì di sistemi informatici le cui logiche sono allineate alle suddivisioni di ruoli previste dalla struttura organizzativa. In tali sistemi informatici sono configurate specifiche architetture di accesso dirette a garantire che determinate attività possano essere realizzate esclusivamente dalle risorse espressamente autorizzate alla loro esecuzione.

4.3 LE POLITICHE E LE PROCEDURE AZIENDALI

Unimolds S.r.l., nell'ottica di fornire a tutti i Dipendenti un chiaro quadro di riferimento delle modalità da seguire nella realizzazione delle attività aziendali e dei vincoli ai quali attenersi, cura l'elaborazione di procedure interne, finalizzate ad assicurare:

- la liceità e l'eticità dei comportamenti;
- la rispondenza delle attività agli obiettivi istituzionali della Società;
- la chiarezza sui contenuti dell'attività e sulle relative attribuzioni di responsabilità;
- un'adeguata segregazione delle responsabilità, in modo che su ogni attività vi sia sempre, di fatto, una verifica incrociata di una pluralità di soggetti;
- adeguati controlli, nelle varie fasi di attività, mirati a garantire la rispondenza tra l'operato effettivo e quello prescritto dalle norme interne;
- la tracciabilità dell'attività, per la quale rimanga adeguata documentazione storica e giustificativa delle principali fasi di svolgimento.

In molti casi la proceduralizzazione delle attività è inoltre garantita dalle logiche dei sistemi informatici utilizzati da Unimolds S.r.l., che incorporano i flussi di processo e le rispettive attribuzioni di responsabilità, il cui rispetto è in tali casi vincolante.

Ognuno di questi sistemi contiene infatti al proprio interno, pur con diversi livelli di dettaglio:

- flussi di processo che vincolano gli utilizzatori a seguire la successione di passaggi procedurali previsti dalla normativa interna;
- profili di sicurezza utente, per l'accesso e l'uso del sistema, che permettono di effettuare le singole attività esclusivamente alle risorse appositamente designate;
- specifiche modalità per la tracciatura dei dati, per cui anche a posteriori è possibile risalire alle risorse che hanno materialmente eseguito specifiche attività.

4.4 IL SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE E L'ESERCIZIO DI POTERI DELEGATI

Unimolds S.r.l., al fine di assicurare l'efficace svolgimento delle proprie attività operative, ha conferito ad alcuni soggetti specifici poteri autorizzativi (cosiddette "**Deleghe**", conferenti il potere di autorizzare internamente iniziative di spesa), così come procure per l'esercizio di poteri di rappresentanza nei confronti di terzi (di seguito "**Procure**").

In particolare, Unimolds S.r.l. ha adottato un sistema di Procure e Deleghe che persegue gli obiettivi di renderlo pienamente coerente con la filosofia organizzativa e di costituire un valido strumento in termini di controllo interno.

Risvolti pratici di queste linee guida sono stati l'inclusione, nel sistema di Procure e Deleghe, di un organico insieme di vincoli di carattere operativo.

Il sistema, oltre ad essere pienamente conforme alle norme giuridiche applicabili alle vigenti disposizioni statutarie, rafforza l'efficacia complessiva degli strumenti di controllo interno della Società, contenendo vincoli di carattere:
Qualitativo: ogni soggetto destinatario di Deleghe o di Procure ha la possibilità di esercitare le stesse esclusivamente nelle aree funzionali di propria competenza;
Quantitativo: sono specificati gli importi massimi entro i quali le Procure e le Deleghe possono essere esercitate con una definizione delle soglie differenziata in relazione alle specifiche esigenze di *business*. Superate tali soglie, il potere di firma/approvazione passa ai massimi vertici aziendali (a seconda degli importi e della tipologia di spesa: all'Amministratore Unico o al responsabile Amministrazione e Finanza).

CAPITOLO 5 ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV)

5.1 PREMESSA

Nel caso si configurino ipotesi di Reato previste dal Decreto, quest'ultimo pone come condizione per l'applicazione dell'esimente il fatto che sia stato affidato a un organismo dell'Ente (dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento.

5.2 IDENTIFICAZIONE DELL'ODV – NOMINA E REVOCA

Unimolds S.r.l., in attuazione di quanto previsto dal Decreto ed in considerazione dell'attuale assetto della Società, con determina dell'Amministratore Unico del 6 Ottobre 2026 ha provveduto a nominare un Organismo di Vigilanza, avente la specifica responsabilità di verificare il funzionamento e l'osservanza del Modello, oltre che di curarne l'aggiornamento. In tale sede si è identificata quale preferibile opzione organizzativa quella che prevede l'attribuzione dei compiti e della responsabilità dell'Organismo di Vigilanza ad un organo collegiale composto da tre membri, indipendenti, con comprovata esperienza in materia giuslavorista, societaria e/o penale. Un membro dell'Organismo di Vigilanza potrà eventualmente essere un soggetto interno alla Società, con obbligo di astensione dall'esercizio del diritto di voto in caso di deliberazioni nelle quali sia potenzialmente configurabile un conflitto di interessi, ed il cui operato sia, in ogni caso, privo di condizionamenti da parte dei propri superiori gerarchici.

L'incarico di membro dell'Organismo di Vigilanza avrà durata di tre anni, rinnovabili a ciascuna scadenza.
La revoca di tale incarico, di competenza dell'Amministratore Unico, sarà ammessa:

a) per giusta causa, per motivi connessi all'inadempimento specifico, sia esso doloso o colposo, agli obblighi di cui all'incarico (ad esempio infedeltà, negligenza, inefficienza, ecc.)
b) nei casi di impossibilità sopravvenuta;
c) allorquando vengano meno in capo ai membri i requisiti di cui al paragrafo successivo;
d) allorquando cessi il rapporto di dipendenza o collaborazione con la Società (limitatamente al soggetto interno).

5.3 REQUISITI DEI MEMBRI DELL'ODV

Pur in assenza di precise indicazioni da parte del legislatore, sulla scorta delle Linee Guida Confindustria è stato possibile individuare quale sia, nell'ambito delle varie forme che assume in concreto l'organizzazione aziendale, l'organo che possieda i requisiti necessari per svolgere le funzioni dell'Organismo di Vigilanza previsto dal Decreto.
È infatti opinione diffusa che i compiti di vigilanza sul Modello debbano essere affidati ad un organo che sia caratterizzato da requisiti di:

- autonomia e indipendenza;
- professionalità;
- elevata continuità di azione.

A tale riguardo si precisa che:

- ai fini dell'attestazione del requisito di *autonomia ed indipendenza* è necessario che l'OdV non sia direttamente coinvolto nelle attività

gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo (sia cioè sprovvisto di compiti operativi), sia in posizione di terzietà rispetto a coloro sui quali dovrà effettuare la vigilanza, e risponda, nello svolgimento della funzione, solo al vertice operativo della Società;

- con riferimento al requisito della *professionalità*, l'OdV deve possedere al suo interno competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere, e tali da assicurare, unitamente all'indipendenza, l'obiettività di giudizio;
- in merito alla *elevata continuità di azione*, l'Organismo deve assicurare costantemente la vigilanza sul Modello e curarne l'attuazione e l'aggiornamento avvalendosi dei necessari poteri ispettivi.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza non devono:

- trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 c.c.
- essere sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956 n.1423 o della legge 31 maggio 1965 n.575 e successive modifiche ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- essere stati condannati con sentenza irrevocabile, salvo gli effetti della riabilitazione:
 - a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumento di pagamento;
 - alla reclusione per uno dei reati previsti dal Titolo XI del libro V del codice civile e nel r.d. 16 marzo 1942 n.267;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto non colposo.

Costituiscono cause di decadenza dall'ufficio di componente dell'Organismo di Vigilanza:

- l'interdizione o l'inabilitazione, ovvero una grave infermità che renda il componente inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o a un'infermità che, comunque, comporti la sua assenza per un periodo superiore ai sei mesi;
- l'attribuzione all'Organismo di Vigilanza di funzioni o responsabilità operative, ovvero il verificarsi di eventi incompatibili con i requisiti di autonomia di iniziativa e controllo, indipendenza e continuità di azione, che sono propri dell'Organismo di Vigilanza;
- il venir meno dei requisiti richiesti;
- un grave inadempimento dei propri doveri;
- una sentenza di primo grado di condanna della Società ai sensi del Decreto, ovvero un procedimento penale concluso tramite "patteggiamento", ove risulti dagli atti "l'omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'organismo di controllo, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lettera d) del Decreto;
- una sentenza di condanna anche non definitiva, a carico dei componenti dell'OdV per avere personalmente commesso uno dei Reati previsti dal Decreto;
- una sentenza passata in giudicato, a carico del componente dell'Organismo di Vigilanza, ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai Pubblici Uffici ovvero l'interdizione anche temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Al verificarsi di tali cause, l'Amministratore Unico provvederà contestualmente alla revoca o, comunque senza ritardo, a nominare il nuovo componente dell'Organismo di Vigilanza in sostituzione di quello cui sia stato revocato il mandato.

5.4 FUNZIONI E RESPONSABILITÀ DELL'ODV

Con la deliberazione sopra indicata, l'Amministratore Unico della Società ha provveduto inoltre a specificare le responsabilità ed i compiti dell'Organismo di Vigilanza, di seguito indicati.

L'Organismo di Vigilanza di Unimolds S.r.l. è dotato di tutti i poteri necessari per assicurare una puntuale ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello adottato dalla Società, secondo quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto, e segnatamente per l'espletamento dei seguenti compiti:

- *vigilare sull'effettività del Modello*: ossia vigilare affinché i comportamenti posti in essere all'interno dell'azienda corrispondano al Modello di organizzazione, gestione e controllo predisposto;
- *verificare l'efficacia del Modello*: ossia verificare che il Modello predisposto sia concretamente idoneo a prevenire il verificarsi dei Reati;
- *aggiornare il Modello* al fine di adeguarlo ai mutamenti ambientali ed alle modifiche della struttura aziendale.

Su un piano più operativo, sono affidati all'Organismo di Vigilanza di Unimolds S.r.l. i seguenti compiti:

5.4.1 AGGIORNAMENTO

- proporre agli organi o funzioni societarie competenti di emanare disposizioni procedurali di attuazione dei principi e delle regole contenute nel Modello;
- interpretare la normativa rilevante e verificare l'adeguatezza del Modello a tali prescrizioni normative, segnalando all'Amministratore Unico le possibili aree di intervento;
- valutare le esigenze di aggiornamento del Modello, segnalando all'Amministratore Unico le possibili aree di intervento;
- indicare al *management* le opportune integrazioni ai sistemi di gestione delle risorse finanziarie per introdurre accorgimenti idonei a rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto;
- promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisporre la documentazione organizzativa contenete le istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti per il funzionamento del Modello stesso;

5.4.2 VERIFICHE E CONTROLLI

- verificare periodicamente la mappatura delle Aree di Rischio, al fine di adeguarla ai mutamenti dell'attività e/o della struttura aziendale. A tal fine, all'OdV devono essere segnalate da parte del *management* e da parte degli addetti alle attività di controllo nell'ambito delle singole funzioni, le eventuali situazioni che possono esporre l'azienda a rischio di Reato. Tali segnalazioni devono essere comunicate esclusivamente in forma scritta;
- effettuare periodicamente, anche utilizzando professionisti esterni, verifiche volte ad accertare la corretta applicazione del Modello, in particolare assicurare che le procedure e i controlli previsti siano posti in essere e documentati in maniera conforme e che i principi etici siano rispettati. Si osserva, tuttavia, che le attività di controllo sono demandate

alla responsabilità primaria del *management* operativo e sono considerate parte integrante di ogni processo aziendale, da cui discende l'importanza di un processo formativo del personale;

- verificare l'adeguatezza ed efficacia del Modello nella prevenzione dei Reati di cui al decreto;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su operazioni o atti specifici posti in essere, soprattutto, nell'ambito delle attività sensibili i cui risultati devono essere riassunti in un apposito rapporto il cui contenuto sarà esposto nel corso delle comunicazioni agli organi societari;
- coordinare lo scambio di informazioni tra le varie funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni), al fine di:
 - tenere costantemente aggiornate le Aree di Rischio;
 - tenere sotto controllo la loro evoluzione al fine di realizzare il costante monitoraggio;
 - verificare i diversi aspetti attinenti all'attuazione del Modello (definizione di clausole standard, formazione del personale, cambiamenti normativi e organizzativi, ecc.);
 - garantire che le azioni correttive necessarie a rendere il Modello adeguato ed efficace siano intraprese tempestivamente.
- raccogliere, elaborare e conservare tutte le informazioni rilevanti ricevute nel rispetto del Modello;

5.4.3 FORMAZIONE

- promuovere iniziative per la formazione relativa ai vari aspetti inerenti il Modello e predisporre la documentazione necessaria a tal fine, coordinandosi con il responsabile della formazione;
- monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisporre la documentazione interna necessaria ad una sua efficace attuazione, contenente istruzioni d'uso, chiarimenti e aggiornamenti.

5.4.4 VIOLAZIONI E SANZIONI

- segnalare le eventuali violazioni del Modello e, più in generale, del Decreto, alla funzione aziendale competente ed all'Amministratore Unico, nell'ambito dell'attività di *reporting*;
- coordinarsi con il *management* aziendale per valutare l'adozione di eventuali sanzioni disciplinari;
- indicare i provvedimenti più opportuni per porre rimedio alle violazioni.

5.4.5 REPORTING

Sono assegnate all'OdV di Unimolds S.r.l. due linee di *reporting*:

a) la prima, su base continuativa, direttamente nei confronti dell'Amministratore Unico;
b) la seconda, su base periodica annuale, nei confronti dell'Amministratore Unico e del Sindaco Unico.

La presenza dei suddetti rapporti di carattere funzionale costituisce un fattore in grado di assicurare che l'incarico venga espletato dall'OdV con le maggiori garanzie di indipendenza.

L'OdV di Unimolds S.r.l. potrà essere convocato in qualsiasi momento dai suddetti organi o potrà a sua volta presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche.

5.5 POTERI DELL'ODV

Al fine di espletare le funzioni ed i compiti sopra descritti, l'Organismo di Vigilanza potrà:

- sollecitare i responsabili delle singole unità organizzative al rispetto del Modello;
- indicare direttamente quali correzioni e modificazioni debbano essere apportate alle prassi ordinarie;
- segnalare i casi più gravi di mancata attuazione del Modello ai responsabili e agli addetti ai controlli all'interno delle singole funzioni.

L'Organismo di Vigilanza dovrà avere, altresì, libero accesso alle persone e a tutta la documentazione aziendale e la possibilità di acquisire dati e informazioni rilevanti dai soggetti responsabili. Infine, all'Organismo di Vigilanza devono essere segnalate tutte le informazioni rilevanti per un'efficace attuazione del Modello.

Al fine di consentire all'OdV di operare efficacemente in autonomia e con gli strumenti opportuni per un efficace espletamento del compito assegnatogli dal presente Modello:

a) l'Amministratore Unico della Società, nel contesto delle procedure di formazione del *budget* aziendale, determina annualmente una adeguata dotazione di risorse finanziarie, di cui l'Organismo di Vigilanza potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti;
b) l'Organismo di Vigilanza è libero di avvalersi – sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità – dell'ausilio di tutte le strutture della Società, ovvero di consulenti esterni.

CAPITOLO 6 SELEZIONE, FORMAZIONE, INFORMATIVA E VIGILANZA

L'Amministratore Unico, avvalendosi delle strutture aziendali, provvede ad informare tutti i Destinatari dell'esistenza e del contenuto del Modello e promuove, coordinandosi con l'Organismo di Vigilanza, le iniziative per la diffusione e la conoscenza dello stesso e per la conseguente formazione, anche con riferimento agli aggiornamenti e alle integrazioni successive.

6.1 SELEZIONE DEL PERSONALE

L'OdV di Unimolds S.r.l., in coordinamento con il responsabile della direzione Risorse Umane, valuta l'opportunità di istituire uno specifico sistema di valutazione del personale in fase di selezione, che tenga conto delle esigenze aziendali in relazione all'applicazione del Decreto.

6.2 FORMAZIONE DEL PERSONALE

La formazione del personale ai fini dell'attuazione del Modello è gestita dal responsabile della direzione Risorse Umane in cooperazione con l'OdV e sarà articolata sui livelli di seguito indicati:

a) seminario iniziale volto all'illustrazione delle procedure aziendali interne adottate da Unimolds S.r.l. e alla descrizione della struttura e delle dinamiche aziendali di Unimolds S.r.l.;
b) incontri di aggiornamento su eventuali significative novità normative, giurisprudenziali e dottrinali relative al Decreto e alla sua applicazione;
c) seminario di aggiornamento periodico;
d) accesso a un sito *intranet* dedicato all'argomento;
e) occasionali e-mail di aggiornamento;
f) informativa nella lettera di assunzione per i neoassunti; formazione nell'ambito del corso d'ingresso in azienda.

In aggiunta a tali attività, con cadenza almeno annuale, il responsabile della direzione Risorse Umane propone in caso di necessità (novità normative rilevanti, risultati delle verifiche dell'OdV, ecc.) un piano di formazione all'OdV, il quale ne verifica la qualità dei contenuti.

Tale piano di formazione dovrà prevedere interventi diversamente dettagliati a seconda della collocazione aziendale degli Esponenti Aziendali e delle specifiche Aree di Rischio nelle quali essi operano.

I corsi di formazione predisposti per gli Esponenti Aziendali devono avere frequenza obbligatoria: è compito del responsabile della Direzione Risorse Umane informare l'OdV sui risultati – in termini di adesione e gradimento – di tali corsi.

6.3 SELEZIONE DI COLLABORATORI ESTERNI

Su proposta dell'OdV potranno essere istituiti nell'ambito della Società, con decisione dell'Amministratore Unico, appositi sistemi di valutazione per la selezione dei Collaboratori Esterni.

6.4 INFORMATIVA AI COLLABORATORI ESTERNI

Dovranno altresì essere fornite ai Collaboratori Esterni apposite informative sulle politiche e le procedure adottate da Unimolds S.r.l. sulla base del

presente Modello, nonché i testi delle clausole contrattuali abitualmente utilizzate al riguardo.

6.5 OBBLIGHI DI VIGILANZA

Tutti gli Esponenti Aziendali i quali abbiano funzioni di vigilanza nei confronti di altri Esponenti Aziendali hanno l'obbligo di esercitarla con la massima diligenza, segnalando all'OdV, secondo le modalità previste nel successivo paragrafo 7.1, eventuali irregolarità, violazioni ed inadempimenti.

In caso di mancato rispetto dei suddetti obblighi, gli Esponenti Aziendali con funzioni di vigilanza saranno sanzionati in conformità alla loro posizione all'interno della Società secondo quanto previsto al successivo capitolo 8.

CAPITOLO 7 FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ODV

I flussi informativi hanno ad oggetto tutte le informazioni e tutti i documenti che devono essere portati a conoscenza dell'OdV, secondo quanto previsto dal Modello.

7.1 SEGNALAZIONI DA PARTE DI ESPONENTI AZIENDALI O DA PARTE DI TERZI

L'obbligo di un flusso informativo strutturato viene concepito quale strumento per garantire l'attività di vigilanza sull'efficacia ed effettività del Modello e per l'eventuale accertamento a posteriori delle cause che hanno reso possibile il verificarsi nelle Aree di Rischio di Reati previsti dal Decreto.

L'OdV deve pertanto essere informato tempestivamente e per iscritto, mediante apposito sistema di comunicazione interna, in merito a quegli atti, comportamenti o eventi che possano determinare una violazione del Modello o che, più in generale, siano rilevanti ai fini del Decreto.

Gli obblighi di informazione su eventuali comportamenti contrari alle disposizioni contenute nel Modello rientrano nel più ampio dovere di diligenza e obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro stabiliti dal codice civile.

I Dipendenti e i Collaboratori Esterni hanno il dovere di segnalare all'OdV:

1. eventuali notizie relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, dei Reati. In particolare, devono essere obbligatoriamente e tempestivamente trasmesse all'OdV le informazioni concernenti:

- l'esito di visite ispettive e verifiche di qualsiasi natura effettuate dalla Pubblica Amministrazione (Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di Pubblico Servizio) presso Unimolds S.r.l., trasmettendo i verbali contenenti le eventuali prescrizioni impartite dall'organo accertatore, nonché i verbali di diffida ovvero i provvedimenti e le sanzioni eventualmente erogate;
- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità pubblica, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini per i Reati, anche nei confronti di ignoti qualora tali indagini coinvolgano Unimolds S.r.l. o suoi Esponenti Aziendali;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dagli Esponenti Aziendali in caso di avvio di procedimento giudiziario per i Reati;
- l'andamento delle assunzioni, con particolare riferimento al personale proveniente dalla Pubblica Amministrazione o che abbia rapporti di parentela o affinità con dipendenti/collaboratori o con soggetti che ricoprono cariche rilevanti nell'ambito della Pubblica Amministrazione (es. Ufficio IVA, INPS, VVFF, etc.);
- l'elenco degli omaggi erogati a soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione;
- i rapporti preparati dai responsabili delle funzioni aziendali di Unimolds S.r.l. nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza del Modello;
- le notizie relative ai procedimenti sanzionatori avviati e alle eventuali misure irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso gli Esponenti Aziendali) ovvero ai provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora essi siano legati a commissione di Reati o violazione delle regole comportamentali o procedurali del Modello;

- notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello, evidenzianti i procedimenti disciplinari svolti e le eventuali sanzioni irrigate (ivi compresi i provvedimenti assunti nei confronti dei dipendenti) ovvero i provvedimenti motivati di archiviazione dei procedimenti disciplinari;
- eventuali comunicazioni del sindaco unico e della società di revisione, (ove nominata), riguardanti aspetti che possono indicare carenze nel sistema di controllo interno, fatti censurabili, osservazioni sul bilancio della Società;
- i provvedimenti e/o notizie riguardanti l'applicazione nella Società della normativa in materia di sicurezza sul lavoro (es. statistiche sugli infortuni, corsi di formazione, modifiche dell'organigramma sicurezza, etc.), con tempestiva segnalazione degli incidenti occorsi;

2. ogni violazione o presunta violazione delle regole di cui al Modello, o comunque comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate dalla Società.

Anche i Collaboratori Esterni avranno l'obbligo, previsto contrattualmente, di segnalare le notizie di cui sopra qualora coinvolgano il loro operato.

Fermo quanto previsto al successivo art. 7.2, le comunicazioni dirette all'OdV potranno essere effettuate **(i)** tramite e-mail all'indirizzo di posta elettronica crittografata odvunimolds@unimolds-it.com o **(ii)** tramite posta al seguente indirizzo: Organismo di Vigilanza c/o Unimolds S.r.l., Via Egidio Berto n. 24/2, Bovolenta (PD).

Le violazioni dei suddetti obblighi di informazione nei confronti dell'OdV potranno comportare l'applicazione di sanzioni disciplinari, secondo quanto più dettagliatamente indicato al successivo capitolo 8.

7.2 WHISTLEBLOWING

Qualora un Dipendente, un Esponente Aziendale, un Consulente Esterno o un Collaboratore desideri effettuare, in via riservata, una segnalazione relativa a condotte illecite, anche rilevanti ai sensi del Decreto ovvero ad una violazione del Modello, la Società ha istituito un canale interno dedicato alle "segnalazioni whistleblowing" che, in conformità al disposto normativo, garantisce, anche con modalità informatiche di crittografia, la riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta e/o delle persone comunque menzionate nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Le segnalazioni vengono gestite tramite apposita piattaforma alla quale si può accedere dal sito del Gruppo LPM nella sezione dedicata alle segnalazioni whistleblowing, ovvero utilizzando il link "https://lpm-it.segnalazioni.net". È, altresì, possibile chiedere un incontro diretto con il Gestore del Whistleblowing, che potrà essere richiesto dal segnalante in forma scritta od orale e verrà fissato entro un congruo termine dalla richiesta.

Le segnalazioni whistleblowing verranno ricevute e gestite dal cd. Gestore del Whistleblowing, soggetto interno, vincolato agli obblighi di riservatezza e di gestione della segnalazione previsti dalla legge e da apposito regolamento approvato da Unimolds S.r.l. (la "**Policy Whistleblowing**").
L'accesso alla relativa piattaforma, tramite apposite credenziali, è riservato al Gestore del Whistleblowing, vincolato agli obblighi di riservatezza e gestione della segnalazione previsti dalla legge.

La segnalazione verrà gestita dal Gestore del Whistleblowing, specificatamente formato per la gestione delle segnalazioni whistleblowing, in conformità al Regolamento Whistleblowing.
La segnalazione, che deve riguardare gli illeciti indicati nell'apposito Regolamento Whistleblowing, deve presentare il grado di completezza ed esaustività più ampio possibile, essendo richiesto che essa sia circostanziata e fondata su elementi di fatto precisi e concordanti.
Essa deve riportare:

- ove non anonima, le generalità del soggetto che effettua la segnalazione;
- l'indicazione, con relativa descrizione, del fatto o comportamento, anche omissivo, oggetto di segnalazione;
- le circostanze di tempo e di luogo in cui il fatto è stato commesso;
- l'indicazione delle circostanze in occasione delle quali si è acquisita la conoscenza del fatto segnalato;
- il nominativo/i di colui o coloro che ha/hanno posto in essere i fatti segnalati;
- l'indicazione dei profili di illiceità e/o delle violazioni del Modello organizzativo determinati dalla realizzazione dei comportamenti segnalati;
- tutti gli elementi utili, compresi i documenti in possesso del segnalante, per consentire di effettuare le dovute verifiche e/o accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione e ai fini della ricostruzione delle eventuali responsabilità;
- ogni altra informazione utile per l'istruttoria finalizzata alla ricostruzione dei fatti segnalati.

Il Gestore del Whistleblowing valuta e gestisce le segnalazioni ricevute in conformità all'apposito Regolamento Whistleblowing, mantenendo la riservatezza dell'identità del segnalante e del segnalato, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione, motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad una indagine e la sua archiviazione, ed informando il segnalante dello stato e dell'esito dell'istruttoria.
Gli eventuali provvedimenti disciplinari conseguenti a segnalazioni false effettuate con dolo e colpa grave sono applicati dalla Società in conformità alla legge ed a quanto previsto al successivo capitolo 8.

Il Gestore del Whistleblowing non è tenuto a dare seguito alle segnalazioni anonime non sufficientemente circostanziate che comunque verranno trattate quali segnalazioni ordinarie, ovvero a quelle che appaiano *prima facie* irrilevanti o destituite di fondamento.

Il Gestore del Whistleblowing dovrà altresì vigilare in modo da garantire i segnalanti e le altre persone tutelate dalla legge, contro qualsiasi forma, diretta od indiretta, di ritorsione, discriminazione o penalizzazione per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, del segnalato e delle altre persone coinvolte segnalazione, in conformità al Regolamento Whistleblowing, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Nel caso in cui il Gestore del Whistleblowing riceva segnalazioni relative ad illeciti previsti dal Decreto, alla violazione del Modello e/o del Codice Etico, sempre garantendo la riservatezza dell'identità del segnalante e del segnalato, ne informa l'OdV, lo tiene aggiornato in merito all'andamento delle

relative indagini e valutazioni, lo coinvolge in esso, per le valutazioni e le iniziative di sua competenza.

In particolare, il Gestore del Whistleblowing, entro sette giorni dal ricevimento della segnalazione, dovrà convocare l'OdV per fornire, sempre nel rispetto della riservatezza dell'identità del segnalante e del segnalato, una immediata informativa sulle segnalazioni rilevanti ex art. 231/2001.

Nel caso in cui il Gestore del Whistleblowing versi in conflitto di interessi (sia persona segnalata, segnalante e/o coinvolta), la segnalazione andrà effettuata all'OdV della Società. La segnalazione scritta andrà inviata agli indirizzi indicati all'art. 7.1; la segnalazione orale andrà effettuata chiamando il numero 049 9545258 e chiedendo di parlare con il Presidente dell'OdV di Unimolds S.r.l.. In entrambe le ipotesi potrà essere chiesto un incontro diretto con l'OdV. L'OdV provvederà a gestire le segnalazioni in conformità al Regolamento Whistleblowing della Società.

I Dipendenti con funzioni dirigenziali ed i responsabili delle singole aree aziendali hanno l'obbligo di segnalare all'OdV o far ad esso pervenire eventuali violazioni realizzate dai Dipendenti.

7.3 SISTEMA DELLE DELEGHE E DELLE PROCURE

L'OdV, infine, deve essere informato sul sistema delle deleghe e delle procure adottato dalla Società e sui relativi aggiornamenti, nonché sulle proposte di modifica/integrazione delle procedure aziendali esistenti e sulle proposte di introduzione di nuove procedure.

CAPITOLO 8 SISTEMA DISCIPLINARE

8.1 PRINCIPI GENERALI

Aspetto essenziale per l'effettività del Modello è costituito dalla predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello stesso (art. 6, secondo comma, Lett. e) e dell'art. 7, quarto comma, lett. b) del Decreto).

Le regole che seguono integrano e non sostituiscono le norme di legge e le clausole della pattuizione collettiva in tema di sanzioni disciplinari. Esse, dunque, fanno diretto riferimento alla legge 20 maggio 1970, n. 300 (c.d. "Statuto dei Lavoratori") e al CCNL per gli addetti all'industria metalmeccanica.

L'applicazione di tale sistema e delle relative sanzioni presuppone la semplice violazione di quanto previsto dal Modello ed è indipendente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria nel caso in cui il comportamento da censurare valga ad integrare una fattispecie di Reato rilevante ai sensi del Decreto.

8.2 MISURE NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI

L'osservanza delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal Modello costituisce adempimento da parte dei Dipendenti degli obblighi previsti dall'art. 2104, comma secondo, c.c., obblighi dei quali il contenuto del medesimo Modello rappresenta parte sostanziale ed integrante.

La violazione delle singole disposizioni e regole comportamentali di cui al Modello da parte dei Dipendenti costituisce sempre illecito disciplinare.

Le misure indicate nel Modello, il cui mancato rispetto si intende sanzionare, sono comunicate mediante circolare interna a tutti i Dipendenti, affisse in luogo accessibile a tutti (bacheche o intranet) e vincolanti per tutti i Dipendenti della Società.

I provvedimenti disciplinari sono irrogabili nei confronti dei Dipendenti in conformità a quanto previsto dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (c.d. "Statuto dei Lavoratori") ed eventuali normative speciali applicabili.

Per quanto riguarda l'accertamento delle mancanze in conformità al CCNL di riferimento nei confronti dei Dipendenti:

- a ogni notizia di violazione del Modello è dato impulso alla procedura di accertamento;
- nel caso in cui, a seguito della procedura, sia accertata la violazione del Modello, è irrogata la sanzione disciplinare prevista dal CCNL applicabile;
- la sanzione irrogata è proporzionata alla gravità della violazione.

Più in particolare, sul presupposto dell'accertamento della violazione, ad istanza dell'OdV, e sentito il superiore gerarchico dell'autore della condotta censurata, il responsabile della direzione Risorse Umane individua – analizzate le motivazioni del dipendente – la sanzione disciplinare applicabile in base al CCNL di riferimento.
Dopo aver applicato la sanzione disciplinare, il responsabile della Direzione Risorse Umane comunica l'irrogazione di tale sanzione all'OdV. Tali soggetti provvedono infine al monitoraggio dell'applicazione delle sanzioni disciplinari.

Fatto salvo il caso in cui le particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare non conferiscano una maggior o minor gravità alla medesima, incorre nei provvedimenti di:

1. **rimprovero verbale o scritto:** il Dipendente che violi le procedure interne previste dal presente Modello (ad esempio che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'OdV delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.) o adotti, nell'espletamento di attività nelle Aree di Rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, dovendosi ravvisare in tali comportamenti una non osservanza delle disposizioni impartite da Unimolds S.r.l.;

2. **multa non superiore all'importo di 3 ore di retribuzione:** il Dipendente che violi più volte le procedure interne previste dal presente Modello o adotti, nell'espletamento di attività nelle Aree a Rischio, un comportamento più volte non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, anche qualora dette mancanze non siano state singolarmente accertate e contestate;

3. **sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 3 giorni di effettivo lavoro:** il Dipendente che, nel violare le procedure interne previste dal presente Modello o adottando, nell'espletamento di attività nelle Aree a Rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, nonché compiendo atti contrari all'interesse di Unimolds S.r.l., arrechi danno alla Società o la esponga ad una situazione oggettiva di pericolo alla integrità dei beni dell'azienda, dovendosi ravvisare in tali comportamenti la determinazione di un danno o di una situazione di pericolo per l'integrità dei beni dell'Azienda o il compimento di atti contrari ai suoi interessi;

4. **trasferimento per punizione o licenziamento con indennità sostitutiva del preavviso e con trattamento di fine rapporto:** il Dipendente che adotti, nell'espletamento delle attività nelle Aree di Rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Modello e diretto in modo univoco al compimento di un Reato sanzionato dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento la determinazione di un danno notevole o di una situazione di notevole pregiudizio;

5. **licenziamento senza preavviso e con trattamento di fine rapporto:** il Dipendente che adotti, nell'espletamento delle attività nelle Aree a Rischio, un comportamento palesemente in violazione alle prescrizioni del presente Modello e tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento il compimento di atti tali da far venire meno radicalmente la fiducia dell'Ente nei suoi confronti, ovvero il verificarsi delle mancanze richiamate ai punti precedenti con la determinazione di un grave pregiudizio per l'azienda.

Ciascuna delle sanzioni sopra richiamate sarà applicata in relazione:

- all'intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
- al comportamento complessivo del Dipendente con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- alle mansioni del Dipendente;
- alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall'OdV e dal responsabile della direzione Risorse Umane.

8.3 MISURE NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI

In caso di violazione, da parte di dirigenti di Unimolds S.r.l., delle procedure interne previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento di attività nelle Aree a Rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure ritenute più idonee in conformità a quanto previsto dal CCNL dei Dirigenti industriali.

8.4 MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI E/O DEI SINDACI

In caso di violazione del Modello da parte dell'Amministratore Unico e/o del Sindaco Unico di Unimolds S.r.l., ivi incluse l'eventuale effettuazione di segnalazioni, con dolo o colpa grave, che si rivelano infondate ovvero la violazione delle misure di tutela dell'anonimato del soggetto che ha segnalato condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto, l'OdV informerà l'Organo Sociale non coinvolto, il quale provvederà ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa.

Nel caso di sentenza di condanna anche di primo grado per i Reati previsti dal Decreto e successive modifiche, l'Amministratore Unico e/o il Sindaco Unico condannato dovrà darne immediata comunicazione all'OdV.

8.5 MISURE NEI CONFRONTI DEI COLLABORATORI ESTERNI

Ogni comportamento posto in essere dai Collaboratori Esterni in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un Reato sanzionato dal Decreto nonché l'effettuazione di segnalazioni, con dolo o colpa grave, che si rivelano infondate ovvero la violazione delle misure di tutela dell'anonimato del soggetto che ha segnalato condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto, potranno determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi di *partnership*, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.

PARTE SPECIALE A

REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
(ARTT. 24, 25 E 25-*DECIES* DEL DECRETO)

INDICE PARTE SPECIALE A

DEFINIZIONI

CAPITOLO 1 LE TIPOLOGIE DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24, 25 E 25-DECIES DEL DECRETO)

CAPITOLO 2 AREE DI RISCHIO

CAPITOLO 3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

CAPITOLO 4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO

CAPITOLO 5 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

5.1 PARTECIPAZIONE A PROCEDURE PER L'OTTENIMENTO DI FINANZIAMENTI E CONTRIBUTI PUBBLICI O COMUNITARI

5.2 RAPPORTI CON LA P.A. IN CASO DI VISITE O ISPEZIONI PER ACCERTAMENTI O CONTROLLI

5.3 RAPPORTI CON LA P.A. IN OCCASIONE DI RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONI, LICENZE O PERMESSI

5.4 RAPPORTI CON LA P.A. PER INFORMAZIONI, ISTANZE O ADEMPIMENTI (MATERIA DOGANALE, FISCALE E TRIBUTARIA, PREVIDENZIALE ED ASSISTENZIALE, AMBIENTE E SICUREZZA, PRIVACY, ETC.)

5.5 GESTIONE DEL CONTENZIOSO

5.6 PROCESSI STRUMENTALI

Si rinvia alle definizioni di cui alla Parte Generale, fatte salve le ulteriori definizioni contenute nella presente Parte Speciale.

Per **Pubblica Amministrazione (P.A.)** si intendono le Istituzioni Pubbliche, i Pubblici Ufficiali e gli Incaricati di Pubblico Servizio.

Per **Istituzioni Pubbliche** si intendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le amministrazioni dello Stato (Amministrazione Finanziaria, Autorità Garanti e di vigilanza, Autorità Giudiziarie, ecc.), le regioni, le province, i comuni, i loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale. Funzione pubblica viene rivestita anche dai membri della Commissione dell'Unione Europea, del Parlamento Europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti dell'Unione Europea, dai funzionari e dagli agenti assunti a contratto a norma dello statuto dei funzionari dell'Unione Europea.

Per **Pubblico Ufficiale** si intende un soggetto, pubblico dipendente o privato, che concorre a formare o forma la volontà dell'Ente Pubblico ovvero lo rappresenta all'esterno e che è munito di poteri autorizzativi e di certificazione. A titolo meramente esemplificativo sono considerati pubblici ufficiali: ufficiale giudiziario, consulente tecnico del giudice, esattore di aziende municipalizzate, portalettere e fattorino postale, ispettore sanitario di un ospedale, consiglieri comunali, tecnici comunali, ufficiale sanitario, notaio, dipendenti degli enti pubblici.

Per **Incaricato di Pubblico Servizio** si intende un soggetto che, pur svolgendo un'attività pertinente allo Stato o ad un altro ente pubblico, non è dotato dei poteri tipici del Pubblico Ufficiale e, d'altra parte, non svolge funzioni meramente materiali. A titolo meramente esemplificativo, rivestono la qualifica di Incaricato di Pubblico Servizio i seguenti soggetti: esattori dell'Enel, letturisti dei contatori di gas, energia elettrica, dipendenti postali addetti allo smistamento della corrispondenza, dipendenti del Poligrafico dello Stato, guardie giurate che conducono furgoni portavalori.

CAPITOLO 1 LA TIPOLOGIA DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24, 25 E 25-*DECIES* DEL DECRETO)

Per quanto concerne la presente sezione della Parte Speciale, si fornisce una breve descrizione dei reati in essa contemplati, indicati negli artt. 24 e 25 del Decreto.

Art. 24 del Decreto - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell'Unione europea o per conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture.
"*1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 353, 353-bis, 356, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea, del Codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.*
2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
2-bis. Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.
3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)".

Art. 25 del Decreto - Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione
"*1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui articoli 314, primo comma, 314-bis e 316 del codice penale.*
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.
5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).
5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di

quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2".

art. 25-*decies* Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
"1*. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del Codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote*".

Si indicano di seguito i Reati ritenuti potenzialmente rilevanti

PECULATO (ARTT. 314 E 316 COD. PEN.)

Il peculato (art. 314 comma 1 c.p.), punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso di denaro o di altra cosa mobile, appartenente alla pubblica Amministrazione, se ne appropria, ovvero lo distrae a profitto proprio o di altri.
Il peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità.

MALVERSAZIONE A DANNO DELLO STATO O DELL'UNIONE EUROPEA (ART.316-BIS COD. PEN.)

Il reato punisce il fatto di chi, avendo ottenuto finanziamenti o contributi dallo Stato italiano, da altro ente pubblico o dalla Comunità Europea, non proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate. Poiché il fatto punito consiste nella mancata destinazione del finanziamento erogato allo scopo previsto, il reato può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti ottenuti in passato e che non vengano ora destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI IN DANNO DELLO STATO O DELL'UNIONE EUROPEA (ART. 316-TER COD. PEN.)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui – mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominati, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità europea. In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316-bis), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.
Va infine evidenziato che tale ipotesi di reato, avendo natura residuale rispetto alla fattispecie di cui all'art. 640-bis cod. pen. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), si configura qualora la condotta non integri gli estremi del reato di cui a quest'ultima disposizione.

CONCUSSIONE (ART. 317 COD. PEN.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa taluno a dare o a promettere indebitamente a lui o ad un terzo denaro o altra utilità.
Il reato in esame presenta profili di rischio contenuti ai fini del D.Lgs. 231/2001: trattandosi infatti di un reato proprio di soggetti qualificati, la responsabilità dell'Ente potrà ravvisarsi soltanto nei casi in cui un Esponente Aziendale o un Collaboratore Esterno della Società, nell'interesse o a vantaggio della stessa, concorra nel reato del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio, che, approfittando della sua posizione, esiga prestazioni non dovute.

CORRUZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE (ART. 318 COD. PEN.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, per l'esercizio delle sue funzioni, indebitamente riceve per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa.
L'attività del pubblico ufficiale deve dunque estrinsecarsi in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di sua competenza).

CORRUZIONE PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI D'UFFICIO (ART. 319 C.P.)

Tale reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa.
L'attività del pubblico ufficiale deve dunque estrinsecarsi in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara).

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI (ART. 319-BIS COD. PEN.)

Tale disposizione prevede che la pena sia aumentata se il fatto di cui all'art. 319 cod. pen. Ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI (ART. 319-TER COD. PEN.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per favorire o danneggiare una parte in un procedimento giudiziario, si offra o prometta ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio denaro o altra utilità.
Potrà dunque essere chiamata a rispondere del reato la società che, essendo parte in un procedimento giudiziario, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario) al fine di ottenere la positiva definizione del procedimento.
Si evidenzia che, a norma dell'art. 322-bis c.p., alla Pubblica Amministrazione si considera equiparata qualsiasi amministrazione che svolga funzioni analoghe a quelle indicate nell'ambito di organismi comunitari, di altri Stati membri dell'Unione europea, di Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ (ART. 319-QUATER COD.PEN.)

1.Tale fattispecie di reato si verifica nel caso in cui, salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. È punito con la reclusione da tre a otto anni.
In tali ipotesi chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

CORRUZIONE DI PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO SERVIZIO (ART.320 COD. PEN)

Tale disposizione prevede che le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applichino anche all'incaricato di pubblico servizio; quelle di cui all'art. 318 si applichino anche alla persona incaricata di pubblico servizio, qualora rivesta

la qualità di pubblico impiegato. In ogni caso, con riferimento ai tali ipotesi, le pene sono ridotte.

PENE PER IL CORRUTTORE (ART. 321 COD. PEN)

Tale articolo stabilisce che le pene stabilite nel primo comma dell'art. 318, nell'art. 319, nell'art. 319-bis, nell'art. 319-ter e nell'art. 320 in relazione alle suddette ipotesi degli artt. 318 e 319, si applicano anche chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE (ART. 322 COD. PEN)

L'art. 322 c.p. punisce, quando l'accordo corruttivo non si perfeziona, sia il privato che offre o promette denaro o altra utilità al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio per l'esercizio della funzione o dei poteri, sia il pubblico agente che sollecita al privato una promessa o dazione per il medesimo fine. Ai fini del Modello ex d.lgs. 231/2001, rilevano in particolare le ipotesi di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 322 c.p., espressamente richiamate dall'art. 25 d.lgs. 231/2001 tra i reati presupposto.

PECULATO, INDEBITA DESTINAZIONE DI DENARO O COSE MOBILI, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE E ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE DI MEMBRI DELLE CORTI INTERNAZIONALI O DEGLI ORGANI DELLE COMUNITÀ EUROPEE O DI ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI O DI ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E DI FUNZIONARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE E DI STATI ESTERI (ART. 322-BIS COD. PEN.)

L'art. 322-bis c.p. estende ai funzionari e membri di istituzioni dell'Unione europea, di Stati esteri e di organizzazioni o corti internazionali l'applicazione delle fattispecie di peculato, concussione, induzione indebita, corruzione e istigazione alla corruzione previste per i pubblici ufficiali italiani, assimilando tali soggetti, ai fini penali, ai pubblici ufficiali o agli incaricati di pubblico servizio italiani. In particolare si applicano anche a tali soggetti gli artt. 314, 316, 317, 320 e 322, commi 3-4 (lato "passivo"/sollecitazione), nonché gli artt. 319-quater, comma 2, 321 e 322, commi 1-2, quando denaro o altra utilità sono dati, offerti o promessi a costoro (lato "attivo").

TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE (ART. 346 BIS, C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter c.p. e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis c.p., sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis c.p., ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. Lo stesso illecito è contestabile a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità all'intermediario con la Pubblica Amministrazione.
Nella fattispecie in oggetto rientra anche il reato di millantato credito, prima previsto dall'art. 346 c.p. ed oggi confluito all'interno della fattispecie di traffico di influenze illecite. Tale ultimo reato, quindi, è ora integrato non soltanto dal materiale sfruttamento di una relazione concretamente esistente tra il soggetto che si propone come intermediario ed il pubblico ufficiale od incaricato di pubblico servizio, ma anche nel caso in cui il soggetto intermediario si vanti meramente di avere una qualche influenza, in realtà non esistente, su taluno dei soggetti qualificati ai sensi degli artt. 357 e 358 c.p. Di conseguenza, viene altresì prevista la punibilità del privato che si fa convincere dal millantatore a dare o promettere l'utilità indebita.
La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis c.p. in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

TURBATA LIBERTÀ DEGLI INCANTI (ART. 353 C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura in relazione alla condotta di chi con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti.

TURBATA LIBERTÀ DEL PROCEDIMENTO DI SCELTA DEL CONTRAENTE (ART. 353 BIS C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura in relazione alla condotta di chi con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione.

FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE (ART. 356 C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura in relazione a chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali nelle pubbliche forniture.

TRUFFA IN DANNO DELLO STATO, DI ALTRO ENTE PUBBLICO O DELL'UNIONE EUROPEA (ART. 640, COMMI 1 E 2 N. 1, COD. PEN.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea).
Tale reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla P.A. informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione

artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura qualora la truffa di cui sopra sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico o dell'Unione europea.
Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si realizzino artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter, comma 1, cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato, ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea.
In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venga violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.
Il reato di cui all'art. 640-ter cod. pen. è punibile a querela di parte.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis 1 c.p.)

La fattispecie ricorre quando, mediante violenza o minaccia, ovvero tramite offerta o promessa di denaro o di altra utilità, taluno induce la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale — e che ha facoltà di non rispondere — a non deporre oppure a rendere dichiarazioni mendaci.

CAPITOLO 2 AREE DI RISCHIO

L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare le attività "sensibili" (c.d. "Aree di Rischio") ossia di quelle attività aziendali nel cui potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di Reato previste dal Decreto.

Di seguito sono elencate le Aree di Rischio in relazione ai reati contro la Pubblica Amministrazione:

1. partecipazione a procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti agevolati da parte di organismi pubblici italiani o comunitari ed il loro concreto impiego;

2. espletamento di procedure per l'ottenimento di provvedimenti autorizzativi da parte della P.A. per la gestione dello stabilimento (ad es. licenze per lo svolgimento dell'attività);

3. rapporti con autorità doganali, Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate e gli altri Enti competenti in materia fiscale e tributaria, anche in occasione di verifiche, ispezioni ed accertamenti;

4. gestione di rapporti con i funzionari competenti per l'osservanza degli obblighi previsti dalla normativa di riferimento in materia di assunzioni, cessazione del rapporto di lavoro, retribuzioni, ritenute fiscali e contributi previdenziali ed assistenziali relativi al personale dipendente (INPS, INAIL, ASL, Direzione Provinciale del Lavoro, ecc.);

5. rapporti con i Funzionari degli enti competenti nell'ambito dell'espletamento degli adempimenti societari previsti dalla normativa vigente, presso, ad esempio, il Tribunale, la CCIAA, l'Ufficio del Registro, ecc.

6. gestione dei rapporti con le Autorità Pubbliche di Vigilanza (Garante per la Privacy e altri Enti competenti), delle comunicazioni e delle informazioni ad esse dirette;

7. gestione dei rapporti con funzionari pubblici per gli adempimenti prescritti dalla Legge n. 81/2008, anche in occasione di ispezioni/ verifiche (A.S.L., VVFF, Ispettorato del Lavoro, etc.);

8. gestione degli adempimenti in materia ambientale e delle attività legate allo smaltimento dei rifiuti, anche in occasione di ispezioni/ verifiche;

9. più in generale gestione di tutti i rapporti intercorrenti con la P.A. nella conduzione della Società e nella gestione dello stabilimento, anche in caso di verifiche, ispezioni ed accertamenti;

10. gestione dei rapporti con i giudici competenti, con i loro consulenti tecnici e/o ausiliari e con i testimoni, nell'ambito di cause di varia natura o dei relativi ricorsi.

Sono altresì state individuate le seguenti aree da considerare "strumentali" a quelle sopra esaminate in quanto, pur non essendo caratterizzate dall'esistenza di rapporti diretti con la Pubblica Amministrazione, possono costituire supporto e presupposto (finanziario e operativo) per la

commissione dei Reati sopra indicati:

a) acquisto di beni e servizi;
b) gestione del magazzino;
c) assunzione, gestione, formazione del personale e incentivazione;
d) gestione degli sconti e degli omaggi;
e) gestione degli eventi e delle attività di promozione dell'immagine aziendale;
f) assegnazione degli incarichi di consulenza;
g) gestione dei flussi finanziari.

CAPITOLO 3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari del Modello.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree di Rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla presente Parte Speciale al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Reati nei rapporti con la P.A. e nei rapporti con altri soggetti posti in essere dalla Società nell'espletamento dei compiti istituzionali.

Sono Destinatari specifici di questa Parte Speciale:

- Amministratore Unico
- Amministrazione Finanza e Controllo
- Responsabile R&D
- Direzione Marketing & Sales
- Direzione Operativa
- RSPP
- Tutti i soggetti che hanno rapporti diretti con la PA

CAPITOLO 4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO

La presente Parte Speciale prevede – a carico degli Esponenti Aziendali, in via diretta, ed a carico dei Collaboratori Esterni, tramite apposite clausole contrattuali - l'espresso obbligo di:

- assicurare che i suddetti rapporti avvengano nell'assoluto rispetto di:
 - leggi;
 - normative vigenti;
 - principi di lealtà, correttezza e chiarezza;
- assicurare che i rapporti con i funzionari della Pubblica Amministrazione siano gestiti esclusivamente dai soggetti muniti di idonei poteri;
- individuare all'interno della Pubblica Amministrazione il funzionario che, in ragione del proprio incarico specifico, è il soggetto a cui rivolgersi ed assicurare la tracciabilità dei rapporti intrattenuti;
- comunicare, senza ritardo, al proprio responsabile gerarchico e, contestualmente, all'Organismo di Vigilanza eventuali comportamenti posti in essere da persone operanti nell'ambito della controparte pubblica, rivolti ad ottenere favori, elargizioni illecite di danaro od altre utilità, anche nei confronti dei terzi, nonché qualunque criticità o conflitto di interesse che sorga nell'ambito del rapporto con la Pubblica Amministrazione;
- assicurare che la documentazione da inviare alla Pubblica Amministrazione sia prodotta dalle persone competenti in materia e preventivamente identificate;
- assicurare che tutta la documentazione (sia elettronica che cartacea) prodotta nei confronti della Pubblica Amministrazione sia adeguatamente verificata prima dell'invio e l'invio venga autorizzato da soggetti competenti e muniti di idonei poteri di firma/procure;
- tutta la documentazione (sia elettronica che cartacea) prodotta nei confronti della Pubblica Amministrazione sia archiviata dal responsabile competente e conservata per il periodo di tempo previsto dalla normativa vigente;
- assicurare che l'accesso e l'utilizzo dei sistemi informativi della Pubblica Amministrazione o ad essa correlati, avvenga mediante il corretto utilizzo dei codici e delle credenziali da esse forniti. La trasmissione di informazioni e/o documentazione elettronica mediante tali sistemi informativi viene autorizzata da soggetti competenti e muniti di idonei poteri di firma/procure;
- sottoporre all'Amministratore Unico (o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove nominato) o ai soggetti muniti di idonei poteri, in base al sistema di procure e deleghe in essere, la documentazione al fine di verificarla e approvarla prima dell'inoltro alla Pubblica Amministrazione;
- effettuare attività di selezione del personale idonea a garantire che la scelta dei dipendenti sia effettuata sulla base di valutazioni di idoneità tecnica e attitudinale;
- mantenere, nel rapporto con l'Autorità Giudiziaria, un contegno improntato a criteri di trasparenza e fattiva collaborazione, mettendo a disposizione tutte le informazioni, i dati ed i documenti eventualmente richiesti.

- garantire la tracciabilità della formazione degli atti e dei relativi livelli autorizzativi, e ciò a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate.

In conformità a quanto sopra è fatto divieto di:

a) promettere o effettuare elargizioni in denaro a favore di esponenti della P.A. o a soggetti terzi da questi indicati o che abbiano con questi rapporti diretti o indiretti di qualsiasi natura e/o vincoli di parentela o affinità. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di Pubblici Servizi, italiani od esteri (anche in quei paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari o a soggetti da loro indicati, che possa influenzarne la discrezionalità o l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere artistico (ad esempio, la distribuzione di libri d'arte) o l'immagine della Società. I regali offerti – salvo quelli di modico valore - devono essere documentati in modo adeguato per consentire le prescritte verifiche;

b) accordare altri vantaggi di qualsiasi natura in favore di rappresentanti della P.A. che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto a); in particolare non possono essere prese in considerazione:

c) segnalazioni provenienti da esponenti della P.A. ai fini dell'assunzione presso la Società di personale, o comunque dell'interessamento da parte della Società all'assunzione di questo presso terzi;

d) segnalazioni provenienti dalla P.A. relative all'indicazione di Consulenti o *Partner* commerciali, affinché la Società se ne avvalga nello svolgimento della sua attività ovvero li indichi a suoi Consulenti o *Partner*;

e) richieste di sponsorizzazioni, di contributi elettorali, di trattamenti privilegiati provenienti da esponenti della P.A., in particolare se formulate in occasione di specifici affari od operazioni commerciali;

f) distribuire e/o ricevere omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire, secondo quanto previsto dal Codice Etico, ogni forma di regalo offerto o ricevuto, eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale).

g) riconoscere compensi, o effettuare prestazioni, in favore dei Consulenti e *Partner* che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e di compenso ricevuto, alle caratteristiche del rapporto di *partnership* ed alle prassi vigenti in ambito locale;

h) riconoscere compensi in favore dei Fornitori che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di controprestazione;

i) scegliere Collaboratori Esterni o *Partner* per ragioni diverse da quelle connesse alla necessità, professionalità ed economicità e riconoscere ad essi compensi che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto in essere e nel valore effettivo della prestazione;

j) presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;

k) destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari

a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati.

l) accedere senza autorizzazione ai sistemi informatici della Pubblica Amministrazione per ottenere e/o modificare informazioni nell'interesse o a vantaggio della Società;

m) promettere o offrire erogazioni in denaro o di altre utilità a favore di soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari al fine di indurli ad occultare/omettere fatti che possano arrecare pene/sanzioni a Unimolds S.r.l., proteggendo o migliorando la posizione di quest'ultima;

n) indurre un soggetto a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria nel corso di un procedimento penale, attraverso minaccia o violenza (coazione fisica o morale) al fine di occultare/omettere fatti che possano arrecare pene/sanzioni a Unimolds S.r.l.;

o) condizionare o indurre, in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, la volontà dei soggetti chiamati a rispondere all'Autorità Giudiziaria al fine di non rendere dichiarazioni o dichiarare fatti non rispondenti al vero;

p) presentare ai Giudici informazioni non veritiere e/o non complete o eludere obblighi di legge / normativi.

Ai fini dell'attuazione dei principi generali evidenziati nel precedente capitolo, tutti gli Esponenti Aziendali e i Collaboratori Esterni devono attenersi alle seguenti specifiche procedure, nel rispetto altresì delle indicazioni già fornite nella Parte Generale e delle eventuali altre procedure organizzative esistenti, poste a presidio di specifici aspetti dell'attività.

In particolare, occorre procedere, per ciascuna delle Aree di Rischio evidenziate nel Capitolo 2 della presente Parte Speciale, secondo le seguenti indicazioni.

5.1 PARTECIPAZIONE A PROCEDURE PER L'OTTENIMENTO DI FINANZIAMENTI E CONTRIBUTI PUBBLICI O COMUNITARI

La regolamentazione dell'attività nei rapporti con la P.A. prevede quanto segue:

1. individuazione della funzione aziendale (la "**Funzione**") responsabile della specifica attività da svolgere nei confronti della Pubblica Amministrazione;
2. il Responsabile della Funzione interessata dai rapporti con la Pubblica Amministrazione contatta o delega altra persona per iscritto, a contattare l'ente pubblico di riferimento al fine di ottenere i chiarimenti e/o le informazioni necessari per proporre istanze, effettuare depositi, ottenere autorizzazione, espletare gli adempimenti di legge, ottenere finanziamenti, contributi, agevolazioni etc., con obbligo del delegato di riporto dell'esito dell'attività al Responsabile di Funzione, redigendo, se opportuno, report o schede informative delle attività svolte o delle informazioni assunte;
3. Il Responsabile della Funzione interessata coordina le attività necessarie per i singoli adempimenti e/o l'attività nei confronti della P.A., individuando i soggetti - dotati di competenza nella specifica materia - deputati ad effettuare le singole attività e/o autorizzando l'utilizzo di Consulenti Esterni, ove necessario. Ove opportuno, il Responsabile di Funzione prevede l'invio di report periodici sull'attività svolta e lo stato della procedura.
4. Il controllo e la verifica della veridicità e correttezza delle informazioni e dei documenti da inviare alla P.A. (ove possibile) deve essere demandato ad un soggetto diverso da quello che l'ha predisposta.
5. Sono previsti flussi informativi tracciabili tra le Funzioni e i Consulenti Esterni coinvolti in un'ottica di collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento; in caso di riunioni organizzative, di aggiornamento, allineamento e/o chiarimento, di esse, viene redatto un verbale o resoconto scritto.
6. A seconda delle modalità di inoltro, cartacee o telematiche, l'ufficio della Funzione interessata, si occupa della presentazione della domanda all'ente competente, a volte delegando tale onere al Consulente Esterno; l'ufficio della Funzione interessata o il Consulente Esterno hanno l'obbligo di informare il Responsabile della Funzione in merito all'esito della presentazione.
7. L'accesso e l'utilizzo dei sistemi informativi della Pubblica

Amministrazione o ad essa correlati, deve avvenire mediante il corretto utilizzo dei codici e delle credenziali da esse forniti. La trasmissione di informazioni e/o documentazione elettronica mediante tali sistemi informativi viene autorizzata da soggetti competenti e muniti di idonei poteri di firma/procure;

8. Il Responsabile della Funzione interessata, alla notizia positiva della concessione di quanto richiesto (agevolazione, contributo, finanziamento, autorizzazione, licenza, ecc.) ne informa l'Amministratore Unico e le altre Funzioni coinvolte, conserva adeguatamente l'originale e tiene monitorate le eventuali scadenze ivi previste;
9. In caso di erogazione di contributi, finanziamenti o agevolazioni, è fatto divieto di destinare le somme ricevute a scopi diversi da quelli cui erano destinati ed è fatto obbligo alla Funzione competente di redigere la rendicontazione all'autorità competente (ove prevista) in maniera precisa, chiara e veritiera.
10. È previsto un riporto periodico dell'attività svolta verso il responsabile della Funzione competente a gestire tali rapporti, verso l'Amministratore Unico, nonché verso l'OdV per le richieste alla P.A. più rilevanti.
11. I soggetti coinvolti nella predisposizione o trasmissione di comunicazioni e documentazione alla P.A. devono conservare tutta la documentazione prodotta nell'ambito della propria attività, compresa quella trasmessa attraverso supporto telematico, garantendo la tracciabilità delle attività svolte. Deve sempre essere tenuta traccia dell'attività e dei documenti prodotti/inviati dal Consulente Esterno.
12. In caso di diniego da parte della P.A. mancato della erogazione o autorizzazione richieste, la documentazione utilizzata va archiviata dal Responsabile della Funzione interessata con la comunicazione di diniego da parte dell'autorità competente.
13. Al fine di consentire un corretto flusso informativo verso la Pubblica Amministrazione, ciascun documento, rappresentativo di un fatto accaduto e/o di una valutazione operata, ovvero ogni parte di esso suscettibile di autonoma considerazione, deve essere sottoscritto da chi lo ha formato.
14. Nella gestione del contenzioso deve essere deve essere posta massima attenzione affinché informazioni, dati indicati nella documentazione predisposta e le dichiarazioni erse siano corretti e veritieri; la documentazione relativa agli incarichi conferiti e ai documenti giustificativi deve essere conservata in apposito archivio.

5.2 RAPPORTI CON LA P.A. IN CASO DI VISITE O ISPEZIONI PER ACCERTAMENTI O CONTROLLI

1. Viene predisposto e mantenuto aggiornato un elenco di persone che la reception deve contattare in occasione di visite o ispezioni da parte di funzionari della Pubblica Amministrazione; il Destinatario che per primo entri in contattato con la Pubblica Amministrazione deve avvertire il Responsabile della Funzione corrispondente alla funzione aziendale interessata.
2. Viene tenuto un registro in cui sono annotati gli accessi alla Società di terze parti e, in particolare, di Funzionari Pubblici, con indicazione dei

nominativi, dell'orario di accesso e di uscita nonché l'Amministrazione di appartenenza.

3. Il Responsabile di Funzione interessata ovvero altro soggetto dotato di adeguati poteri, riceve il Funzionario pubblico o altro incaricato della visita ispettiva; nel corso delle attività ispettive deve sempre presenziare il Responsabile della Funzione aziendale interessata ovvero soggetti dotati degli adeguati poteri. In occasione di ispezioni i soggetti interessati possono avvalersi, se opportuno, di professionisti esterni, scelti in relazione alla rilevanza e alle implicazioni giuridiche dell'ispezione, anche allo scopo di verificare la legittimità della stessa. La modalità di selezione dei consulenti deve essere appropriatamente documentata, come pure le modalità di gestione e controllo dell'operato di tali professionisti e il pagamento del loro corrispettivo;
4. Se al termine della verifica/accesso è richiesta l'emissione di un PVC (Processo Verbale di Constatazione), chi è autorizzato in base alle deleghe o procure vigenti provvede alla sottoscrizione dello stesso e ad apportare le annotazioni del caso. Conclusa l'ispezione, il Responsabile della Funzione aziendale interessata deve inviare una relazione riepilogativa all'Amministratore Unico e all'OdV.
5. Sulla base dei rilievi mossi all'a Società e degli importi contestati, con il supporto di consulenti esterni alla presenza dell'Amministratore Unico e del Responsabile della Funzione interessata si decide se e come accettare quanto contestato o resistere in tutto o in parte;
6. Se le richieste del PVC sono incontestabili o gli importi contestati sono esigui si accettano i rilevi e si aderisce al PVC dandone comunicazione all'autorità competente, attendendo l'Avviso di Accertamento per il pagamento di quanto dovuto con le relative sanzioni. In tutti gli altri casi vengono esplorate le diverse alternative possibili di conciliazione, ricercando, per il tramite dei consulenti esterni, l'accordo con l'amministrazione competente. L'eventuale transazione e/o conciliazione deve essere condotta da persona munita di apposita procura ad litem con potere di conciliare e transigere la controversia. Se le pretese sono palesemente infondate si resiste e si instaura un contenzioso. Le decisioni vengono prese dal Responsabile della Funzione interessata di concerto con l'Amministratore Unico.
7. Il Responsabile della Funzione interessata è tenuto a conservare un'evidenza documentale delle richieste ricevute, dei verbali predisposti dai funzionari pubblici in occasione delle visite ispettive nonché delle informazioni, dei dati e dei documenti consegnati, resi disponibili e/o comunicati, dei ricorsi presentati, dell'esito del contenzioso, del saldo di quanto dovuto per imposte, sanzioni ed interessi e di tutta la documentazione ricevuta e/o inviata in nome e per conto della Società.
8. Qualora si tratti di accertamenti, ispezioni o verifiche di durata prolungata la compresenza del Responsabile della Funzione aziendale interessata deve essere garantita almeno nelle fasi più qualificanti (quali ad esempio l'apertura e la chiusura dell'ispezione) e, in ogni caso, egli deve partecipare, al termine di ogni giornata, alla verifica del verbale ed alla consegna della documentazione ai funzionari pubblici. Conclusa l'ispezione, il Responsabile della Funzione interessata deve inviare una relazione riepilogativa all'OdV.

5.3 RAPPORTI CON LA P.A. IN OCCASIONE RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONI, LICENZE O PERMESSI

1. Constatata la necessità della Società di dotarsi di specifica autorizzazione, licenza o permesso per lo svolgimento di una determinata attività (es. per la messa in regola di immobili, impianti o

altri beni di proprietà della Società o per qualsiasi altra necessità imposta dalla legge), il Responsabile della Funzione interessata (ad es. Funzione Ricerca e Sviluppo, Funzione Sicurezza e Qualità) contatta. o delega altra persona per iscritto, a contattare l'ente pubblico di riferimento al fine di ottenere le informazioni circa la procedura necessaria per ottenere l'autorizzazione, la licenza o il permesso, con obbligo di riporto dell'esito della ricerca al Responsabile di Funzione, redigendo, se necessario report o scheda informativa.

2. Il Responsabile della Funzione interessata coordina le attività necessarie per l'ottenimento dei titoli autorizzativi, individuando i soggetti deputati ad effettuare le singole attività e/o autorizzando l'utilizzo di consulenti esterni, ove necessario.
3. Il Responsabile della Funzione interessata, anche su richiesta degli incaricati delle singole attività e/o dei Consulenti Esterni, indice se opportuno, riunioni organizzative, di aggiornamento, allineamento e/o chiarimento; di tali riunioni viene redatto un verbale o resoconto scritto.
4. Il soggetto delegato dal Responsabile della Funzione interessata con tempestività, chiarezza, accuratezza e nel rispetto del principio di veridicità, eventualmente avvalendosi di Consulenti Esterni all'uopo incaricati, raccoglie e prepara la documentazione necessarie e predispone la richiesta all'ente rilasciante l'autorizzazione, licenza o permesso.
5. Il Responsabile della Funzione interessata prima dell'invio all'autorità competente controlla la veridicità e correttezza della domanda e della documentazione predisposta, che viene siglata; la domanda viene infine firmata dall'Amministratore Unico o dal soggetto autorizzato in base alle deleghe o procure vigenti e, nell'impossibilità di questi, da altra persona all'uopo delegata e munita dei necessari poteri.
6. A seconda delle modalità di inoltro, cartacee o telematiche, l'ufficio della Funzione interessata si occupa della presentazione della domanda all'Ente, a volte delegando tale onere al Consulente Esterno; l'ufficio della Funzione interessata o il Consulente Esterno hanno l'obbligo di informare il Responsabile della Funzione in merito all'esito della presentazione.
7. Il Responsabile della Funzione interessata, alla notizia positiva che l'autorizzazione, licenza o permesso è stata rilasciata, informa l'Amministratore Unico e le altre Funzioni coinvolte, conserva adeguatamente l'originale e tiene monitorata l'eventuale data di scadenza della stessa.
8. I soggetti coinvolti nella predisposizione o trasmissione di comunicazioni e documentazione devono conservare tutta la documentazione prodotta nell'ambito della propria attività, compresa quella trasmessa attraverso supporto telematico, garantendo al tracciabilità delle attività svolte. Deve sempre essere tenuta traccia dell'attività e dei documenti prodotti/inviati dal consulente esterno.
9. In caso di non ottenimento dell'autorizzazione, licenza o permesso (ovvero al termine di esecuzione dell'incarico avuto con l'ottenimento dell'autorizzazione, permesso o licenza), la documentazione utilizzata viene archiviata dal Responsabile della Funzione interessata con la comunicazione da parte dell'ente.
10. In ogni caso, al fine di consentire un corretto flusso informativo verso la Pubblica Amministrazione, ciascun documento, rappresentativo di un fatto accaduto e/o di una valutazione operata, ovvero ogni parte di esso

suscettibile di autonoma considerazione, deve essere sottoscritto da chi lo ha formato.

5.4 RAPPORTI CON LA P.A. PER INFORMAZIONI, ISTANZE OD ADEMPIMENTI (MATERIA DOGANALE, FISCALE E TRIBUTARIA, PREVIDENZIALE ED ASSISTENZIALE, AMBIENTE E SICUREZZA, PRIVACY, ETC.)

1. Il Responsabile della Funzione interessata dai rapporti con la Pubblica Amministrazione (es. a titolo esemplificativo e non esaustivo, Agenzia delle Dogane, Agenzia delle Entrate, Vigili del Fuoco, INPS, INAIL, Garante della Privacy etc.) contatta o delega altra persona per iscritto, a contattare l'ente pubblico di riferimento al fine di ottenere i chiarimenti e/o le informazioni necessari per proporre istanze, effettuare depositi, ottenere autorizzazione, espletare gli adempimenti di legge etc., con obbligo del delegato di riporto dell'esito della ricerca al Responsabile di Funzione, redigendo, se opportuno, report o schede informative delle attività svolte o delle informazioni assunte.
2. Il Responsabile della Funzione interessata coordina le attività necessarie per i singoli adempimenti e/o l'attività nei confronti della P.A., individuando i soggetti deputati ad effettuare le singole attività e/o autorizzando l'utilizzo di Consulenti Esterni, ove necessario. Ove opportuno, il Responsabile di Funzione prevede l'invio di report periodici sull'attività svolta e lo stato della procedura.
3. Il Responsabile della Funzione interessata, anche su richiesta degli incaricati delle singole attività e/o dei Consulenti Esterni, indice – se opportuno - riunioni organizzative, di aggiornamento, allineamento e/o chiarimento; di tali riunioni viene redatto un verbale o resoconto scritto.
4. Il soggetto delegato dal Responsabile della Funzione interessata con tempestività, chiarezza, accuratezza e nel rispetto del principio di veridicità, eventualmente avvalendosi di Consulenti Esterni all'uopo incaricati, raccoglie e prepara la documentazione necessaria all'adempimento da effettuare.
5. Il Responsabile della Funzione interessata prima dell'invio all'autorità competente controlla la veridicità e correttezza della domanda/documentazione predisposta, che viene siglata; la domanda/documentazione viene infine firmata dall'Amministratore Unico o dal soggetto autorizzato in base alle deleghe o procure vigenti e, nell'impossibilità di questi, da altra persona all'uopo delegata e munita dei necessari poteri.
6. A seconda delle modalità di inoltro, cartacee o telematiche, l'ufficio della Funzione interessata si occupa della presentazione della documentazione/domanda all'ente competente, a volte delegando tale onere al Consulente Esterno; l'ufficio della Funzione interessata o il Consulente Esterno hanno l'obbligo di informare il Responsabile della Funzione in merito all'esito della presentazione.
7. Il Responsabile della Funzione interessata tiene traccia dell'esito delle domande inviate e della documentazione presentata e tiene monitorati eventuali scadenze/termini da rispettare.
8. I soggetti coinvolti nella predisposizione e trasmissione di comunicazioni e documentazione devono conservare tutta la documentazione prodotta nell'ambito della propria attività, compresa quella trasmessa attraverso supporto telematico, garantendo al

tracciabilità delle attività svolte. Deve essere tenuta traccia dell'attività e dei documenti prodotti/inviati dal consulente esterno.

9. In ogni caso, al fine di consentire un corretto flusso informativo verso la Pubblica Amministrazione, ciascun documento, rappresentativo di un fatto accaduto e/o di una valutazione operata, ovvero ogni parte di esso suscettibile di autonoma considerazione, deve essere sottoscritto da chi lo ha formato.

5.5 GESTIONE DEL CONTENZIOSO

È fatto divieto di:

a) promettere o offrire erogazioni in denaro o di altre utilità a favore di soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari al fine di indurli ad occultare/omettere fatti che possano arrecare pene/sanzioni a Unimolds S.r.l., proteggendo o migliorando la posizione di quest'ultima;

b) indurre un soggetto a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria nel corso di un procedimento penale o civile, attraverso minaccia o violenza (coazione fisica o morale) al fine di occultare/omettere fatti che possano arrecare pene/sanzioni a Unimolds S.r.l.;

c) presentare ai Giudici informazioni non veritiere e/o non complete.

5.6 PROCESSI STRUMENTALI

Nei processi strumentali indicati al capitolo 2, vanno rispettate le seguenti regole e procedure.

1. L'assunzione del personale viene effettuata in conformità con le tipologie contrattuali previste dalla normativa e dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili ed in base alle esigenze di Unimolds S.r.l. e le competenze/esperienze del candidato;

2. l'identificazione e quindi la scelta di Fornitori e Consulenti Esterni (inclusi agenti/procacciatori d'affari) è fondata su criteri oggettivi ed avviene mediante valutazione comparativa di più offerte (salvo casi d'urgenza o particolari), al fine di garantire i principi di concorrenza, economicità, trasparenza e correttezza;

3. ove possibile con Fornitori e/o Consulenti Esterni viene formalizzato un contratto scritto con indicazione del compenso/prezzo e/o delle modalità di determinazione del compenso/prezzo nonché l'impegno del Fornitore o Collaboratore al rispetto del Codice Etico, con l'espressa previsione che la violazione delle regole e dei principi di comportamento contenuti nel presente Modello può determinare la risoluzione immediata del rapporto;

4. deve sempre essere verificata prima di ogni pagamento, l'esecuzione dell'attività e la conformità del compenso chiesto a quello pattuito, nonché l'identità tra controparte contrattuale e destinatario del compenso;

5. la gestione dei flussi finanziari deve avvenire nel rispetto di una definizione chiara e precisa dei compiti e delle responsabilità del soggetto deputato alla gestione e di quello deputato al controllo delle risorse finanziarie;
6. vengono previsti ed eseguiti il controllo e la riconciliazione periodica delle somme in entrata ed in uscita;
7. è prevista la tracciabilità dei singoli passaggi in ingresso ed in uscita dei beni dal magazzino che consente l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema, ivi inclusa la gestione dei resi;
8. la gestione degli omaggi deve avenire in conformità alle norme indicate nel Codice Etico.

PARTE SPECIALE B

REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (ART. 24-*BIS* DEL DECRETO)

INDICE PARTE SPECIALE B

	DEFINIZIONI
CAPITOLO 1	I. LA TIPOLOGIA DEI REATI INFORMATICI (ART. 24-*BIS* DEL DECRETO)
CAPITOLO 2	AREE DI RISCHIO
CAPITOLO 3	DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE
CAPITOLO 4	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO
CAPITOLO 5	PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Si rinvia alle definizioni di cui alla Parte Generale, fatte salve le ulteriori definizioni contenute nella presente Parte Speciale.

Per **documento informatico** si intende "*la rappresentazione informatica di atti, fatti, o dati giuridicamente rilevanti*", secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale ex D. Lgs. 82/2005.

Per **sistema informatico** si intende, secondo la Convenzione di Budapest, "*qualsiasi apparecchiatura o rete di apparecchiature interconnesse o collegate, una o più delle quali, attraverso l'esecuzione di un programma per elaboratore, compie un'elaborazione automatica di dati".*

CAPITOLO 1 I. LA TIPOLOGIA DEI REATI INFORMATICI (ART. 24-*BIS* DEL DECRETO)

Per quanto concerne la presente Parte Speciale, si provvede di seguito a fornire una breve descrizione dei Reati in essa contemplati ed indicati all'art. 24-*bis* del Decreto (di seguito i "Reati Informatici"), introdotto dall'art. 7 della Legge 48 del 18 marzo 2008, pubblicata in G.U. n. 80 del 4 aprile 2008, che ha ratificato e dato esecuzione in Italia alla Convenzione di Budapest.

La Convenzione di Budapest è suddivisa nei seguenti quattro capitoli:

1. misure normative di diritto penale sostanziale con la precisazione che le sanzioni da adottare da parte degli Stati devono essere effettive, proporzionate, dissuasive e comprendenti anche pene detentive;
2. misure procedurali che riguardano il perseguimento dei reati contenuti nel capitolo primo;
3. norme di coordinamento in tema di cooperazione internazionale;
4. clausole finali.

A seguito della ratifica ed esecuzione della Convenzione suddetta, dopo l'art. 24 del D. Lgs. 231/01 è stato inserito l'art. 24-*bis* "*Delitti informatici e trattamento illecito di dati*", che ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti ai seguenti Reati Informatici, novellato poi dalla Legge 90/2024:

- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.);
- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico (art. 635-*ter* c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (art. 635-*quinquies* c.p.);

con previsione di sanzioni pecuniarie da duecento a settecento quote e sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma 2 lettere a), b) ed e);

- estorsione mediante le condotte di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-sexies, 635-bis, 635-quater e 635-quinquies c.p. (art. 629 terzo comma c.p.)

con previsione di sanzioni pecuniarie da trecento a ottocento quote e sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma 2 per una durata non inferiore a due anni;

- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* c.p.);
- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-*quater*.1 c.p.);

con previsione di sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote e sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma 2 lettere b) ed e);

- documenti informatici (art. 491-*bis* c.p.);
- frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-*quinquies* c.p.);
- violazioni del «perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1 comma 11 del DL 21.9.2019 n. 105)

con previsione di sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote e sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma 2 lettere c), d) ed e).

Di seguito si analizzano le singole fattispecie.

- **ACCESSO ABUSIVO AD UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO (ART. 615-*TER* C.P.)**

"*Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.*

La pena è della reclusione da due a dieci anni:

1) *se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;*

2) *se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;*

3) *se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al titolare dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.*

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da tre a dieci anni e da quattro a dodici anni.

Nel caso previsto dal primo comma, il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio".

La norma non si limita a tutelare i contenuti personalissimi dei dati raccolti nei sistemi informatici protetti, ma offre una tutela più ampia che si concreta nello "*ius excludendi alios*", quale che sia il contenuto dei dati racchiusi in esso, purché attinente alla sfera di pensiero o all'attività, lavorativa o non, dell'utente; con la conseguenza che la tutela della legge si estende anche agli aspetti economico-patrimoniali dei dati sia che titolare dello "*ius excludendi*" sia persona fisica, sia giuridica, privata o pubblica, o altro ente.

Il delitto di accesso abusivo ad un sistema informatico, che è reato di mera condotta, si perfeziona con la violazione del domicilio informatico e, quindi, con l'introduzione in un sistema costituito da un complesso di apparecchiature che utilizzano tecnologie informatiche, senza che sia necessario che l'intrusione sia effettuata allo scopo di insidiare la riservatezza dei legittimi utenti e che si verifichi un'effettiva lesione alla stessa.

La definizione di "**Sistema Informatico**" contenuta nella Convenzione di Budapest è molto generale e permette di includervi qualsiasi strumento elettronico, informatico o telematico, in rete (gruppo di dispositivi) o anche in grado di lavorare in completa autonomia. In questa definizione rientrano anche dispositivi elettronici che siano dotati di un software che permette il loro funzionamento elaborando delle informazioni (o comandi).
L'articolo 1 della medesima Convenzione di Budapest contiene anche la definizione di "***dato informatico***", che descrive il concetto derivandolo dall'uso: "*qualunque rappresentazione di fatti, informazioni o concetti in forma idonea per l'elaborazione con un sistema informatico, incluso un programma in grado di consentire ad un sistema informativo di svolgere una funzione*".

- **INTERCETTAZIONE, IMPEDIMENTO O INTERRUZIONE ILLECITA DI COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE (ART. 617-*QUATER* C.P.)**

"*Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.*

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso:

1) in danno di taluno dei sistemi informatici o telematici indicati nell'art. 615 ter, terzo comma;
2) in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni o da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema …".

- **DETENZIONE, DIFFUSIONE E INSTALLAZIONE ABUSIVA DI APPARECCHIATURE E DI ALTRI MEZZI ATTI A INTERCETTARE, IMPEDIRE O INTERROMPERE COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE (ART. 617-QUINQUIES C.P.)**

"[I] *Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.*

[II]. Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 2), la pena è della reclusione da due a sei anni. (4) (5)

[III]. Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 1), la pena è della reclusione da tre a otto anni".

- **DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI (ART. 635-BIS C.P.)**

"*[I]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da due a sei anni.*

[II]. La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato.

- **DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI PUBBLICI O DI INTERESSE PUBBLICO (ART. 635-*TER* C.P.)**

"*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, è punito con la reclusione da due a sei anni.*

La pena è della reclusione da tre a otto anni:
1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;
3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al legittimo titolare dei dati o dei programmi informatici (4) .
[III]. La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3."

DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI (ART. 635-*QUATER* C.P.)

"[I]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'art. 635-bis c.p., ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da due a sei anni.

[II]. La pena è' della reclusione da tre a otto anni:
1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità' di operatore del sistema;
2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato.

- **DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI DI PUBBLICO INTERESSE (ART. 635-*QUINQUIES* C.P.)**

"[I]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, compie atti diretti a distruggere, danneggiare o rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblico interesse ovvero ad ostacolarne gravemente il funzionamento è punito con la pena della reclusione da due a sei anni.
[II]. La pena è della reclusione da tre a otto anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici.
[III]. La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3)."

- **ESTORSIONE (ART. 629, COMMA 3 C.P.)**

"*[III]. Chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-sexies, 635-bis, 635-quater e 635-quinquies ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 10.000. La pena è della reclusione da otto a ventidue anni e della multa da euro 6.000 a euro 18.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628 nonché nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età' o per infermità.*"

- **ART. 615 QUATER - DETENZIONE, DIFFUSIONE E INSTALLAZIONE ABUSIVA DI APPARECCHIATURE, CODICI E ALTRI MEZZI ATTI ALL'ACCESSO A SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI**

"[*I]. Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a 5.164 euro.*
[II]. La pena è della reclusione da due anni a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1).

[III]. La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma".

- **ART. 635 QUATER1 – DETENZIONE, DIFFUSIONE E INSTALLAZIONE ABUSIVA DI APPARECCHIATURE, DISPOSITIVI O PROGRAMMI INFORMATICI DIRETTI A DANNEGGIARE O INTERROMPERE UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO**

[I]. Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 10.329.
[II]. La pena è della reclusione da due a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1).
[III]. La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma."

- **DOCUMENTI INFORMATICI (ART. 491-*BIS* C.P.)**

"*Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici*".

- **FRODE INFORMATICA DEL CERTIFICATORE DI FIRMA ELETTRONICA (ART. 640-*QUINQUIES* C.P.)**

"Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a se o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro".

- **VIOLAZIONI DEL «PERIMETRO DI SICUREZZA NAZIONALE CIBERNETICA» (ART. 1 COMMA 11 D.L. 21-9-2019 N. 105)**

"*11. Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni.*"

Il DL 105 del 21 settembre 2019, ha istituito il c.d. "perimetro di sicurezza nazionale cibernetica", volto ad "*assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori nazionali, pubblici e privati, da cui dipende l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato, ovvero la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione, anche parziali, ovvero utilizzo improprio,*

possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale" (art. 1 comma 1 del decreto citato).
Il decreto prevede (art. 1 comma 11) quale illecito penale il fornire informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici impiegati (art. 1 comma 2 lett. b), o ai fini delle comunicazioni preventive al Centro di valutazione e certificazione nazionale o CVCN (art. 1 comma 6 lett. a), o per lo svolgimento di specifiche attività ispettive e di vigilanza (comma 6 lett. c) ovvero omettere di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto.
Il tutto allo scopo di ostacolare o condizionare – secondo lo schema penalistico del dolo specifico – l'espletamento dei procedimenti, descritti nello stesso art. 1 citato, per i quali è imposto l'obbligo di verità.

- **D.LGS. 4 SETTEMBRE 2024, N. 138 CHE HA RECEPITO LA DIRETTIVA (UE) 2022/2555, RELATIVA A MISURE PER UN LIVELLO COMUNE ELEVATO DI CIBERSICUREZZA NELL'UNIONE (CD. NIS2)**

Il Decreto 138/2024 non ha introdotto nuovi Reati presupposto ai sensi del D. Lgs 231/2001; ciononostante, anche con le relative determine di attuazione di ACN, tale normativa impatta in modo indiretto sul rischio di responsabilità amministrativa delle società che rientrano nel suo ambito applicativo, perché impone obblighi di cyber-sicurezza e flussi informativi verso ACN e CSIRT Italia.
La normativa NIS2 impone, infatti, a soggetti quali Unimolds S.r.l. l'adozione di misure tecniche-organizzative di gestione del rischio nonché misure di sicurezza, obblighi di notifica degli incidenti all'autorità pubblica competente e di cooperazione con le autorità di controllo preposte.
Ciò posto, la violazione degli obblighi imposti dalla normativa NIS2, se dovesse avere quale conseguenza la commissione di uno dei Reati presupposto previsti dall'art. 24bis c.p., potrebbe a sua volta integrare una fattispecie rilevante ai fini del Decreto, anche tenuto conto del disposto di cui all'art 40 c.p..

I rischi relativi ai reati sopra considerati riguardano da un lato l'area della gestione e del monitoraggio dei dati nonché dell'utilizzo dei sistemi informativi e, dall'altro lato, i processi relativi al rilascio ed utilizzo di carte di credito o altri mezzi di pagamento diversi dal denaro; è dunque possibile ricondurre alle seguenti categorie gli eventi che possono generare danni che comportano pericoli per la sicurezza:

1. eventi cagionati dai dipendenti, che possono consistere in: sottrazione di credenziali di autenticazione, carenza di consapevolezza, disattenzione o incuria, comportamenti sleali o fraudolenti, errore materiale;

2. eventi determinati dall'utilizzo di strumenti: azione di virus informatici, *spamming,* malfunzionamento, indisponibilità o degrado degli strumenti, accessi esterni non autorizzati, intercettazione di informazioni in rete;

3. adozione e adeguata implementazione e monitoraggio di idonee misure di sicurezza dei sistemi informativi e di rete della Società.

CAPITOLO 3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari come già definiti nella Parte Generale.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tali soggetti, nella misura in cui possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree di Rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Reati Informatici pur tenendo conto della diversa posizione di ciascuno dei soggetti stessi nei confronti della Società e, quindi, della diversità dei loro obblighi come specificati nel Modello.

Sono Destinatari specifici di questa Parte Speciale:

- Amministratore Unico
- Personale area IT
- Tutt gli utilizzatori dei sistemi informatici

CAPITOLO 4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO

Sulla base degli standard di riferimento internazionali, per sistema aziendale di sicurezza informatica si intende l'insieme delle misure tecniche e organizzative volte ad assicurare la protezione dell'integrità, della disponibilità, della confidenzialità dell'informazione automatizzata e delle risorse usate per acquisire, memorizzare, elaborare e comunicare tale informazione.

Secondo tale approccio, gli obiettivi fondamentali della sicurezza informatica che Unimolds S.r.l. si pone sono i seguenti:

- **Riservatezza**: garanzia che un determinato dato sia preservato da accessi impropri e sia utilizzato esclusivamente dai soggetti autorizzati. Le informazioni riservate devono essere protette sia nella fase di trasmissione sia nella fase di memorizzazione/conservazione, in modo tale che l'informazione sia accessibile esclusivamente a coloro i quali sono autorizzati a conoscerla;
- **Integrità**: garanzia che ogni dato aziendale sia realmente quello originariamente immesso nel sistema informatico e sia stato modificato esclusivamente in modo legittimo. Si deve garantire che le informazioni vengano da un lato protette da intrusioni esterne e dall'altro trattate in modo tale che non possano essere manomesse o modificate da soggetti non autorizzati;
- **Disponibilità**: garanzia di reperibilità di dati aziendali in funzione delle esigenze di continuità dei processi e nel rispetto delle norme che ne impongono la conservazione storica.
- **Tracciabilità**: ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile *ex post*, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate.

Pertanto, la Società deve:

1. porre in essere politiche costanti di analisi dei rischi e di sicurezza dei sistemi informativi e di rete;
2. individuare, programmare ed effettuare, interventi necessari ad adeguare i livelli di sicurezza del sistema informativo della Società, proporzionati al rischio rilevato;
3. garantire la sicurezza dell'acquisizione, dello sviluppo e della manutenzione dei sistemi informativi e di rete, ivi comprese la gestione delle vulnerabilità;
4. adottare politiche e procedure per valutare l'efficacia delle misure di gestione dei rischi per la sicurezza informatica;
5. implementare un adeguato sistema che garantisca, la continuità operativa in caso di incidente, la gestione di backup, il ripristino in caso di disastro, ove possibile, e la gestione delle crisi;
6. garantire la sicurezza della catena di approvvigionamento, ed in particolare gli aspetti relativi alla sicurezza riguardanti i rapporti tra

ciascun soggetto e i suoi diretti fornitori o fornitori di servizi;

7. garantire politiche di formazione periodica del personale in materia di sicurezza informatica;
8. adottare politiche di controllo degli accessi e della corretta gestione dei beni aziendali.

Al fine di prevenir i Reati Informatici, è fatto divieto a tutti i Destinatari, in particolare, di:

a) alterare documenti informatici, pubblici o privati, aventi efficacia probatoria;

b) accedere abusivamente al sistema informatico o telematico di soggetti pubblici o privati;

c) accedere abusivamente al proprio sistema informatico o telematico al fine di alterare e/o cancellare dati e/o informazioni;

d) detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso a un sistema informatico o telematico di soggetti concorrenti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate;

e) detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso al proprio sistema informatico o telematico al fine di acquisire informazioni riservate;

f) svolgere attività di approvvigionamento e/o produzione e/o diffusione di apparecchiature e/o software allo scopo di danneggiare un sistema informatico o telematico, di soggetti, pubblici o privati, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento;

g) svolgere attività fraudolenta di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico di soggetti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate;

h) installare apparecchiature per l'intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni di soggetti pubblici o privati;

i) svolgere attività di modifica e/o cancellazione di dati, informazioni o programmi di soggetti privati o soggetti pubblici o comunque di pubblica utilità;

j) svolgere attività di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici o telematici altrui;

k) distruggere, danneggiare, rendere inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

CAPITOLO 5 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo, oltre che dei principi generali contenuti nella parte generale del presente Modello, nel disciplinare la fattispecie di attività sensibile di seguito descritta dovranno essere osservati anche i seguenti principi di riferimento.

La gestione e il monitoraggio degli accessi ai sistemi informatici e telematici deve essere disciplinata come segue:

I. La **gestione del rischio informatico** si sviluppa nelle seguenti fasi:

1. identificazione e classificazione delle risorse e individuazione delle relative vulnerabilità ovvero delle carenze di protezione relativamente a una determinata minaccia, con riferimento alle seguenti componenti:
 - infrastrutture (incluse quelle tecnologiche quali le reti e gli impianti),
 - hardware,
 - software,
 - documentazione,
 - dati/informazioni,
 - risorse umane;

2. individuazione delle minacce, interne ed esterne, cui possono essere esposte le risorse, raggruppabili nelle seguenti tipologie:
 - errori e malfunzionamenti,
 - frodi e furti,
 - software dannoso,
 - danneggiamenti fisici,
 - sovraccarico del sistema,
 - mancato rispetto della legislazione vigente;

3. individuazione dei danni che possono derivare dal concretizzarsi delle minacce, tenendo conto della loro probabilità di accadimento;

4. identificazione delle possibili contromisure;

5. effettuazione di un'analisi costi/benefici degli investimenti per l'adozione delle contromisure;

6. definizione di un piano di azioni preventive e correttive da porre in essere e da rivedere periodicamente in relazione ai rischi che si intendono contrastare;

7. documentazione e accettazione del rischio residuo

8. Implementazione delle azioni preventive e correttive programmate e delle revisioni periodiche

9. progettazione, realizzazione/test e gestione di un sistema di protezione preventivo;

10. Proceduralizzazione e espletamento di attività di analisi degli eventi registrati volte a rilevare e a segnalare eventi anomali che, discostandosi

da standard, soglie e prassi stabilite, possono essere indicativi di eventuali minacce.

11. Definizione di un sistema di emergenza, ovvero predisposizione di tutte le procedure tecnico/organizzative per poter affrontare stati di emergenza e garantire la business continuity attraverso meccanismi di superamento di situazioni anomale.

12. Previsione e attuazione di processi e meccanismi che garantiscono la ridondanza delle risorse al fine di un loro ripristino in tempi brevi in caso di indisponibilità dei supporti.

13. Protezione del trasferimento dati al fine di assicurare riservatezza, integrità e disponibilità ai canali trasmissivi e alle componenti di networking.

14. attuazione di una politica di formazione e/o di comunicazione inerente alla sicurezza informatica volta a sensibilizzare tutti gli utenti e/o particolari figure professionali.

II. La **gestione e il monitoraggio degli accessi ai sistemi informatici e telematici** viene disciplinata come segue:

1. chiara attribuzione di compiti e responsabilità in materia di gestione dei sistemi informatici e telematici e indicazione dei corretti comportamenti individuali;

2. costituzione di un polo di competenza in azienda che sia in grado di fornire il necessario supporto consulenziale e specialistico per affrontare le problematiche del trattamento dei dati personali e della tutela legale del software;

3. applicazione di misure specifiche per garantire la controllabilità e la verificabilità dei processi, anche sotto il profilo della riconducibilità in capo a singoli soggetti delle azioni compiute.

4. applicazione di misure specifiche per garantire la controllabilità e la verificabilità dei software e programmi utilizzati sui beni aziendali.
 -
5. Predisposizione e attuazione di una policy aziendale che stabilisce:
 - le modalità secondo le quali i vari utenti possono accedere alle applicazioni, dati e programmi e
 - un insieme di procedure di controllo idonee a verificare se l'accesso è consentito o negato in base alle suddette regole e a verificare il corretto funzionamento delle regole di disabilitazione delle porte non attive.

6. Attuazione di un sistema di protezione idoneo a identificare e autenticare univocamente gli utenti che intendono ottenere l'accesso a un sistema elaborativo o trasmissivo. L'identificazione e l'autenticazione devono essere effettuate prima di ulteriori interazioni operative tra il sistema e l'utente; le relative informazioni devono essere memorizzate e devono essere accessibili solo dagli utenti autorizzati.

7. Attuazione di un sistema di accesso logico idoneo a controllare l'uso delle risorse da parte dei processi e degli utenti che si esplichi attraverso la verifica e la gestione dei diritti d'accesso.

8. Attuazione di un sistema che prevede il tracciamento delle operazioni che possono influenzare la sicurezza dei dati critici.

9. Previsione di strumenti per il riutilizzo di supporti di memoria in condizioni di sicurezza (cancellazione o inizializzazione di supporti riutilizzabili al fine di permetterne il riutilizzo senza problemi di sicurezza).

10. Redazione, diffusione e conservazione dei documenti normativi, tecnici e di indirizzo necessari per un corretto utilizzo del sistema informatico da parte degli utenti e per una efficiente amministrazione della sicurezza da parte delle funzioni aziendali a ciò preposte.

11. Gestione e controllo della sicurezza fisica degli ambienti e delle risorse che vi operano che contempli una puntuale conoscenza dei beni (materiali e immateriali) che costituiscono il patrimonio dell'azienda oggetto di protezione (risorse tecnologiche e informazioni).

III. Nell'**utilizzo dei sistemi informativi e telematici aziendali** è fatto obbligo a tutti gli utenti di:

1. utilizzare le informazioni, le applicazioni e le apparecchiature esclusivamente per motivi di ufficio ed in conformità alle procedure aziendali;
2. non prestare o cedere a terzi qualsiasi apparecchiatura informatica, senza la preventiva autorizzazione dal competente Responsabile dei Sistemi Informativi di Unimolds S.r.l.;
3. in caso di smarrimento o furto, informare tempestivamente il Responsabile aziendale dei Sistemi Informativi e gli uffici amministrativi e presentare denuncia all'Autorità Giudiziaria preposta;
4. evitare di introdurre e/o conservare in azienda (in forma cartacea, informatica e mediante utilizzo di strumenti aziendali), a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione, documentazione e/o materiale informatico di natura riservata e di proprietà di terzi, salvo acquisiti con il loro espresso consenso nonché applicazioni/software che non siano state preventivamente approvate dall'Area Sistemi Informativi o la cui provenienza sia dubbia;
5. evitare di trasferire all'esterno della Società e/o trasmettere files elettronici, documenti, o qualsiasi altra documentazione riservata di proprietà della Società stessa, se non per finalità strettamente attinenti allo svolgimento delle proprie mansioni e, comunque, previa autorizzazione del proprio Responsabile;
6. evitare di lasciare incustodito e/o accessibile ad altri il proprio PC oppure consentire l'utilizzo dello stesso ad altre persone (famigliari, amici, ecc.);
7. evitare l'utilizzo di passwords di altri utenti aziendali, neppure per l'accesso ad aree protette in nome e per conto dello stesso, salvo espressa autorizzazione del competente Responsabile dei Sistemi Informativi di Unimolds S.r.l.; qualora l'utente venisse a conoscenza della password di altro utente, è tenuto a darne immediata notizia all'Area Sistemi Informativi;
8. rispettare le procedure aziendali e gli standard previsti per l'utilizzo delle risorse informatiche, segnalando senza ritardo alle funzioni

competenti eventuali utilizzi e/o funzionamenti anomali delle risorse informatiche;

9. evitare l'utilizzo di strumenti software e/o hardware atti a intercettare, falsificare, alterare o sopprimere il contenuto di comunicazioni e/o documenti informatici;
10. utilizzare la connessione a Internet per gli scopi e il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività aziendali che hanno reso necessario il collegamento;
11. rispettare le procedure e gli standard previsti, segnalando senza ritardo alle funzioni competenti eventuali utilizzi e/o funzionamenti anomali delle risorse informatiche;
12. impiegare sulle apparecchiature della Società solo prodotti ufficialmente acquisiti dalla Società stessa;
13. astenersi dall'effettuare copie non specificamente autorizzate di dati e di software;
14. astenersi dall'utilizzare gli strumenti informatici a disposizione al di fuori delle prescritte autorizzazioni;
15. osservare ogni altra norma specifica riguardante gli accessi ai sistemi e la protezione del patrimonio di dati e applicazioni della Società;
16. osservare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza aziendali per la protezione e il controllo dei sistemi informatici.

PARTE SPECIALE C

REATI SOCIETARI
(ART. 25 -*TER* DEL DECRETO)

INDICE PARTE SPECIALE C

DEFINIZIONI

CAPITOLO 1 LE TIPOLOGIE DEI REATI SOCIETARI (ART. 25-TER DEL DECRETO)

CAPITOLO 2 AREE DI RISCHIO

CAPITOLO 3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

CAPITOLO 4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO

CAPITOLO 5 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

5.1 PREDISPOSIZIONE DEI BILANCI, DELLE RELAZIONI E DELLE ALTRE COMUNICAZIONI SOCIALI PREVISTE DALLA LEGGE

5.2 GESTIONE DELLA CONTABILITÀ GENERALE E DELLE CONNESSE ATTIVITÀ DI REGISTRAZIONE

5.3 PREDISPOSIZIONE E DIVULGAZIONE VERSO L'ESTERNO DI DATI E NOTIZIE RELATIVI A UNIMOLDS S.R.L.

5.4 GESTIONE DEI RAPPORTI CON GLI ORGANI DI CONTROLLO SOCIETARI E LE AUTORITÀ TERZE

5.5 GESTIONE DELLE OPERAZIONI SUL CAPITALE E/O DESTINAZIONE DI UTILE E RISERVE

5.6 GESTIONE DELLE ATTIVITÀ ASSEMBLEARI

5.7 GESTIONE DEI RAPPORTI CON CONTROPARTI TERZE

Si rinvia alle definizioni di cui alla Parte Generale, fatte salve le ulteriori definizioni contenute nella presente Parte Speciale.

CAPITOLO 1 LA TIPOLOGIA DEI REATI SOCIETARI (ART. 25 - *TER* DEL DECRETO)

L'art. 25-*ter* del Decreto prevede che:
1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;

b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;

d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;

e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicentosessanta quote;

f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a seicentosessanta quote;

g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;

n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;

p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;

q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;

r) per il delitto di aggiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;

s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì e sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2;

s-ter) per il delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote.

3. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Di seguito si fornisce una breve descrizione dei reati richiamati dall'art. 25-*ter* del Decreto (di seguito i "Reati Societari).

1. FALSITA' IN COMUNICAZIONI, PROSPETTI E RELAZIONI

▪ *FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI (ARTT. 2621, 2621 BIS E 2622 C.C.)*

L'ipotesi di reato di cui all'art. 2621 c.c. si configura nel caso in cui, fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero, ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.
Il medesimo articolo punisce allo stesso modo tali soggetti "*anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi*".
Con la legge 69/2015, sono state eliminate le soglie di punibilità, ma è stato introdotto il reato di false comunicazioni sociali con fatti di lieve entità (2621 bis c.c.).

L'ipotesi di reato di cui all'art. 2622 c.c. configura la medesima ipotesi delittuosa di cui all'art. 2621 c.c, con pene aggravate qualora riguardi società che: i) siano emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, ii) siano emittenti di strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, iii) siano emittenti di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano, iv) controllino società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea e v) facciano appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

I reati di cui agli articoli 2621, 2621 bis e 2622 cod. civ. si realizzano:

(i) tramite l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ovvero

(ii) mediante l'omissione nei medesimi documenti di fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge, riguardo alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene.

La condotta (commissiva od omissiva) sopra descritta deve essere realizzata con l'intenzione di ingannare i terzi e deve inoltre risultare idonea a trarre in errore i destinatari delle indicate comunicazioni sociali.

Le fattispecie di reato in esame conservano la natura di "*reato proprio*" (in quanto realizzabile unicamente da soggetti qualificati, ossia gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori.

▪ *FALSO IN PROSPETTO (ART. 173-BIS TUF)*

Integra tale reato chiunque, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari e con l'intenzione di ingannarli.

Si tratta di un reato analogo a quello di false comunicazioni sociali, contemplando una fattispecie contravvenzionale di pericolo concreto per le ipotesi in cui dalla falsità non derivi un danno patrimoniale per i destinatari del prospetto, ed una fattispecie delittuosa per l'eventualità che il danno si verifichi.

Al riguardo, si precisa che:

- deve sussistere la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto;
- la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i destinatari del prospetto;
- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o altri un ingiusto profitto.

2. TUTELA PENALE DEL CAPITALE SOCIALE

- ***INDEBITA RESTITUZIONE DEI CONFERIMENTI (ART. 2626 C.C.)***

Tale ipotesi di reato consiste nel procedere, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, alla restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o alla liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori. La legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della restituzione o della liberazione, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

- ***ILLEGALE RIPARTIZIONE DEGLI UTILI O DELLE RISERVE (ART. 2627 C.C.)***

Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nella ripartizione di riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. La legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della ripartizione degli utili o delle riserve, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

- ***ILLECITE OPERAZIONI SULLE AZIONI O QUOTE SOCIALI O DELLA SOCIETÀ CONTROLLANTE (ART. 2628 C.C.)***

Tale ipotesi di reato consiste nel procedere – fuori dai casi consentiti dalla legge – all'acquisto od alla sottoscrizione di azioni o quote emesse dalla società (o dalla società controllante) che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si fa presente che, se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. Inoltre, è configurabile una responsabilità a titolo di concorso degli amministratori della controllante con quelli della controllata, nell'ipotesi in cui le operazioni illecite sulle azioni della controllante medesima siano effettuate da questi ultimi su istigazione dei primi.

- ***OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI (ART. 2629 C.C.)***

Tale ipotesi di reato consiste nell'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o di fusioni con altra società o di scissioni, tali da cagionare danno ai creditori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Il reato è punibile a querela di parte.

Soggetti attivi del reato sono, anche in questo caso, gli amministratori.

- ***FORMAZIONE FITTIZIA DEL CAPITALE (ART. 2632 C.C.)***

Tale ipotesi di reato è integrata dalle seguenti condotte:

a) formazione o aumento in modo fittizio del capitale sociale, anche in parte, mediante attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale;
b) sottoscrizione reciproca di azioni o quote;
c) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori ed i soci conferenti.

- ***INDEBITA RIPARTIZIONE DEI BENI SOCIALI DA PARTE DEI LIQUIDATORI (ART. 2633 C.C.)***

Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Si fa presente che:
- il reato è perseguibile a querela della persona offesa;
- il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono esclusivamente i liquidatori.

3. TUTELA PENALE DEL REGOLARE FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETÀ

- ***IMPEDITO CONTROLLO (ART. 2625 C.C.)***

Tale ipotesi di reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti o con altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali. Per tali ipotesi è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria.

Le sanzioni sono maggiorate (con reclusione fino ad 1 anno raddoppiata per le società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro stato dell'Unione europea) qualora tale condotta abbia cagionato un danno ai soci. In tal caso il reato è punibile solo a querela di parte.

L'illecito può essere commesso esclusivamente dagli amministratori.

- ***ILLECITA INFLUENZA SULLA ASSEMBLEA (ART. 2636 C.C.)***

Tale ipotesi di reato consiste nel determinare la maggioranza in assemblea con atti simulati o fraudolenti, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Il reato è costruito come un reato comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

- ***CORRUZIONE TRA PRIVATI (ART. 2635 COMMA 3° C.C.)***

La fattispecie rilevante ai fini della responsabilità della Società è quella stabilita al comma 3° dell'articolo 2635 c.c.
La disposizione richiamata punisce il soggetto privato (corruttore) che, anche per interposta persona, dà o promette denaro o altra utilità a determinati soggetti di un'altra società quali amministratori, direttori generali, dirigenti, preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, nonché soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza dei predetti soggetti affinché questi compiano od omettano atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.
La condotta punita è stata estesa, oltre che alla sollecitazione e ricezione, anche all'accettazione della promessa di ricevere denaro o altra utilità non dovuti. La finalità del reato è quella di compiere od omettere un atto in violazione degli obblighi dell'ufficio o di fedeltà e non è più richiesta la prova di un danno per la società.
Il Reato è procedibile a querela di parte, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza.
Rilevante ai fini della responsabilità della Società è anche il reato di istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c. comma 1).
Rimane punito ex D. Lgs 231/2001 solo l'ente che abbia commesso corruzione attiva.

4. TUTELA PENALE CONTRO LE FRODI

- ***AGGIOTAGGIO (ART. 2637 C.C.)***

Tale ipotesi di reato consiste nel diffondere notizie false ovvero nel realizzare operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero nell'incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.
Anche questo è un reato comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

5. TUTELA PENALE DELLE FUNZIONI DI VIGILANZA

- ***OSTACOLO ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLE AUTORITÀ PUBBLICHE DI VIGILANZA (ART. 2638 C.C.)***

Si tratta di un'ipotesi di reato che può essere realizzata con due condotte distinte:

- la prima (i) attraverso l'esposizione nelle comunicazioni previste dalla legge alle Autorità pubbliche di Vigilanza (al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di queste ultime) di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero (ii) mediante l'occultamento, con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati e concernenti la medesima situazione economica, patrimoniale o finanziaria. La responsabilità sussiste anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;

- la seconda si realizza con il semplice ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza svolte da parte di pubbliche Autorità, attuato consapevolmente ed in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle Autorità medesime.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori; tale ipotesi si distingue dunque dal reato comune previsto dall'art. 170- *bis* del TUF, non compreso nell'elenco di cui all'art. 25-*ter* del Decreto, che sanziona il comportamento di "chiunque", fuori dai casi previsti dall'art. 2638 c.c., ostacoli le funzioni di vigilanza attribuite alla Consob.

- ***FALSE O OMESSE DICHIARAZIONI PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO PRELIMINARE PREVISTO DALLA NORMATIVA ATTUATIVA DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/2121, DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 27 NOVEMBRE 2019***

Il delitto in oggetto concerne le false o omesse dichiarazioni/informazioni e la falsificazione/alterazione documentale rese al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del "certificato preliminare" ex art. 29 D. Lgs. 2 marzo 2023, n. 19, certificato che, nelle operazioni societarie transfrontaliere (trasformazioni/fusioni/scissioni), attesta il regolare adempimento delle formalità preliminari e costituisce snodo indispensabile per il successivo controllo di legalità e per la prosecuzione della procedura (in difetto del certificato, non può rilasciarsi l'attestazione di legalità).

CAPITOLO 2 AREE DI RISCHIO

In relazione ai Reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio ai fini della presente Parte Speciale del Modello risultano essere le seguenti:

1. la redazione ed approvazione dei bilanci d'esercizio e di ogni altra comunicazione diretta ai soci ovvero al pubblico in generale riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;

2. la predisposizione e divulgazione verso l'esterno (con particolare riferimento alla stampa e agli altri organi di informazione e pubblicità) di dati o notizie (anche ulteriori rispetto a quelli di cui al punto 1 e relativi comunque alla Società);

3. la gestione dei rapporti con i Soci, il Collegio Sindacale/Sindaco Unico e i Revisori (ove nominati);

4. la gestione di operazioni straordinarie concernenti, a titolo indicativo e non esaustivo, conferimenti, distribuzione di utili o riserve, sottoscrizione od acquisto di azioni o quote sociali, operazioni sul capitale sociale, fusioni e scissioni, riparto dei beni in sede di liquidazione;

5. il compimento di operazioni di significativo rilievo concluse sia con soggetti terzi che con parti correlate.

CAPITOLO 3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

Destinatari della presente Parte Speciale sono non soltanto l'Amministratore Unico, i Sindaci, i Responsabili Interni (o *Process Owner*), i revisori e i liquidatori (se nominati), soggetti particolarmente coinvolti nello svolgimento delle attività a rischio sopra descritte, ma altresì tutti coloro che, operando a qualsiasi titolo in tali aree, possano comunque, direttamente o indirettamente, commettere o agevolare la commissione dei reati sopra indicati.

Sono Destinatari specifici di questa Parte Speciale:

- Amministratore Unico
- Personale area Amministrazione
- Personale area Marketing & Sales
- Personale area Acquisti

Sono altresì destinatari della presente Parte Speciale i Consulenti, i Collaboratori Esterni e i Partner che operano nelle Aree di Rischio, ai quali deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte della Società la cui conoscenza e il cui rispetto costituirà obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

CAPITOLO 4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO

Coerentemente con i principi indicati nella Parte Generale del presente Modello e del Codice Etico e con i principi di comportamento indicati nelle altre Parti Speciali, nello svolgimento delle Attività a Rischio, tutti i Destinatari del Modello, anche tramite i Consulenti Esterni, sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento.

Ai Destinatari della presente Parte Speciale è fatto obbligo di:

1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge, dei regolamenti, dei principi contabili applicativi e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Unimolds S.r.l.;
2. osservare le regole di corretta, completa e trasparente registrazione contabile, secondo i criteri indicati dalla legge e dai principi contabili adottati;
3. garantire la tempestività, l'accuratezza e il rispetto del principio di competenza nell'effettuazione delle registrazioni contabili;
4. assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
5. osservare le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
6. disciplinare le operazioni di riduzione del capitale sociale, fusione e scissione societaria;
7. operare con trasparenza, collaborazione, chiarezza, correttezza ed imparzialità nei rapporti con i soggetti titolati per legge o per regolamentazione aziendale ad esercitare il controllo delle attività sociali (Autorità di Controllo, Autorità Giudiziaria, Soci, Collegio Sindacale/Sindaco Unico, Organismo di Vigilanza, Revisori e organi ed organismi di controllo in genere, ove nominati);
8. garantire, nei limiti del possibile la segregazione delle funzioni;
9. garantire la tracciabilità delle operazioni effettuate e la loro corretta archiviazione.

Viceversa, è fatto divieto di:

a) porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di controllo degli organi preposti ivi compreso predisporre comunicazioni sociali che attestino il falso sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società nonché omettere dati ed informazione imposti dalla legge sulla stessa;

b) omettere comunicazioni di conflitti di interessi, tali da poter inficiare le scelte dell'Amministratore Unico (o del Consiglio di Amministrazione, ove nominato), in merito ad operazioni di carattere ordinario e/o straordinario;

c) determinare o influenzare illecitamente, tramite atti simulati o fraudolenti che si propongano di alterare artificiosamente il normale e corretto procedimento di formazione della volontà dell'Organo Amministrativo, l'assunzione delle delibere dello stesso;

d) compiere operazioni simulate oggettivamente e soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o altri mezzi fraudolenti idonei ad

ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria;

e) porre in essere comportamenti che impediscano, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, ovvero ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte del Socio, del Collegio Sindacale/Sindaco Unico e/o del Revisore contabile, ove nominati;

f) porre in essere comportamenti che ostacolino l'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza;

g) ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;

h) effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;

i) procedere ad aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo quote per un valore inferiore al loro valore nominale;

j) effettuare operazioni di natura straordinaria senza che ciò appaia giustificato da obiettive esigenze o dall'attività aziendale svolta e per importi palesemente sproporzionati a quelli di mercato;

k) omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti degli enti pubblici ed autorità di vigilanza e controllo cui è soggetta l'attività aziendale, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette autorità;

l) diffondere, anche attraverso giornali, telegiornali, programmi televisivi o comunicazioni commerciali, notizie false, idonee a provocare una sensibile alterazione non regolare del prezzo - al rialzo o al ribasso - di strumenti finanziari non quotati o comunque per i quali non sia stata presentata richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato.

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo, oltre che dei principi generali contenuti nella parte generale del presente Modello, nel disciplinare la fattispecie di attività sensibili di seguito descritte dovranno essere osservati anche i seguenti principi di riferimento.

5.1 PREDISPOSIZIONE DEI BILANCI, DELLE RELAZIONI E DELLE ALTRE COMUNICAZIONI SOCIALI PREVISTE DALLA LEGGE

L'attività di redazione del bilancio annuale, delle relazioni e di tutte le comunicazioni richieste dalla legge, deve avvenire nel rispetto dei principi e protocolli specifici sotto indicati:

1. il Responsabile dell'amministrazione informa il personale coinvolto in attività di predisposizione dei documenti di bilancio, circa la normativa che definisce i principi contabili da adottare per la definizione delle informazioni e dei dati sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Unimolds S.r.l., nonché le modalità operative per la loro contabilizzazione;
2. il Responsabile dell'amministrazione impartisce istruzioni precise rivolte alle altre funzioni aziendali, che stabiliscono quali dati contabili, stime e informazioni devono essere fornite alla funzione amministrazione, per avviare le attività di chiusura contabile annuale ed infra-annuale;
3. il Responsabile dell'amministrazione verifica trimestralmente la congruenza dei valori dei bilanci infra-annuali con i valori indicati nei budget e con i valori realizzati negli anni precedenti e valuta le ragioni di eventuali scostamenti, provvedendo altresì all'aggiornamento del budget ove necessario;
4. il bilancio di esercizio viene redatto, con l'ausilio dei Consulenti Esterni, sulla base dei dati contabili della Società ed in modo da fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria di Unimolds S.r.l.;
5. in occasione della redazione del bilancio di esercizio il Responsabile dell'amministrazione verifica ed attesta, congiuntamente agli organi sociali delegati e ad eventuali Consulenti Esterni:
 - l'effettiva applicazione delle procedure amministrative e contabili per la formazione dei bilanci, nonché la corrispondenza di tali documenti alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la loro idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria di Unimolds S.r.l.;
 - che la relazione sulla gestione, ove redatta, comprenda un'analisi attendibile dell'andamento e del risultato della gestione nonché della situazione di Unimolds S.r.l. con descrizione dei principali rischi ed incertezze;
 - tutte le tabelle della Nota Integrativa siano corrette, sia dal punto di vista algebrico che della congruenza dei numeri rispetto ai dati contabili;
6. deve essere garantita la tracciabilità dell'avvenuta consegna ai consiglieri/amministratore unico della documentazione necessaria all'approvazione del bilancio con le modalità informatiche o cartacee ritenute più opportune;

7. la Funzione Amministrazione è deputata alla tenuta, conservazione e aggiornamento del fascicolo di bilancio e degli altri documenti contabili societari dalla loro formazione fino al deposito e pubblicazione dello stesso e alla relativa archiviazione;
8. annualmente si terranno incontri tra l'OdV, il Collegio Sindacale/Sindaco Unico e la società di Revisione, ove nominati, che abbiano per oggetto l'esito delle rispettive attività e la valutazione di eventuali criticità emerse nel loro svolgimento.

5.2 GESTIONE DELLA CONTABILITÀ GENERALE E DELLE CONNESSE ATTIVITÀ DI REGISTRAZIONE

La regolamentazione dell'attività di gestione della contabilità avverrà come segue:

1. il Responsabile dell'amministrazione informa il personale coinvolto in attività di contabilizzazione, circa la normativa che definisce i principi contabili da adottare per la definizione delle informazioni e dei dati sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Unimolds S.r.l., nonché le modalità operative per la loro contabilizzazione.
2. il Responsabile dell'amministrazione, anche con l'ausilio deli Consulenti Esterni, garantisce un tempestivo aggiornamento normativo e la sua diffusione ai destinatari sopra indicati;
3. le registrazioni contabili devono essere effettuate nel rispetto dei principi contabili adottati, con l'ausilio, ove necessario, di Consulenti Esterni, solo a fronte di adeguata documentazione di supporto, archiviata a cura della Funzione di volta in volta competente;
4. nell'ambito dell'inserimento delle informazioni contabili finalizzate alla gestione della contabilità, anche servendosi di sistemi informatici, viene garantita un'adeguata tracciabilità dei profili di accesso, nel processo di identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema, garantendo la separazione delle funzioni e la coerenza dei livelli autorizzativi;
5. ogni operazione deve essere, oltre che correttamente registrata, anche autorizzata, verificabile, legittima e coerente con la documentazione di riferimento e con l'attività della Società;
6. è prevista la segregazione, nei limiti del possibile, delle funzioni tra i vari soggetti coinvolti nel processo di gestione delle attività di fatturazione (attiva/passiva) e delle transazioni finanziarie (incassi/pagamenti); in particolare, viene attuata la separazione funzionale tra chi richiede il servizio o l'acquisto, chi registra la fattura e/o predispone le disposizioni di pagamento e chi le autorizza;
7. nessuna scrittura di contabilità può essere modificata o cancellata ed ogni variazione contabile deve essere effettuata con scritture di storno, rettifica o integrazione. Tali scritture devono essere inserite dai soggetti a ciò preposti;
8. deve essere garantita la tracciabilità di tutte le fasi relative alla emissione e registrazione delle fatture attive e passive;
9. prima di procedere alla predisposizione del pagamento devono essere verificati i documenti attestanti l'esecuzione e la veridicità della prestazione, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo, anche con l'ausilio delle funzioni che hanno richiesto le prestazioni. A tal fine deve essere garantita la verifica della regolarità dei pagamenti anche con riferimento alla coincidenza tra destinatario e controparte effettivamente coinvolta nella

transazione nonché alla coincidenza e veridicità, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, delle cessioni di beni e prestazioni di servizi (e dei relativi importi) rispetto a quanto esposto nelle fatture e in genere nella documentazione fiscale;

10. al ricevimento dei pagamenti deve essere garantita la verifica della coincidenza tra ordinante e controparte che ha ricevuto prestazione, nonché della coincidenza e veridicità, sotto il profilo oggettivo, delle cessioni di beni e prestazioni di servizi (e dei relativi importi) rispetto a quanto esposto nelle fatture emesse e in genere nella documentazione fiscale, anche con l'ausilio delle funzioni che hanno gestito/reso la prestazione;
11. deve essere garantita la tracciabilità della gestione dei pagamenti e la loro verifica (predisposizione del pagamento, riconciliazione) e della gestione degli incassi (registrazione contabile dell'incasso, riconciliazione);
12. è previsto lo svolgimento di attività di formazione / aggiornamento (in merito alle principali nozioni e problematiche giuridiche e contabili), in favore delle funzioni coinvolte nella redazione dei documenti contabili societari e delle funzioni coinvolte nella definizione delle poste valutative dei medesimi documenti.

5.3 PREDISPOSIZIONE E DIVULGAZIONE VERSO L'ESTERNO DI DATI E NOTIZIE RELATIVI A UNIMOLDS S.R.L.

Nella predisposizione e divulgazione verso l'esterno di dati e notizie relativi a Unimolds S.r.l. deve essere garantita:

1. la tracciabilità delle relative fonti e delle informazioni relative all'emissione di comunicati stampa e di elementi informativi similari;
2. adeguate misure di sicurezza per il trattamento informatico dei dati;
3. vincoli formalizzati (procedure o circolari interne, clausole contrattuali) per il mantenimento della confidenzialità delle informazioni rilevanti di cui Dipendenti/Consulenti Esterni vengano a conoscenza. Tali vincoli devono espressamente prevedere il divieto di diffusione dell'informazione rilevante all'interno o all'esterno di Unimolds S.r.l., se non tramite il canale istituzionalmente previsto;
4. la previa identificazione dei ruoli e delle responsabilità per la comunicazione all'esterno e l'archiviazione del documento approvato.

5.4 GESTIONE DEI RAPPORTI CON GLI ORGANI DI CONTROLLO SOCIETARI E LE AUTORITÀ TERZE

1. I rapporti tra Unimolds S.r.l., il Collegio Sindacale/Sindaco Unico (e/o la Società di Revisione ove nominata) devono essere regolati in modo tale da prevedere:
2. la massima collaborazione e trasparenza con obbligo di Unimolds S.r.l. di fornire, con la massima completezza, trasparenza, accuratezza, veridicità e tempestività, tutti i dati, le informazioni e i documenti richiesti.
3. controlli che garantiscano la verifica della veridicità, attendibilità e completezza dei dati e delle informazioni contenute in documenti e/o atti comunicati a tali soggetti;
4. l'obbligo di indire specifiche riunioni di condivisione dei dati e/o delle informazioni trasmesse, al fine di garantire che le stesse siano comprensibili dai soggetti che esercitano il controllo e l'obbligo di

verbalizzazione delle relative statuizioni con formalizzazione delle principali riunioni;

5. specifici flussi informativi tra le funzioni coinvolte nel processo e la documentazione e tracciabilità dei singoli passaggi, nell'ottica della massima collaborazione e trasparenza;
6. l'obbligo per gli organi di controllo di mantenere l'indipendenza nel periodo del mandato;
7. la tracciabilità delle relative fonti e degli elementi informativi, procedendo all'archiviazione della documentazione inviata e pervenuta.

5.5 GESTIONE DELLE OPERAZIONI SUL CAPITALE E/O DESTINAZIONE DI UTILE E RISERVE

In occasione di operazioni sul capitale inclusa la distribuzione o destinazione di utili e riserve, si applicano i seguenti principi e protocolli specifici sotto indicati:

1. l'Amministratore Unico (o il Consiglio di Amministrazione ove nominato) relaziona l'Assemblea sui contenuti e gli aspetti di legittimità dell'operazione in conformità alle norme di legge applicabili.
2. nel periodo intercorrente tra l'approvazione del progetto di bilancio e l'Assemblea di approvazione del bilancio, ovvero di eventuali operazioni straordinarie sul capitale, è conservata la documentazione che giustifica eventuali modifiche apportate alla bozza di bilancio o ai prospetti informativi da parte dell'Amministratore Unico (o del Consiglio di Amministrazione, ove nominato), le operazioni relative alla gestione dei conferimenti, degli utili, delle riserve e delle operazioni sulle partecipazioni e sul capitale devono essere approvate formalmente previa verifica della completezza, correttezza e veridicità delle informazioni necessarie a tali operazioni.
3. la gestione delle operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, riduzioni di capitale, etc.) deve avvenire in conformità alla legge, avvalendosi, ove necessario, di Consulenti Esterni e garantendo la tracciabilità delle operazioni, valutazioni e approvazioni effettuate.

5.6 GESTIONE DELLE ATTIVITÀ ASSEMBLEARI

Le attività assembleari vengono gestite come segue:

1. la predisposizione dell'ordine del giorno e del fascicolo della documentazione da portare in Assemblea, sono gestiti dalla Funzione amministrazione, in collaborazione con Consulenti Esterni, previo avvallo e condivisione con l'Amministratore Unico (o con il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove nominato);
2. nei casi in cui non è prevista la presenza del notaio (normalmente il notaio viene utilizzato per le assemblee straordinarie) è compito del soggetto che ricopre il ruolo di Segretario gestire la trascrizione, pubblicazione ed archiviazione del verbale delle deliberazioni dell'Assemblea;
3. le delibere, ove previsto, vengono pubblicate nel Registro delle Imprese ad opera della Funzione amministrazione, con l'eventuale ausilio dei Consulenti Esterni, nei termini di legge.

5.7 GESTIONE DEI RAPPORTI CON CONTROPARTI TERZE

Nei rapporti con controparti terze (fornitori, consulenti, clienti e/o partners commerciali), il Responsabile del processo assicura mediante opportuna documentazione - su supporti cartacei o elettronici - la tracciabilità delle attività nei rapporti intervenuti con controparti terze. In particolare, deve assicurare la tracciabilità dei processi decisionali, con specifico riferimento a:

- le caratteristiche e le motivazioni delle operazioni effettuate;
- i soggetti intervenuti nel processo decisionale.

Si precisa che per tutti i processi / attività ove non vi siano contatti diretti con i soggetti privati ma solo relazioni e rapporti mediati, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici quali ad esempio la posta elettronica, il Responsabile deve, comunque, assicurare la correttezza e veridicità delle informazioni contenute nei documenti ed agire nel più assoluto rispetto della legge e delle normative eventualmente applicabili nella fattispecie che si sta gestendo.

PARTE SPECIALE D

REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE E IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

(ARTT. 25-*QUINQUIES* E 25-*DUODECIES* DEL DECRETO)

E

REATI DI XENOFOBIA E RAZZISMO

(ART. 25-T*ERDECIES* DEL DECRETO)

INDICE **PARTE SPECIALE D**

DEFINIZIONI

CAPITOLO 1 LE TIPOLOGIE DEI REATI

1.1 REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (ART. 25-*QUINQUIES* DEL DECRETO)
1.2 REATI DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (ART. 25-*DUODECIES* DEL DECRETO)
1.3 RAZZISMO E XENOFOBIA (ART. 25-*TERDECIES* DEL DECRETO)

CAPITOLO 2 AREE DI RISCHIO

CAPITOLO 3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

CAPITOLO 4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO

CAPITOLO 5 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Si rinvia alle definizioni di cui alla Parte Generale, fatte salve le ulteriori definizioni contenute nella presente Parte Speciale.

1.1 LA TIPOLOGIA DEI REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (ART. 25-*QUINQUIES* DEL DECRETO)

L'art. 25-*quinquies* recita:
"1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;
b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;
c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, nonché per il delitto di cui all'articolo 609-undecies la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall' articolo 9 , comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3".

Si precisa che in considerazione dell'attività svolta da Unimolds S.r.l. e dell'analisi dei rischi non si ritengono concretamente realizzabili i reati di cui agli artt. 600 cod. pen (riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù) 600-*bis* cod. pen (Prostituzione minorile), 600-*ter* cod. pen (Pornografia minorile), 600-*quater* cod. pen (Detenzione di materiale pornografico), 600-*quater.*1 cod. pen. (Pornografia virtuale), 600-*quinquies* cod. pen (Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile), 601 cod. pen. (Tratta di persone) ed art. 602 cod. pen. (Acquisto e alienazione di schiavi).

Si passa ora ad esaminare i Reati potenzialmente rilevanti.

– ***INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO (ART. 603-BIS C.P.)***

Comma 1
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:
1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;

2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato

Comma 2

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative degradanti.

Comma 3

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

1.2 LA TIPOLOGIA DEI REATI DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (ART. 25-*DUODECIES* DEL DECRETO)

L'art. 25-*duodecies* del Decreto recita:

"*1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (cd. T.U. Immigrazione), si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.*

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.

1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno."

ART. 22 DEL T.U. IMMIGRAZIONE

omissis

Comma 12

Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.

Comma 12-bis

Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

ARTICOLO 12 DEL D. LGS. 25 LUGLIO 1998, N. 286

omissis

Comma 3

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:
a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.

Comma 3-bis

Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

Comma 3-ter.

La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:
a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.

Comma 5

Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 15.493 (lire trenta milioni). Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.
Le pene previste per i nuovi reati presupposto sono le sanzioni interdittive per una durata non inferiore a un anno.

1.3 RAZZISMO E XENOFOBIA (ART. 25-*TERDIECIES* DEL DECRETO)

L'art. 25-*terdecies* del Decreto recita:

"1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.
2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

L'art. 3 della legge 654/1975 prevede che:
"3. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche ai fini dell'attuazione della disposizione dell'articolo 4 della convenzione, è punito:*
a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi"
3-bis. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.

In relazione ai Reati di cui all'articolo 1.1, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale del Modello, le seguenti:

- reclutamento del personale, anche interinale;
- gestione dei rapporti con personale straniero;
- gestione di attività operative, anche in *partnership* con soggetti terzi o affidandosi a imprenditori locali, nei Paesi a bassa protezione dei diritti individuali;
- conclusione di contratti con imprese che utilizzano personale non qualificato proveniente da Paesi extracomunitari.

In relazione ai reati e alle condotte criminose di cui all'articolo 1.2 le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale del Modello, le seguenti:

- area di reclutamento del personale;
- rapporti con le agenzie per il reclutamento del personale (pubbliche e private)

In relazione ai Reati di cui all'articolo 1.3, l'area ritenuta più specificamente a rischio risulta essere, ai fini della presente Parte Speciale del Modello, la gestione dei rapporti con personale straniero e le relazioni interpersonali tra i Lavoratori.

Eventuali integrazioni delle suddette Aree di Rischio potranno essere disposte dall'Amministratore Unico (o dal Consiglio di Amministrazione, ove nominato).

CAPITOLO 3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Esponenti Aziendali e dai Collaboratori Esterni, come già definiti nella Parte Generale di Unimolds S.r.l.

Sono Destinatari specifici di questa Parte Speciale:

- Datore di Lavoro
- Risorse Umane
- Amministrazione e Finanza
- Area Acquisti

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tali soggetti, nella misura in cui possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree di Rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Reati contro la Personalità Individuale ovvero di xenofobia e razzismo, pur tenendo conto della diversa posizione di ciascuno dei soggetti stessi nei confronti della Società e, quindi, della diversità dei loro obblighi come specificati nel Modello.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

a. fornire un elenco dei principi generali nonché dei principi procedurali specifici cui gli Esponenti Aziendali e i Collaboratori Esterni, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
b. fornire all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

CAPITOLO 4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti Aziendali devono in generale conoscere e rispettare – con riferimento alla rispettiva attività – tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:

a) il Codice Etico;
b) le procedure per l'assunzione, la gestione e la formazione del personale
c) le procedure aziendali di valutazione dei fornitori e dei clienti;
d) le procedure aziendali per la gestione degli appalti;
e) la procedura di gestione del processo acquisti;
f) le procedure in tema di salute e sicurezza sul lavoro;
g) i CCNL in vigore per i dipendenti della Società.

In particolare, nell'espletamento delle attività considerate a rischio è espressamente vietato ai Destinatari di:

1. tenere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di Reato rientranti tra quelle considerate nella presente Parte Speciale (artt. 25-*quinquies* e 25-*terdecies* del Decreto);
2. tenere comportamenti che sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di Reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
3. utilizzare anche occasionalmente la Società, una sua unità organizzativa o una delle Società Controllate allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei Reati di cui alla presente Parte Speciale.

PRINCIPI PROCEDURALI DA OSSERVARE NELLE SINGOLE OPERAZIONI A RISCHIO

Si indicano qui di seguito i principi procedurali che, in relazione ad ogni singola Area a Rischio (come individuate nel paragrafo 2), devono essere implementati in specifiche procedure che gli Esponenti Aziendali sono tenuti a rispettare:

a) si deve richiedere l'impegno dei Collaboratori Esterni al rispetto degli obblighi di legge in tema di tutela del lavoro minorile e delle donne, condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza, diritti sindacali o comunque di associazione e rappresentanza richiesti dalla normativa del paese in cui essi operano;

b) la selezione delle controparti destinate a fornire particolari servizi (quali ad esempio le imprese con alta incidenza di manodopera non qualificata), siano essi Partner o Fornitori, deve essere svolta con particolare attenzione e in base ad apposita procedura interna. In particolare, l'affidabilità di tali Partner o Fornitori deve essere valutata, ai fini della prevenzione dei Reati di cui alla presente Parte Speciale, anche attraverso specifiche indagini *ex ante;*

c) nei contratti di appalto la Società, in veste di committente, deve prevedere che l'appaltatrice nello svolgimento del contratto si impegni, per sé e per eventuali sub-appaltatori autorizzati **(i)** ad utilizzare personale regolarmente assunto con un contratto di lavoro subordinato, nel rispetto, sotto ogni profilo anche di trattamento economico a favore dei dipendenti, delle vigenti disposizioni di legge e con applicazione del relativo contratto collettivo di settore, **(ii)** al regolare pagamento delle retribuzioni, indennità, contributi e premi, nonché delle ritenute fiscali, **(iii)** ad adempiere a tutti gli obblighi e formalità richieste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, previdenza sociale, igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni oltre agli ulteriori obblighi derivanti dal contratto di lavoro e dalle disposizioni normative in vigore e **(iv)** a fornire alla Società la documentazione da questa chiesta e necessaria alla verifica dell'esecuzione degli obblighi di cui sopra;

d) in caso di assunzione diretta di personale da parte di Unimolds S.r.l., deve essere verificato il rispetto delle norme giuslavoristiche e degli accordi sindacali per l'assunzione e il rapporto di lavoro in generale. Deve essere, altresì, verificato il rispetto delle regole di correttezza e di buon comportamento nell'ambiente di lavoro ed in ogni caso deve essere posta particolare attenzione a situazioni lavorative anormali o abnormi;

e) la Società adotta procedure atte a controllare la regolarità dei documenti di soggiorno in relazione ai Dipendenti nonché la verifica periodica della loro scadenza e dell'eventuale rinnovo ed impone identico obbligo agli eventuali sub-appaltatori;

f) l'assunzione di personale interinale deve avvenire tramite una società fornitrice di comprovata buona reputazione, la quale deve impegnarsi, oltre che al rispetto dei precetti contenuti nel Decreto 231/2001 e nel Modello, a verificare - per i soggetti stranieri - la regolarità dei documenti di soggiorno per tutta la durata del rapporto di collocamento presso la Società nonché garantire, in relazione a tutti i dipendenti interinali, il rispetto delle norme in materia di trattamento economico, l'applicazione del contratto collettivo di settore, l'adempimento degli obblighi e formalità

richieste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, previdenza sociale;

g) la Società adotta adeguati programmi di formazione di tutto il personale, anche interinale;
h) qualora un Partner abbia la propria sede all'estero ed ivi venga svolta l'opera a favore di Unimolds S.r.l., il Partner dovrà attenersi alla normativa locale o, se più severe, alle convenzioni ILO sull'età minima per l'accesso al lavoro e sulle forme peggiori di lavoro minorile ("C138 Convenzione sull'età minima 1973" e "C182 Convenzione sulle forme peggiori di lavoro minorile");
i) chiunque rilevi una gestione anomala del personale utilizzato dal Partner, è tenuto ad informare immediatamente l'OdV di tale anomalia;
j) deve essere rispettata da tutti gli Esponenti Aziendali la previsione del Codice Etico diretta a vietare comportamenti che siano in contrasto con la prevenzione dei Reati contemplati dalla presente Parte Speciale;
k) la Società è tenuta a dotarsi di strumenti informatici costantemente aggiornati ed elaborati da primarie e reputate imprese del settore che contrastino l'accesso a siti Internet contenenti materiale relativo alla pornografia minorile (strumenti di "*content filtering*");
l) nel rispetto delle normative vigenti, Unimolds S.r.l. si riserva il diritto di effettuare periodici controlli idonei ad impedire l'abuso dei sistemi informativi aziendali o la commissione di Reati attraverso il loro utilizzo;
m) Unimolds S.r.l. periodicamente richiama in modo inequivocabile i propri Esponenti Aziendali a un corretto utilizzo degli strumenti informatici in proprio possesso;
n) Unimolds S.r.l. valuta e disciplina con particolare attenzione e sensibilità l'organizzazione diretta e/o indiretta di viaggi o di periodi di permanenza in località estere con specifico riguardo a località note per il fenomeno del c.d. "turismo sessuale";
o) nel caso in cui si ricevano segnalazioni di violazione delle norme del Decreto da parte dei propri Esponenti Aziendali e/o Collaboratori Esterni, Unimolds S.r.l. è tenuta ad intraprendere le iniziative più idonee per acquisire ogni utile informazione al riguardo;
p) in caso persistano dubbi sulla correttezza di comportamenti dei Collaboratori Esterni, l'OdV emetterà una raccomandazione per l'Amministratore Unico e/o per gli Organi Direttivi delle Società interessate.

PARTE SPECIALE E

REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON LA VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

(ART. 25-*SEPTIES* DEL DECRETO)

DEFINIZIONI

CAPITOLO 1 LE TIPOLOGIE DEI REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 25-SEPTIES DEL DECRETO)

CAPITOLO 2 AREE DI RISCHIO

CAPITOLO 3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

CAPITOLO 4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO

CAPITOLO 5 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

5.1 LE POLITICHE AZIENDALI IN TEMA DI SICUREZZA

5.2 L'ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA

5.2.1 COMPITI E RESPONSABILITÀ

5.2.2 PROCESSO DI PIANIFICAZIONE

5.2.3 INFORMAZIONE, FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO

5.2.4 COMUNICAZIONE, FLUSSO INFORMATIVO E COOPERAZIONE

5.2.5 DOCUMENTAZIONE

5.2.6 MONITORAGGIO E RIESAME

5.3 I CONTRATTI DI APPALTO

Si rinvia alle definizioni di cui alla Parte Generale, fatte salve le ulteriori definizioni contenute nella presente Parte Speciale, qui di seguito indicate:

ASPP o Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione
soggetti in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 32 del D.Lgs 81/2008 Decreto Sicurezza facenti parte del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Datore di Lavoro
il soggetto titolare del rapporto di lavoro con i Lavoratori o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito i Lavoratori prestano la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'Unità Produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

Decreto Sicurezza
il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

Dirigente
il soggetto che, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del Datore di Lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando sulla stessa.

DUVRI o Documento Unico di Valutazione dei Rischi per le Interferenze
il documento redatto dal Datore di Lavoro committente contenente una valutazione dei rischi che indichi le misure per eliminare o, ove ciò non risulti possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze nei contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione.

DVR o Documento di Valutazione dei Rischi
il documento redatto dal Datore di Lavoro contenente una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa ed i criteri per la suddetta valutazione, l'indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati a seguito di tale valutazione, il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, l'indicazione del nominativo del RSPP, del RSL e del Medico Competente che ha partecipato alla valutazione del rischio, nonché l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i Lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione ed addestramento.

Lavoratori
persone che, così come individuate dal Decreto Sicurezza, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di Unimolds S.r.l.

Linee guida Uni-Inail
le linee guida elaborate dall'UNI e dall'INAIL per la costituzione volontaria da parte delle imprese di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

Medico Competente

il medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formali e professionali indicati nel Decreto Sicurezza incaricato dal Datore di Lavoro ai fini della valutazione dei rischi e per effettuare la Sorveglianza Sanitaria ed adempiere a tutti gli altri compiti di cui al Decreto Sicurezza.

Preposto
il soggetto che in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei Lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

Progettisti, Fabbricanti, Fornitori ed Installatori
le persone fisiche o giuridiche che, su affidamento, progettano i luoghi, i posti di lavoro e gli impianti, o producono, forniscono, noleggiano, concedono in uso o installano impianti, macchine o altri mezzi tecnici per Unimolds S.r.l.

RLS o Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
il soggetto eletto dai Lavoratori per rappresentarli in relazione agli aspetti della salute e sicurezza durante il lavoro.

RSPP o Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
il soggetto in possesso delle capacità e dei requisiti professionali indicati nel Decreto Sicurezza, designato dal Datore di Lavoro, a cui risponde, per coordinare il Servizio di Prevenzione e Protezione.

SGSL o Sistema di Gestione della Sicurezza e Salute sul Lavoro
Il sistema che definisce le modalità per individuare, all'interno della struttura organizzativa aziendale, le responsabilità, le procedure, i processi e le risorse per la realizzazione della politica aziendale di prevenzione, nel rispetto delle norme di salute e sicurezza vigenti.

Sorveglianza Sanitaria
l'insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei Lavoratori in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali ed alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.

SPP o Servizio di Prevenzione e Protezione
l'insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni a Unimolds S.r.l. finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dei rischi professionali per i Lavoratori.

Unità Produttiva
Unità produttiva sita in Via Egidio Berto n. 4 Bovolenta (PD) e magazzino sito in via Padova n. 36, Bovolenta (PD).

CAPITOLO 1 LE TIPOLOGIE DEI REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 25-*SEPTIES* DEL DECRETO)

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione delle fattispecie delittuose che si possono verificare in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro indicate all'art. 25-*septies* del Decreto.

L'art. 25-*septies* (Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro) prevede che:
"1. *In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del Codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del D. Lgs. attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.*
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del Codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del Codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi."

Tale articolo prevede l'applicazione di sanzioni pecuniarie ed interdittive agli Enti i cui esponenti commettano i reati di cui agli artt. 589 (omicidio colposo) e 590 terzo comma (lesioni personali colpose gravi o gravissime) del Codice penale, in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Le fattispecie delittuose inserite all'art. 25-*septies* del Decreto riguardano unicamente le ipotesi in cui l'evento sia stato determinato non già da colpa di tipo generico (e dunque per imperizia, imprudenza o negligenza) bensì da "colpa specifica" che richiede che l'evento si verifichi a causa della inosservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

- *OMICIDIO COLPOSO (ART. 589 C.P.)*

Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto, in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, cagioni per colpa la morte di altro soggetto.

- *SANZIONI PER IL DATORE DI LAVORO E IL DIRIGENTE (ART. 55 D. LGS. 9 APRILE 2008, N. 81 "DECRETO SICUREZZA")*

[i] Il **datore di lavoro** è punito:

- con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro

a) per la violazione dell'articolo 29, comma 1 [1];

b) se non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), o per la violazione dell'articolo 34, comma 2 [2]; […..]

- con l'ammenda da 2.847,69 a 5.695,36 euro se adotta il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) [DVR, ndr], in assenza degli elementi di cui all'articolo 28, comma 2, lettere b), c) o d) [3], o senza le modalità di cui all'articolo 29, commi 2 e 3 [4].
- con l'ammenda da 1.423,83 a 2.847,69 euro se adotta il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) [DVR, ndr.], in assenza degli elementi di cui all'articolo 28, comma 2, lettere a), primo periodo, ed f) [5].

[ii] Il **datore di lavoro e il dirigente** sono puniti:

a) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.067,88 a 5.695,36 euro per la violazione degli articoli 3, comma 12-bis [6], 18, comma 1, lettera o)

[1] Decreto Sicurezza, articolo 29, comma 1: "*Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all'articolo 41(B).*"

[2] Decreto Sicurezza, articolo 34, comma 2: "*Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore del presente D. Lgs.…*"

[3] Decreto Sicurezza, art. 28 comma 2, lettere b), c) e d) prevede che il DVR debba contenere "…
*b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'*articolo 17*, comma 1, lettera a);*
c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri; [..]"

[4] Decreto Sicurezza art. 29 commi 2) e 3): "*2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 3. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali. Anche in caso di rielaborazione della valutazione dei rischi, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'aggiornamento delle misure di prevenzione e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.*"

[5] Decreto sicurezza, articolo 28, comma 2, lettere a), primo periodo, ed f) prevede che il DVR debba contenere:
"*a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. […];*
f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento."

[6] Decreto Sicurezza, articolo 3, comma 12-bis prevede gli obblighi di sicurezza nei confronti di volontari di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, volontari che effettuano servizio civile, dei soggetti che svolgono attività di volontariato in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, delle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 39, e all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, delle associazioni religiose e dei volontari accolti nell'ambito dei programmi internazionali di educazione non formale

[7] 26, comma 1, lettera b), 43, commi 1, lettere a), b) [8], c) ed e), e 4 [9], 45, comma 1 [10];

b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.423,83 a 6.834,44 euro per la violazione dell'articolo 26, comma 1, lettera a) [11];

c) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettere c), e), f) e q) [12], 36,

[7] Decreto Sicurezza, articolo 18, comma 1, lettera o) prevede l'obbligo del datore di lavoro e dei dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, di "*consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r)*"; il documento è consultato esclusivamente in azienda.

[8] Decreto Sicurezza, articolo 26, comma 1, lettera a) e lettera b): "*1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:*
a) verifica, con le modalità' previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità' tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. […]
b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività."

[9] Decreto Sicurezza, articolo 43 commi 1, lettere a), b), c) ed e), e comma 4: 1. "*Ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 18, comma 1, lettera t), il datore di lavoro:*
a) organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza;
b) designa preventivamente i lavoratori di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b);
c) informa tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare; [….]
e) adotta i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili. [….]
*4. Il datore di lavoro deve, salvo eccezioni debitamente motivate, astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato.***"**

[10] Decreto Sicurezza, articolo 45 comma 1: "*1. Il datore di lavoro, tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni dell'azienda o della unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.*"

[11] Decreto Sicurezza, articolo 26, comma 1, lettera a): testo riportato in nota 8.

[12] Decreto Sicurezza, articolo 18, comma 1, lettere c), e), f) e q), prevede l'obbligo del datore di lavoro e dei dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, di:
"c*) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;*
e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione […]
q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio.

commi 1 e 2 [13], 37, commi 1, 7, 7-ter, 9 e 10 [14], 43, comma 1, lettere d) ed e-bis) [15], 46, comma 2 [16];

d) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere a), b-bis), d) e z), prima parte[17], e 26, commi 2, 3, primo periodo, e 8-bis [18];

[13] Decreto Sicurezza, articolo 36, commi 1 e 2: "*1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:*
a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;
b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46;
d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.
2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività' svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
b) sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e delle miscele pericolose sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate".

[14] Decreto Sicurezza, articolo 37, commi 1, 7, 7-ter, 9 e 10: "*1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:*
a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda [….].
7. Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall'accordo di cui al comma 2, secondo periodo
7-ter. Per assicurare l'adeguatezza e la specificità della formazione nonché l'aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi [….].
9. I lavoratori ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico; in attesa dell'emanazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 46, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, attuativo dell'articolo 13 del D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626.
10. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.

[15] Decreto Sicurezza, articolo 43, comma 1, lettere d) ed e-bis): "il datore di lavoro: "[….]
d) programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro; [….]
e-bis) garantisce la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati. L'obbligo si applica anche agli impianti di estinzione fissi, manuali o automatici, individuati in relazione alla valutazione dei rischi."

[16] Decreto Sicurezza, articolo 46, comma 2: "*Nei luoghi di lavoro soggetti al presente D. Lgs. devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità' dei lavoratori."*

[17] Decreto Sicurezza, articolo 18, comma 1, lettere a), b-bis), d) e z) prevede che Il datore di lavoro e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività' secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, debbano: "*a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente D. Lgs. e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all'articolo 28; […]*
b-bis) individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l'emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività […].
d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente; […]
z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione; .."

[18] Decreto Sicurezza, articolo 26, commi 2, 3, primo periodo, e 8-bis: "*2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:*
a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività' lavorativa oggetto dell'appalto;
b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

e) con l'ammenda da 2.847,69 a 5.695,36 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere g), n), p), seconda parte, s) e v), [19] 35, comma 4 [20];

f) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.847,69 a 9.397,33 euro per la violazione degli articoli 29, comma 4 [21], 35, comma 2 [22], 41, comma 3 [23];

g) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.423,83 a 6.407,28 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettere r) [24], con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni, bb), e comma 2 [25];

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all' articolo 29, comma 6-ter , con riferimento sia all'attività del datore di lavoro committente sia alle attività dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. […]
8-bis. *Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto.*"

[19] Decreto Sicurezza, articolo 18, comma 1, lettere g), n), p), seconda parte, s) e v) prevede che Il datore di lavoro e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, debbano "*g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;*
n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute; […]
p) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato; […]
s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50; […]
v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35 …".

[20] Decreto Sicurezza, articolo 35, comma 4: "*4. La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, nelle unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori è facoltà del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza chiedere la convocazione di un'apposita riunione."*

[21] Decreto Sicurezza, articolo 29, comma 4: "*4. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), e quello di cui all'articolo 26, comma 3, devono essere custoditi presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.*"

[22] Decreto Sicurezza, articolo 35, comma 2: "*2. Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti:*
a) il documento di valutazione dei rischi;
b) l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale;
d) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute."

[23] Decreto Sicurezza, articolo 41, comma 3: "*3. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate:*
b) per accertare stati di gravidanza;
c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente."

[24] Decreto Sicurezza, articolo 18, comma 1 lettera r): prevede che il datore di lavoro e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, debbano "*r) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni; l'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124."*

[25] Decreto Sicurezza, articolo 18, comma 1 lettere bb) e comma 2: il datore di lavoro e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite hanno l'obbligo di "*bb) vigilare affinchè i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.* [..]
2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:
a) la natura dei rischi;
b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;

h) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettere g-bis) e r) [26], con riferimento agli infortuni superiori ad un giorno, e dell'articolo 25, comma 1, lettera e), secondo periodo [27] e dell'articolo 35, comma 5 [28];

i) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 142,38 a 711,92 euro per ciascun lavoratore, in caso di violazione dell'articolo 26, comma 8 [29];

j) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 71,19 a 427,16 euro in caso di violazione dell'articolo 18, comma 1, lettera aa) [30].

- LESIONI PERSONALI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME (ART. 590 COMMA 3 C.P.)

Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto, in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, cagioni per colpa ad altro soggetto lesioni gravi o gravissime.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 583 cod. pen., la lesione è considerata grave nei seguenti casi:

1. se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
2. se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo

Ai sensi del comma 2 dell'art. 583 cod. pen., la lesione è considerata invece gravissima se dal fatto deriva:

1. una malattia certamente o probabilmente insanabile;
2. la perdita di un senso;
3. la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella.

c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
d) i dati di cui al comma 1, lettera r), e quelli relativi alle malattie professionali;
e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza."

[26] Decreto Sicurezza, 18, comma 1, lettere g-bis) e r): prevede che il datore di lavoro e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite abbiano l'obbligo di "*g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;"*

[art. 18 comma 1 lettera r) riportata in nota 23].

[27] Decreto Sicurezza, articolo 25, comma 1, lettera e): "*Il medico competente [….] e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto*;"

[28] Decreto Sicurezza, articolo 35, comma 5: tale comma prevede che della riunione periodica "*deve essere redatto un verbale che è a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.*"

[29] Decreto Sicurezza, articolo 26, comma 8: "*Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.*"

[30] Decreto Sicurezza, 18, comma 1, lettera aa): il datore di lavoro e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite hanno l'obbligo di "*aa) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati*".

Per le fattispecie delittuose di cui all'art. 589 cod. pen. (omicidio colposo) gli Enti sono soggetti ad una sanzione pecuniaria tra 250 e 1000 quote (si consideri a tal riguardo che il valore di ogni quota può essere determinato, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente, tra un minimo di 258 e un massimo di 1549 euro) ed alle sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

Per le fattispecie delittuose di cui all'art. 590 cod. pen. terzo comma (lesioni colpose gravi e gravissime) gli Enti sono soggetti ad una sanzione in misura non superiore a 250 quote ed alle sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

Perché si venga a configurare la responsabilità amministrativa di Unimolds S.r.l. ai sensi del Decreto, l'art. 5 del Decreto medesimo esige però che i Reati siano stati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio (ad esempio in termini di risparmi di costi per la salute e sicurezza sul lavoro).

CAPITOLO 2 AREE DI RISCHIO

2.1 In relazione ai Reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, l'attività di analisi dei rischi è stata effettuata sulla base della considerazione che, a differenza delle altre tipologie di reato indicate nel Decreto, ciò che rileva in tale ambito è la mera inosservanza di norme poste a tutela della salute e sicurezza dei Lavoratori da cui discenda l'evento dannoso (morte o lesione) e non l'elemento psicologico del dolo (coscienza e volontà del soggetto agente di cagionare il suddetto evento).

Le aree di attività ritenute più specificamente a rischio per Unimolds S.r.l. si ricollegano tutte a tale eventuale inosservanza e risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale del Modello, le seguenti:

1) luoghi di lavoro (rischio esplosione, incendio, rumore, vibrazioni, agenti fisici, chimici, cancerogeni, mutageni e biologici);
2) utilizzo e manutenzione impianti, apparecchiature elettriche, macchine per elettroerosione, attrezzature ed utensili di lavoro, attrezzature di movimentazione merci (carrello elevatore, transpallet, gru a bandiera, carroponte), movimentazione manuale carichi anche con transpallet manuale, utilizzo videoterminali;
3) mezzi di protezione individuale (DPI),
4) lavori di montaggio presso terzi;
5) Sorveglianza Sanitaria e sulla sicurezza fisica;
6) Gestione delle emergenze;
7) formazione, informazione e addestramento dei lavoratori;
8) monitoraggio del rispetto della normativa e della procedura (di seguito "**Aree di Rischio**").

Eventuali integrazioni delle Aree di Rischio potranno essere disposte dall'Amministratore Unico (o dal Consiglio di Amministrazione, ove nominato).

CAPITOLO 3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale è destinata a disciplinare i comportamenti posti in essere dagli Esponenti Aziendali, dai Fornitori e Partner di Unimolds S.r.l. nonché, nella misura in cui non rientrino in queste definizioni, dalle figure rilevanti di cui al paragrafo 5.2.1 della presente Parte Speciale.

Sono Destinatari specifici di questa Parte Speciale:

- Datore di Lavoro
- Responsabile di Produzione
- RSPP
- Preposti
- ASPP
- RSL

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tali Destinatari si attengano – nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle Aree di Rischio e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti di Unimolds S.r.l. – a regole di condotta conformi a quanto prescritto nella stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

a) fornire un elenco dei principi generali nonché dei principi procedurali specifici cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
b) fornire all'OdV e ai responsabili delle funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, i principi e gli strumenti operativi necessari al fine di poter esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandato.

CAPITOLO 4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO

4.1 Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti Aziendali sono tenuti, in generale, a rispettare, per le parti di proprio interesse, tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:
organigramma aziendale;
CCNL;
Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) con i relativi documenti integrativi;
Procedure ed istruzioni operative adottate da Unimolds S.r.l.;
Linee guida Uni/Inail;
Codice Etico.

4.2 La politica di prevenzione della commissione dei Reati in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro adottata da Unimolds S.r.l. si fonda sui seguenti principi generali ed attività, ai quali viene riconosciuta rilevanza fondamentale:

1. chiara identificazione e corretta applicazione delle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti applicabili in tema di sicurezza sul lavoro;
2. determinazione delle politiche di salute e sicurezza sul lavoro volte a definire gli impegni generali assunti da Unimolds S.r.l. per la prevenzione dei rischi ed il miglioramento progressivo della salute e sicurezza;
3. identificazione e valutazione dei rischi per tutte le categorie di Lavoratori, con particolare riferimento a:
 - stesura del Documento di Valutazione dei Rischi;
 - contratti di appalto;
 - valutazione dei rischi delle interferenze.
4. fissazione di obiettivi allineati con gli impegni generali definiti nelle politiche di cui al punto b) ed elaborazione di programmi per il raggiungimento di tali obiettivi con relativa definizione di priorità, tempi ed attribuzione delle rispettive responsabilità – con assegnazione delle necessarie risorse – in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento a:
 - attribuzioni di compiti e doveri;
 - attività del Servizio Prevenzione e Protezione e nomina del Medico Competente;
 - attività di tutti gli altri soggetti su cui ricade la responsabilità dell'attuazione delle misure per la salute e sicurezza dei Lavoratori;
5. predisposizione ed attuazione di un sistema di procedure ed istruzioni di lavoro, in parte indicate nel DVR, che prevede le attività necessarie e i ruoli dei soggetti coinvolti nel sistema che fa riferimento al SGSL, che devono essere da tutti conosciute e rispettate;
6. costante sensibilizzazione della struttura aziendale, a tutti i livelli, circa la assoluta rilevanza del rispetto delle procedure in tema di sicurezza dei luoghi di lavoro e dell'utilizzo dei DPI, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati anche attraverso la programmazione di piani di formazione, con formazione differenziata per soggetti esposti a rischi specifici;
7. attuazione di adeguate attività di monitoraggio, verifica e ispezione al fine di assicurare l'efficacia del suddetto sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro, in particolare per ciò che concerne:

- misure di mantenimento e miglioramento;
- gestione, rettifica ed inibizione dei comportamenti posti in violazione delle norme, relativi a provvedimenti disciplinari;
- coerenza tra attività svolta e competenze possedute;

8. attuazione delle necessarie azioni correttive e preventive in funzione degli esiti del monitoraggio;
9. effettuazione di un periodico riesame da parte della direzione aziendale al fine di valutare l'efficacia ed efficienza di un sistema che fa riferimento al SGSL nel raggiungere gli obiettivi prefissati, nonché l'adeguatezza di questi ultimi rispetto sia alla specifica realtà di Unimolds S.r.l. che a eventuali cambiamenti nell'attività;
10. necessità che venga resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte di Unimolds S.r.l. a tutti i Collaboratori Esterni, che devono impegnarsi a rispettare le previsioni ivi contenute nella esecuzione dei servizi commissionati;
11. necessità che, in caso di affidamento a Collaboratori Esterni di lavori o servizi da svolgere all'interno dell'Unità Produttiva nell'ambito del ciclo produttivo della Società, venga effettuata la valutazione dei rischi da interferenza, consegnato al Collaboratori Esterni il DUVRI e assunta la garanzia della corretta formazione del Collaboratore Esterno e/o del suo personale in merito ai rischi da interferenza rilevati e ai comportamenti da adottare;
12. necessità che venga effettuata e costantemente aggiornata la valutazione dei rischi da interferenza per le aree dell'Unità Produttiva utilizzate in comune con LPM S.p.A. e correttamente formato il personale in merito ai rischi da interferenza rilevati e ai comportamenti da adottare.

CAPITOLO 5 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Al fine di consentire l'attuazione dei principi finalizzati alla protezione della salute e della sicurezza dei Lavoratori e di garantire adeguati presidi nell'ambito delle singole Aree di Rischio, anche e soprattutto attraverso il rispetto dei principi e delle attività di cui alle lett. da a) a k) di cui all'art. 4.2, si prevedono i seguenti principi procedurali specifici.

5.1 LE POLITICHE AZIENDALI IN TEMA DI SICUREZZA

La politica per la sicurezza e salute sul lavoro adottata da Unimolds S.r.l. deve costituire un riferimento fondamentale per tutti gli Esponenti Aziendali e per tutti coloro che, esterni a Unimolds S.r.l., intrattengono rapporti con la stessa.

Tale politica deve essere applicata a tutte le attività svolte da Unimolds S.r.l. e deve porsi come obiettivo quello di enunciare i principi cui si ispira ogni azione aziendale e a cui tutti devono attenersi in rapporto al proprio ruolo ed alle responsabilità assunte all'interno di Unimolds S.r.l., nell'ottica della salute e sicurezza di tutti i Lavoratori.

Tale politica prevede l'impegno di Unimolds S.r.l. a:

- considerare il sistema di salute e sicurezza come parte integrante della gestione aziendale, la cui conoscibilità deve essere garantita a tutti gli Esponenti Aziendali;
- responsabilizzare l'intera organizzazione aziendale, dal Datore di Lavoro a ciascuno dei Lavoratori nella gestione del sistema di salute e sicurezza sul lavoro, ciascuno per le proprie attribuzioni e competenze, al fine di evitare che l'attività di prevenzione venga considerata di competenza esclusiva di alcuni soggetti con conseguente mancanza di partecipazione attiva da parte di taluni Esponenti Aziendali;
- coinvolgere e consultare i Lavoratori, anche attraverso i preposti e i RLS; nella consultazione preventiva in merito all'individuazione e valutazione dei rischi e alla definizione delle misure preventive nonché riunioni periodiche con gli stessi;
- definire e diffondere all'interno di Unimolds S.r.l. gli obiettivi del Sistema di Gestione della Sicurezza e Salute sul Lavoro ed i relativi programmi di attuazione;
- fornire le risorse umane e strumentali necessarie, valutando l'opportunità di investimenti per nuovi impianti e considerando in tale valutazione, oltre agli aspetti economico-finanziari, anche gli aspetti di sicurezza e tutela della salute dei Lavoratori;
- promuovere la collaborazione con le Autorità Competenti al fine di stabilire un efficace canale di comunicazione rivolto al miglioramento continuo delle prestazioni in tema di sicurezza e tutela della salute dei Lavoratori;
- migliorare continuamente la prevenzione;
- monitorare in maniera costante la situazione degli infortuni aziendali al fine di garantirne un controllo, individuare le criticità e le relative azioni correttive/formative;
- riesaminare periodicamente la politica per la salute e sicurezza adottata e del relativo sistema di gestione attuato al fine di garantire la loro costante adeguatezza alla struttura organizzativa di Unimolds S.r.l..

5.2 L'ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA

5.2.1 I COMPITI E LE RESPONSABILITÀ

Nella definizione dei compiti organizzativi ed operativi dei Dirigenti, dei Preposti e dei Lavoratori, devono essere esplicitati e resi noti anche quelli relativi alle attività

di sicurezza di loro competenza, nonché le responsabilità connesse all'esercizio delle stesse ed i compiti di ispezione, verifica e sorveglianza in materia di SSLav. Si riportano di seguito gli adempimenti che, in attuazione dei principi sopra descritti e della normativa applicabile, sono posti a carico delle figure rilevanti.

(A) IL DATORE DI LAVORO

Al Datore di Lavoro di Unimolds S.r.l. sono attribuiti tutti gli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tra cui i seguenti compiti non delegabili:

1. valutare tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei Lavoratori, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze impiegate, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di Lavoratori esposti a rischi particolari (es. rischi connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi); a tal proposito, nella scelta operata, il Datore di Lavoro dovrà garantire il rispetto degli standard tecnico-strutturali previsti dalla legge;

2. all'esito di tale valutazione, elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (da custodirsi presso l'Unità Produttiva) e/o dell'eventuale suo aggiornamento, con data certa contenente:
 - una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
 - l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuale adottati a seguito della suddetta valutazione dei rischi;
 - il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
 - l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere;
 - l'indicazione del nominativo del RSPP, del RLS e del Medico Competente che abbiano partecipato alla valutazione del rischio;
 - l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i Lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione ed addestramento.

 L'attività di valutazione dei rischi e di redazione del Documento di Valutazione dei Rischi deve essere effettuata in collaborazione con il RSPP e con il Medico Competente. Per tale attività il Datore di Lavoro può avvalersi della collaborazione di un Consulente Esterno ritenuto idoneo.
 La valutazione dei rischi è oggetto di consultazione preventiva con il RLS, e va nuovamente effettuata in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della SSLav;

3. designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Al Datore di Lavoro sono attribuiti tutti i compiti, competenze e funzioni previsti dal Decreto Sicurezza, inclusi quelli di:

a) nominare il Medico Competente per l'effettuazione della Sorveglianza Sanitaria;
b) designare preventivamente i Lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione delle emergenze;
c) fornire ai Lavoratori i necessari ed idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il RSPP ed il Medico Competente;

d) adottare le misure appropriate affinché soltanto i Lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
e) adempiere agli obblighi di informazione, formazione ed addestramento di cui al successivo paragrafo 5.2.3;
f) comunicare all'Inail, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni;
g) convocare la riunione periodica di cui all'art. 35 del Decreto Sicurezza;
h) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
i) prevedere un adeguato sistema di vigilanza sul rispetto delle procedure e delle misure di sicurezza da parte dei Lavoratori, individuando all'interno della propria Unità Produttiva specifiche figure a ciò deputate.

Al fine di garantire l'attuazione di un modello di sicurezza aziendale sinergico e compartecipativo, il Datore di Lavoro fornisce al Servizio di Prevenzione e Protezione ed al Medico Competente informazioni in merito a:

a) la natura dei rischi;
b) l'organizzazione del lavoro;
c) la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
d) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
e) i dati relativi agli infortuni e quelli relativi alle malattie professionali.

(B) IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (SPP)

Nell'adempimento degli obblighi in materia di SSLav, il Datore di Lavoro organizza il Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi professionali che provvede:

- all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- a elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive a seguito della valutazione dei rischi e i sistemi di controllo di tali misure;
- a elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- a proporre i programmi di informazione e formazione dei Lavoratori;
- a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della SSLav nonché alla riunione periodica di cui all'art. 35 del Decreto Sicurezza;
- a fornire ai Lavoratori ogni informazione in tema di tutela della SSLav che si renda necessaria.

Qualora nell'espletamento dei relativi compiti il RSPP o gli ASPP verifichino la sussistenza di eventuali criticità nell'attuazione delle azioni di recupero prescritte dal Datore di Lavoro, il RSPP coinvolto dovrà darne immediata comunicazione all'OdV.
L'eventuale sostituzione di un RSPP dovrà altresì essere comunicata all'OdV con l'espressa indicazione delle motivazioni a supporto di tale decisione.
Il RSPP effettua insieme al Medico Competente, almeno due volte l'anno, dei sopralluoghi presso l'Unità Produttiva. Inoltre, il RSPP organizza una riunione annuale del SPP, fornendone preventiva comunicazione all'OdV.

(C) IL MEDICO COMPETENTE

Il Medico Competente provvede tra l'altro a:

- collaborare con il Datore di Lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove

necessario, della Sorveglianza Sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psicofisica dei Lavoratori, all'attività di formazione ed informazione nei loro confronti, per la parte di competenza, e all'organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro;

- programmare ed effettuare la Sorveglianza Sanitaria;
- istituire, aggiornare e custodire sotto la propria responsabilità una cartella sanitaria e di rischio per ognuno dei Lavoratori sottoposto a Sorveglianza Sanitaria;
- fornire informazioni ai Lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari a cui sono sottoposti ed informandoli sui relativi risultati;
- comunicare per iscritto in occasione della riunione periodica di cui all'art. 35 del Decreto Sicurezza i risultati anonimi collettivi della Sorveglianza Sanitaria effettuata, fornendo indicazioni sul significato di detti risultati ai fini dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psicofisica dei Lavoratori;
- visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa in base alla valutazione di rischi;
- partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei Lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della Sorveglianza Sanitaria.

(D) IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)

È il soggetto eletto o designato, in conformità a quanto previsto dagli accordi sindacali in materia, per rappresentare i Lavoratori per gli aspetti di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Riceve, a cura del Datore di Lavoro o di un suo delegato, la prevista formazione specifica in materia di salute e sicurezza.

Tra l'altro, il RLS:

- accede ai luoghi di lavoro;
- è consultato preventivamente e tempestivamente in merito alla valutazione dei rischi e all'individuazione, programmazione, realizzazione e verifica delle misure preventive;
- è consultato sulla designazione del RSPP, degli ASPP e degli incaricati dell'attuazione delle misure di emergenza e di pronto soccorso e del Medico Competente;
- è consultato in merito all'organizzazione delle attività formative;
- promuove l'elaborazione, l'individuazione all'attuazione di misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità psicofisica dei Lavoratori;
- partecipa alla "riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi";
- riceve informazioni inerenti la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative e, ove ne faccia richiesta e per l'espletamento della sua funzione, ha la possibilità di consultare il Documento di Valutazione dei Rischi e i DUVRI.

Il RLS dispone del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico, senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli; non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

(E) I LAVORATORI

É cura di ciascuno dei Lavoratori porre attenzione alla propria sicurezza e salute e a quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro su cui possono ricadere

gli effetti delle sue azioni ed omissioni, in relazione alla formazione e alle istruzioni ricevute e alle dotazioni fornite.

I Lavoratori devono in particolare:
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro, dai Dirigenti e dai Preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale;
- utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare secondo quanto indicato dal Datore di Lavoro ed in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- segnalare immediatamente al Datore di Lavoro, al Dirigente o al Preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi dei punti precedenti, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al RLS;
- non rimuovere né modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni né manovre che non siano di loro competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri Lavoratori;
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal Datore di Lavoro;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
- contribuire, insieme al Datore di Lavoro, ai Dirigenti e ai Preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei Lavoratori durante il lavoro.

I Lavoratori di aziende che svolgono per Unimolds S.r.l. all'interno dell'Unità Produttiva attività in regime di appalto e subappalto devono esporre apposita tessera di riconoscimento.

(F) PROGETTISTI, FABBRICANTI, FORNITORI E INSTALLATORI

I progettisti dei luoghi, dei posti di lavoro e degli impianti sono tenuti al rispetto dei principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e sono tenuti altresì ad avvalersi di macchinari nonché dispositivi di protezione rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza previsti nelle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

I Fornitori vendono, noleggiano e concedono in uso attrezzature, impianti e dispositivi di protezione individuale rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di omologazione di prodotto.

Gli Installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza devono attenersi alle norme sulla SSLav, al DUVRI nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti.
Installatori e montatori devono garantire che il personale addetto ad effettuare i lavori all'interno della Società sia stato formato, informato dei rischi specifici e delle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all'attività da svolgere e che sia stato dotato dei necessari DPI.

5.2.2 IL PROCESSO DI PIANIFICAZIONE

Al fine di dare attuazione alla politica di cui al paragrafo 5.1, Unimolds S.r.l. si impegna, come previsto dalla normativa vigente, a garantire il rispetto della normativa in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, nonché ad assicurare, in generale, un ambiente di lavoro sicuro, sano e idoneo allo svolgimento dell'attività lavorativa. A tale proposito Unimolds S.r.l. identifica correttamente i requisiti richiesti in tale ambito da leggi e regolamenti comunitari, nazionali, regionali e locali, anche al fine di garantire una corretta predisposizione ed implementazione di un sistema che faccia riferimento al SGSL, definisce gli impegni generali e pianifica gli interventi necessari per dotarsi degli strumenti tecnici idonei a rispettare l'osservanza delle norme poste a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

5.2.3 INFORMAZIONE, FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO

(A) INFORMAZIONE

L'informazione, la formazione e l'addestramento che Unimolds S.r.l. destina agli Esponenti Aziendali deve essere facilmente comprensibile e deve consentire agli stessi di acquisire la necessaria consapevolezza in merito a:

- i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'impresa in generale;
- le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate;
- i rischi specifici cui è esposto il lavoratore in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
- i pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica (l'evidenza dell'avvenuta formazione/informazione dei lavoratori è custodita presso la Direzione del Personale, a disposizione degli organi di vigilanza esterni);
- le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei lavoratori, la gestione delle emergenze e la segnaletica di sicurezza;
- i nominativi del RSPP, degli ASPP e del Medico Competente ed i loro compiti;
- le conseguenze derivanti dallo svolgimento della propria attività non conformemente al sistema di SSLav adottato da Unimolds S.r.l.;
- il ruolo e le responsabilità che ricadono su ciascuno di essi e l'importanza di agire in conformità con la politica aziendale di cui al paragrafo 4.2 ed al presente Capitolo 5 e ogni altra prescrizione relativa al sistema di SSLav adottato da Unimolds S.r.l., nonché ai principi indicati nella presente Parte Speciale di loro pertinenza.

Della attività di informazione descritta viene data evidenza su base documentale, anche mediante apposita verbalizzazione.

(B) FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO

Unimolds S.r.l. si impegna a sensibilizzare l'intera organizzazione aziendale al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati, anche attraverso la programmazione di piani di formazione.
Unimolds S.r.l. riconosce l'importanza della formazione e addestramento come strumento per perseguire, attraverso il raggiungimento degli obiettivi in tema di sicurezza sul lavoro. Ritiene inoltre fondamentale avere un efficace processo di informazione a tutti i livelli aziendali.
A tal fine:

a) i responsabili funzionali annualmente hanno la responsabilità di valutare e di individuare le competenze e le conoscenze richieste per ogni mansione e di comunicarle al responsabile delle risorse umane;

b) in occasione del riesame della Direzione si prende in esame la necessità di adeguare il piano di training e formazione dei Lavoratori in base alle attività pianificate ed alle esigenze organizzative della Società;
c) viene predisposto un mansionario aziendale, aggiornato annualmente dai responsabili di funzione dove è gestita anche la matrice di corrispondenza persona-mansione-competenze.
d) la consapevolezza del personale è assicurata per mezzo di:
 - procedure interne e istruzioni di lavoro;
 - attività formative specifiche per mansione;
 - divulgazione del Codice Etico aziendale;
 - incontri e riunioni su gestione aspetti di sicurezza
 - consultazione su tematiche di sicurezza tramite RLS
e) l'informazione ai Lavoratori viene trasmessa mediante le seguenti modalità:
 - Incontri informativi
 - Schede informative
 - Utilizzo delle bacheche
 - A mezzo mail
 - Sistemi informatici in uso
 - Comunicazioni interne
 - Cartellonistica di sicurezza
 - Planimetrie di emergenza
f) i contenuti dell'informazione sono aggiornati ogni volta che subentrino nuove conoscenze tecniche e/o modifiche, richieste specifiche da parte del RLS o degli Organi di Controllo, necessità in base all'esperienza operativa, all'analisi degli incidenti, quasi incidenti ed anomalie, ai risultati di audit interni;
g) per assicurare la corretta gestione delle risorse, i responsabili funzionali in collaborazione con il responsabile delle risorse umane, in occasione della redazione del budget annuale, pianificano la formazione e l'addestramento del personale tenendo conto di quanto segue:
 - l'efficacia dei corsi tenutisi nell'anno in corso;
 - le nuove necessità di formazione in relazione alle competenze richieste: i Lavoratori che cambiano mansione e quelli trasferiti devono fruire di formazione specifica, preventiva e/o aggiuntiva, ove necessario, per il nuovo incarico;
 - le nuove necessità di formazione per migliorare la consapevolezza del personale
 - la formazione deve essere adeguata ai rischi della mansione cui ognuno dei Lavoratori è in concreto assegnato;
h) ogni Lavoratore deve essere sottoposto a tutte quelle azioni formative rese obbligatorie dalle normative di legge quali, ad esempio:
 - uso delle attrezzature di lavoro;
 - uso dei dispositivi di protezione individuale;
 - movimentazione manuale di carichi;
 - uso dei videoterminali;
i) devono essere effettuate periodiche esercitazioni di emergenza di cui deve essere data evidenza (attraverso, ad esempio, la verbalizzazione dell'avvenuta esercitazione con riferimento alle modalità di svolgimento e alle risultanze);
j) gli addetti a specifici compiti in materia di emergenza (es. addetti alla prevenzione incendi ed evacuazione e pronto soccorso) devono ricevere specifica formazione;
k) nell'attività di formazione l'apprendimento dei Lavoratori deve essere verificato al termine di ciascuna attività formativa tramite apposito esame finale ovvero su base continuativa tramite valutazione da parte del superiore all'interno di ciascuna funzione;

l) di tutta l'attività di formazione sopra descritta deve essere data evidenza su base documentale, anche mediante apposita verbalizzazione, e laddove previsto, deve essere ripetuta periodicamente.
m) il Responsabile delle risorse umane registra i piani di addestramento, tiene uno scadenziario della formazione, controlla il loro rispetto ed archivia la documentazione;
n) i Preposti sono formati in modo da acquisire una competenza complessiva del Sistema di Gestione Integrato (tutte le procedure e le istruzioni operative) in modo da poter svolgere il loro ruolo loro attribuito dalla legge;
o) il piano di formazione, sempre nell'ottica del miglioramento della competenza del personale, viene implementato in corrispondenza di:
 - cambi di mansione;
 - lacunosità che emergono nel SGI;
 - distribuzione di nuova documentazione di sistema, processi, macchine o materiali, per i quali sia richiesta attività di formazione;
 - modifiche degli obiettivi, traguardi, procedure, istruzione, manuale;
 - fatti che hanno creato, o rischiato di creare, problemi di carattere ambientale, di qualità o di salute e sicurezza
 - nuovi adempimenti cogenti;
p) per tutto il personale nuovo assunto con contratto di assunzione a tempo indeterminato/tempo determinato e di somministrazione è previsto un percorso di inserimento formativo, che si compone di due sezioni distinte:
 - Parte generale: comune a tutti e preparata dall'ufficio personale in collaborazione con SPP per la parte di sicurezza
 - Parte on the job: preparata dal responsabile dell'aerea in cui il personale nuovo assunto è stato inserito;
q) il percorso di formazione del Lavoro neo-assunto è stimato in circa 1 mese, al termine di questo periodo il responsabile risorse umane compila una relazione, firmata dalla Società e dal Lavoratore attestante la formazione e lo archivia;
r) Unimolds S.r.l. garantisce inoltre che tutti gli addetti stabilmente presenti nel contesto organizzativo aziendale, in qualunque forma di rapporto di lavoro operino, abbiano la necessaria competenza e formazione e addestramento.

5.2.4 COMUNICAZIONE, FLUSSO INFORMATIVO E COOPERAZIONE

Al fine di dare maggior efficacia al sistema organizzativo adottato per la gestione della sicurezza e quindi alla prevenzione degli infortuni sul luogo di lavoro, Unimolds S.r.l. si organizza per garantire un adeguato livello di circolazione e condivisione delle informazioni tra tutti i Lavoratori.

A tal proposito Unimolds S.r.l. adotta un sistema di comunicazione interna che prevede due differenti tipologie di flussi informativi:

a) dal basso verso l'alto ➔ Il flusso dal basso verso l'alto è garantito da Unimolds S.r.l. attraverso la possibilità offerta a ciascuno dei Lavoratori di portare a conoscenza del proprio superiore gerarchico osservazioni, proposte ed esigenze di miglioria, sia in forma scritta che verbale e senza vincoli di formalità, inerenti alla gestione della sicurezza in ambito aziendale, le quali verranno poi trasmesse al Datore di Lavoro e/o al RSPP e/o all'OdV;
b) dall'alto verso il basso ➔ Il flusso dall'alto verso il basso ha lo scopo di diffondere a tutti i Lavoratori la conoscenza del sistema adottato da Unimolds S.r.l. per la gestione della sicurezza nel luogo di lavoro mediante comunicazioni verbali dirette, l'esposizione in bacheca, la segnaletica di sicurezza e i cartelli disposti all'interno dell'azienda, il sistema di posta elettronica interna aziendale.

A tale scopo Unimolds S.r.l. garantisce agli Esponenti Aziendali un'adeguata e costante informativa attraverso la predisposizione di comunicati da diffondere internamente e l'organizzazione di incontri periodici che abbiano ad oggetto:

- nuovi rischi in materia di salute e sicurezza dei Lavoratori;
- modifiche nella struttura organizzativa adottata da Unimolds S.r.l. per la gestione della salute e sicurezza dei Lavoratori;
- contenuti delle procedure aziendali adottate per la gestione della sicurezza e salute dei Lavoratori;
- ogni altro aspetto inerente alla salute e alla sicurezza dei Lavoratori.

5.2.5 DOCUMENTAZIONE

Al fine di contribuire all'implementazione e al costante monitoraggio del sistema adottato per garantire la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, Unimolds S.r.l. assicura che vengano adeguatamente conservati e aggiornati i seguenti documenti:

- la cartella sanitaria, la quale deve essere istituita, aggiornata e custodita dal Medico Competente;
- il Documento di Valutazione dei Rischi in cui è indicata la metodologia con la quale si è proceduto alla valutazione dei rischi ed è contenuto il programma delle misure di mantenimento e di miglioramento.

Unimolds S.r.l. è altresì chiamata ad assicurare che:

- il Responsabile e gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP e ASPP), il Medico Competente, gli incaricati dell'attuazione delle misure di emergenza e pronto soccorso, nonché gli eventuali Dirigenti, vengano nominati formalmente;
- venga data evidenza documentale delle avvenute visite dei luoghi di lavoro effettuate dal Medico Competente e dal RSPP;
- venga conservata la documentazione inerente a leggi, regolamenti, norme antinfortunistiche attinenti all'attività aziendale;
- venga conservata la documentazione inerente a regolamenti ed accordi aziendali;
- vengano conservati i manuali e le istruzioni per l'uso di macchine, attrezzature e dispositivi di protezione individuale forniti dai costruttori;
- venga conservata ogni procedura adottata da Unimolds S.r.l. per la gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- tutta la documentazione relativa alle attività di cui al capitolo 5.2.3 (Informazione, formazione ed addestramento) venga conservata a cura del RSPP e messa a disposizione dell'OdV.

5.2.6 MONITORAGGIO E RIESAME

Unimolds S.r.l. pone in essere una adeguata attività di monitoraggio, verifica e ispezione al fine di assicurare l'efficacia del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro, in particolare per ciò che concerne:

- misure di mantenimento e miglioramento del sistema, organizzate ed implementate;
- gestione, rettifica ed inibizione dei comportamenti posti in violazione delle norme, relativi a provvedimenti disciplinari, in conformità al Codice Disciplinare;
- coerenza tra attività svolta e competenze possedute;
- attuazione delle necessarie azioni correttive e preventive in funzione degli esiti del monitoraggio;
- riesame ed aggiornamento periodico delle procedure;

- esecuzione di audit interni;
- effettuazione di un periodico riesame da parte del Datore di Lavoro, durante le riunioni periodiche con la direzione e gli incontri periodici con i rappresentanti dei Lavoratori e con i Preposti, al fine di valutare l'efficacia ed efficienza del SSLav nel raggiungere gli obiettivi prefissati, nonché l'adeguatezza di questi ultimi rispetto alla specifica realtà di Unimolds S.r.l. Di tale riesame verrà dato atto nei relativi verbali di riunione.

Unimolds S.r.l. prevede che laddove il monitoraggio abbia ad oggetto aspetti che richiedono competenze specifiche, lo stesso sia affidato a Consulenti competenti.

5.3 I CONTRATTI DI APPALTO

Nei contratti di appalto, intesi come contratto di appalto d'opera, di servizi o contratto d'opera o di somministrazione, devono essere osservati i principi di seguito indicati.

Relativamente agli appalti soggetti alla normativa di cui all'art. 26 del Decreto Sicurezza D. Lgs. 81/2008, gli adempimenti previsti in capo al Datore di Lavoro, in conformità alle procedure aziendali, sono i seguenti:

- la verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto;
- la messa a disposizione degli appaltatori di informazioni dettagliate circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e in merito alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività,
- la cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i Lavoratori, attraverso un costante scambio di informazioni con i datori di lavoro delle imprese appaltatrici, anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva. A tal fine le imprese appaltatrici dovranno effettuare un sopralluogo dell'ambiente di lavoro prima dell'inizio delle lavorazioni affidate in appalto;
- la ricezione di adeguata garanzia da parte delle imprese appaltatrici circa l'avvenuta informazione e formazione del personale assegnato all'esecuzione delle attività in appalto presso la Società in merito ai rischi specifici dell'ambiente di lavoro e da interferenza, nonché in merito alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, ivi inclusa la consegna dei necessari DPI.

Il Datore di Lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui ai punti precedenti, in particolare elaborando un Documento Unico di Valutazione dei Rischi nel quale sono indicate le misure adottate per eliminare o, laddove non sia possibile, per ridurre al minimo i rischi da interferenze.
Il DUVRI viene redatto e successivamente aggiornato in considerazione delle specifiche attività che devono essere svolte dall'appaltatore o sub-appaltatore all'interno dei luoghi di lavoro di Unimolds S.r.l., valutando i rischi da interferenza della specifica attività da svolgere e verificando la formazione del personale addetto prima dell'inizio dell'attività.

PARTE SPECIALE F

RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHÉ AUTORICICLAGGIO E DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI

(ARTT. 25 - *OCTIES* DEL DECRETO E 25-*OCTIES1* DEL DECRETO)

INDICE PARTE SPECIALE F

DEFINIZIONI

CAPITOLO 1 LE TIPOLOGIE DEI REATI
1.1 RICICLAGGIO (ART. 25- *OCTIES* DEL DECRETO)
1.2 DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI (ART. 25 *OCTIES*.1 DEL DECRETO)

CAPITOLO 2 AREE DI RISCHIO

CAPITOLO 3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

CAPITOLO 4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO

CAPITOLO 5 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Si rinvia alle definizioni di cui alla Parte Generale, fatte salve le ulteriori definizioni contenute nella presente Parte Speciale.

1.1 I REATI DI RICICLAGGIO (ART. 25-*OCTIES* DEL DECRETO)

L'art. 25-*octies* del Decreto (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio) prevede che:
"1*. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.*
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.
3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231."

I Reati di Riciclaggio, considerati tali anche se le attività che hanno generato i proventi da riciclare si sono svolte nel territorio di un altro Stato comunitario o di un Paese extracomunitario, sono qui di seguito elencati:

- ***RICETTAZIONE (ART. 648 C.P.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta danaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare. Tale ipotesi è punita con la reclusione da due a otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è diminuita quando il fatto è di particolare tenuità.

- ***RICICLAGGIO (ART. 648-BIS C.P.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Tale ipotesi è punita con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

- ***IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA (ART. 648-TER C.P.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso di impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto. In tal caso è prevista la reclusione da a quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

- ***AUTORICICLAGGIO (ART. 648 TER.1 C.P.)***

Tutte le fattispecie dei Reati di Riciclaggio previste prima della novella di cui alla legge 186/2014 non sanzionavano chi aveva commesso il delitto da cui provenivano i proventi illeciti (c.d. delitto fonte), ma un estraneo a tale illecito

il quale, consapevole però della provenienza delittuosa delle somme o delle altre utilità, le reimpiegava, occultava, etc.

Con l'inserimento dell'autoriciclaggio tra i Reati presupposto, il delitto viene commesso anche da chi ha commesso il reato fonte. La norma punisce, infatti, colui che, dopo aver commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. In tal caso è prevista pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

In caso di commissione di reati da parte dell'Ente, con particolare riferimento ai reati tributari che, per la loro natura, producono un vantaggio economico, la possibilità di commettere il reato di autoriciclaggio è particolarmente elevata stante la possibile ricorrenza delle condotte previste dalla nuova norma e cioè la sostituzione, il trasferimento o l'impiego in attività economiche e finanziarie, in quanto di solito i proventi derivanti da evasione fiscale vengono trasferiti o impiegati in attività economica/finanziaria.

Per il verificarsi del reato è però necessario che ricorra anche l'ostacolo all'identificazione della provenienza dei proventi. Sembra verosimile affermare che, in caso di detenzione sui conti dell'Ente delle somme sottratte al fisco ovvero di un loro utilizzo "trasparente" che risulti direttamente dalle scritture contabili, non essendo ravvisabile alcun comportamento diretto ad ostacolare l'identificazione della provenienza, debba essere escluso l'autoriciclaggio.

- IL DECRETO ANTIRICICLAGGIO

La normativa italiana in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo mira a ostacolare tali fenomeni vietando, tra l'altro, l'effettuazione di operazioni con strumenti anonimi, limitando l'uso del denaro contante e assicurando la tracciabilità delle operazioni mediante l'identificazione della clientela e la conservazione dei dati.
Il quadro normativo di riferimento è costituito dal Decreto Antiriciclaggio (D. Lgs. 231/2007), come profondamente modificato dal D. Lgs. 90/2017 (recepimento della IV Direttiva AML) e dal D. Lgs. 125/2019 (recepimento della V Direttiva AML), nonché da successivi interventi correttivi e attuativi.
Il Decreto Antiriciclaggio prevede, in sintesi, i seguenti principali strumenti di prevenzione e contrasto:

1. Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore. È vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore, in euro o in valuta estera, tra soggetti diversi, quando il valore dell'operazione è pari o superiore alla soglia vigente di cui all'art. 49 del D. Lgs. 231/2007, attualmente fissata in 5.000 euro. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A. Restano ferme specifiche soglie/deroghe previste dalla legge (ad esempio, per i servizi di rimessa di denaro – money transfer – soglia a 1.000 euro; per vendite a turisti non residenti, limiti e procedure dedicati).
2. Obblighi di adeguata verifica della clientela. I "soggetti obbligati" devono svolgere l'adeguata verifica della clientela in relazione ai rapporti e alle operazioni inerenti alla propria attività, secondo l'approccio basato sul rischio disciplinato dagli artt. 17-30 del D. Lgs.

231/2007, anche con modalità di identificazione a distanza nei casi e con le cautele previsti.

3. Obblighi di conservazione. I soggetti obbligati devono conservare i documenti, i dati e le informazioni acquisiti per assolvere agli obblighi di adeguata verifica affinché possano essere utilizzati per eventuali indagini o analisi su riciclaggio o finanziamento del terrorismo da parte dell'UIF e delle altre autorità competenti. La disciplina vigente è contenuta nell'art. 31 del D. Lgs. 231/2007 (che ha sostituito la precedente numerazione).
4. Segnalazione di operazioni sospette (SOS). I soggetti obbligati devono inviare all'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) una segnalazione quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso, compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. La disciplina è oggi all'art. 35 del D. Lgs. 231/2007.

Soggetti obbligati. Rientrano tra i soggetti obbligati, in particolare:

a) Intermediari finanziari e altri operatori finanziari, tra cui:
 - banche;
 - Poste Italiane S.p.A.;
 - società di intermediazione mobiliare (SIM);
 - società di gestione del risparmio (SGR);
 - organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), incluse SICAV/SICAF, secondo quanto previsto dal decreto.
b) Professionisti:
 - dottori commercialisti e degli esperti contabili;
 - notai e avvocati quando, in nome e per conto dei clienti, compiono operazioni di natura finanziaria o immobiliare o assistono i clienti nelle operazioni tipizzate dal decreto.
c) Revisori contabili;
d) altri soggetti che esercitano attività sottoposte a licenze/autorizzazioni/iscrizioni o a specifici obblighi di comunicazione, tra cui, a titolo esemplificativo:
 - operatori "compro oro"
 - prestatori di servizi relativi all'uso di valute virtuali e fornitori di servizi di portafoglio digitale (come individuati dalla normativa antiriciclaggio vigente);
 - recupero crediti per conto terzi;
 - trasporto di denaro contante e valori;
 - gestione di case da gioco;
 - offerta, anche online, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro;
 - ulteriori categorie espressamente indicate dal D. Lgs. 231/2007 e dalla normativa di attuazione.

Come emerge dall'elencazione appena riportata, Unimolds S.r.l., in quanto società del settore metalmeccanico, non rientra ordinariamente tra i "*soggetti obbligati*" agli specifici adempimenti antiriciclaggio (adeguata verifica, conservazione, SOS), non svolgendo attività rientranti tra quelle sopra tipizzate.

1.2 DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI (ART. 25-*OCTIES*.1)

L'art. 25-*octies*.1 del Decreto prevede i seguenti Reati Presupposto:

- indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (493-ter c.p.)
- ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti (salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente), che è punito con la pena della reclusione non inferiore ai dieci anni

con previsione di una sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2;

- detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-*quater* c.p.)
- frode informatica (art. 640-*ter* c.p.), nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale,
- ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti (salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente), che è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni.

con previsione di una sanzione pecuniaria sino a cinquecento quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2;

- trasferimento fraudolento di valori (art. 512-*bis* c.p.)

con previsione di una sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2

- **INDEBITO UTILIZZO E FALSIFICAZIONE DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI (ART. 493-TER C.P.)**

La fattispecie delittuosa viene commessa da chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti, nonché da chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

- **DETENZIONE E DIFFUSIONE DI APPARECCHIATURE, DISPOSITIVI O PROGRAMMI INFORMATICI DIRETTI A COMMETTERE REATI RIGUARDANTI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI (ART. 493-QUATER C.P.)**

Il reato viene commesso da chiunque, salvo che il fatto costituisca più grave reato, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo".

Come emerge già dalla rubrica, si tratta di un reato prodromico alla commissione di ulteriori reati concernenti mezzi di pagamento diversi dai contanti.
Oltre che dall'oggetto materiale del reato, la destinazione allo scopo di commettere reati relativi ai mezzi di pagamento diversi dal contante emerge anche dal dolo specifico, che si sostanzia nel fine di fare uso di tali strumenti, o di consentire ad altri di farne uso, per la commissione di tali reati.

- **FRODE INFORMATICA (ART. 640-TER, COD. PEN.)**

Per fare un esempio delle diverse fattispecie, la giurisprudenza riconduce alla fattispecie di cui all'art. 493-ter del codice penale l'indebito utilizzo di carta di credito per effettuare pagamenti o prelievi di denaro contante, mentre riconduce all'art. 640-ter del codice penale la non meno grave ipotesi di utilizzo indebito dei codici della medesima carta per effettuare operazioni online.
Si precisa inoltre che con il D. Lgs. 184/2021 il reato di frode informatica ex art. 640 ter c.p. viene reintrodotto nel D. Lgs. 231/2001 attraverso l'art. 25 octies.1, anche se già previsto nel novero dei reati presupposto dall'art. 24 del D. Lgs. e ciò nel caso sia commesso "*in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea*". La frode informatica è quindi presente nel D.Lgs. 231/2001 nelle sue due distinte ed autonome "versioni":

- nell'art. 24 del D. Lgs. 231/2001, quale reato punibile nella sua previsione integrale, ma solo se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea;
- nell'art. 25 octies.1 del D. Lgs. 231/2001, quale reato punibile anche se commesso nei confronti di un privato, ma a condizione che sia prospettabile l'aggravante di un fatto illecito che abbia prodotto un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

– **TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI (ART. 512-BIS C.P.)**

[I]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bise 648-ter, è punito con la reclusione da due a sei anni.
[II]. La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni

In relazione ai Reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale del Modello, le seguenti:

1. gestione dei rapporti con Fornitori e Consulenti Esterni a livello nazionale e transnazionale con particolare riferimento alla gestione della conoscenza delle controparti (Fornitori e clienti);
2. gestione flussi finanziari in entrata e in uscita con particolare riferimento alla gestione dei pagamenti e degli incassi;
3. redazione ed approvazione del bilancio;
4. rapporti infragruppo;
5. gestione del rilascio di carte di credito o altri mezzi di pagamento diversi dal contante, loro indebito utilizzo ed addebito delle spese, conservazione delle credenziali

CAPITOLO 3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da Esponenti Aziendali, Consulenti e Partner.

Particolare riguardo deve aversi nei confronti dei Dipendenti che, nello svolgimento delle proprie mansioni, vengono a contatto con il denaro ed altri mezzi di incasso e pagamento e che sinteticamente sono:

- Personale area Amministrazione;
- Direzione Marketing & Sales;
- Direzione Operativa (Gestione Magazzino e Acquisti)
- Utilizzatori carte di credito aziendali o altri mezzi di pagamento aziendali diversi dal contante

Coerentemente con i principi indicati nella Parte Generale del presente Modello e del Codice Etico e con i principi di comportamento indicati nelle altre Parti Speciali, nello svolgimento delle attività nelle Aree di Rischio individuate, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento.

In via generale, ai Destinatari della presente Parte Speciale è richiesto che:

- venga assicurata, nei limiti del possibile e tenuto conto della struttura della Società, la segregazione delle funzioni tra i vari soggetti coinvolti nel processo di gestione delle attività di fatturazione (attiva/passiva) e delle transazioni finanziarie (incassi/pagamenti);
- siano identificati e resi conoscibili i poteri autorizzativi e di firma coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, e con previsione, ove opportune, di soglie di approvazione delle spese;
- la gestione della contabilità avvenga in conformità ai principi generalmente riconosciuti di tenuta della contabilità, alle norme di legge ed alle procedure aziendali esistenti;
- i flussi finanziari di Unimolds S.r.l., sia in entrata sia in uscita, siano costantemente monitorati e sempre tracciabili;
- per la gestione dei flussi in entrata e in uscita, nonché per la gestione delle operazioni di tesoreria, o delle operazioni infragruppo, siano utilizzati esclusivamente i canali bancari e di altri intermediari finanziari accreditati e sottoposti alla disciplina dell'Unione europea, ovvero enti creditizi/finanziari situati in uno Stato extracomunitario, che imponga obblighi equivalenti a quelli previsti dalle leggi sul riciclaggio e preveda il controllo del rispetto di tali obblighi;
- le operazioni che comportino utilizzo o impiego di risorse economiche o finanziarie abbiano una causale espressa e siano documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza e trasparenza contabile;
- le dichiarazioni fiscali siano predisposte garantendo la correttezza e completezza dei dati e nel rispetto della normativa vigente.
- venga effettuata la verifica sulle controparti, al fine di accertarne l'esistenza e la rispettabilità, prima di avviare il rapporto e/o effettuare pagamenti;
- la registrazione di tutte le operazioni che comportano utilizzo o impiego di risorse economiche o finanziarie avvenga in conformità ai principi di correttezza e trasparenza contabile.

È inoltre fatto divieto di:

- effettuare pagamenti/accettare incassi su conti correnti di banche operanti in paesi ricompresi nelle black list dei "paradisi fiscali" o dei paesi a "rischio terrorismo" e in favore di società off-shore, salvi i casi documentati e approvati dall'Amministratore Unico, relativi a rapporti tipicamente commerciali per acquisto o la vendita di servizi, nel rispetto della vigente normativa fiscale;
- effettuare pagamenti e/o trasferimenti di denaro su conti correnti cifrati o anonimi;
- emettere fatture o rilasciare documenti per operazioni inesistenti;

- indicare elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti aventi rilievo probatorio analogo alle fatture per operazioni inesistenti;
- erogare prestazioni non necessarie, fatturare prestazioni non effettivamente erogate, duplicare la fatturazione per una medesima prestazione, omettere l'emissione di note di credito qualora siano state fatturate, anche per errore, prestazioni in tutto o in parte inesistenti o non finanziabili;
- acquistare beni e/o servizi a fronte del pagamento di corrispettivi anormalmente inferiori rispetto al valore di mercato del bene o del servizio;
- utilizzare abusivamente o permettere a terzi non autorizzati di utilizzare carte di credito aziendali o altri mezzi di pagamento diversi dal contante, riferibili alla Società;
- svolgere attività di approvvigionamento, produzione e/o diffusione di apparecchiature e/o software destinati a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dal contante,
- realizzare un indebito trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo fraudolentemente su dati, informazioni o programmi ivi contenuti.

Ai Consulenti e ai Partner deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico e di Condotta da parte della Società la cui conoscenza e il cui rispetto costituirà obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

In particolare, nell'espletamento delle attività considerate a rischio, gli Esponenti Aziendali, in via diretta, e i Consulenti e i Partner, tramite apposite clausole contrattuali, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

1) astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai suddetti Reati di Riciclaggio;
2) astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
3) tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di Fornitori/Clienti/Partner anche stranieri;
4) non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, persone legate all'ambiente del riciclaggio, al traffico di droga, al traffico di armi, al terrorismo, all'usura, etc.;
5) non utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;
6) non accettare pagamenti in contanti e prestare particolare attenzione ai pagamenti derivanti da istituti di credito stranieri, soprattutto qualora gli stessi abbiano sede nei paradisi fiscali o provengano da persone elencate all'interno della *black list* antiterrorismo;
7) tenere un comportamento corretto, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività di contabilizzazione attiva e passiva;
8) effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali;
9) attenersi, nella redazione del bilancio annuale civilistico, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, ai principi contabili italiani in modo tale che i documenti redatti diano una

rappresentazione corretta e veritiera sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;

10) assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale previsto dalla legge;
11) segnalare all'Organismo di Vigilanza l'operazione che presenti indici di anomalia e, ove necessario, previa opportuna consultazione con il proprio responsabile sospendere/interrompere il rapporto con il cliente medesimo. Le segnalazioni nonché le eventuali interruzioni dei rapporti devono essere effettuate con la massima tempestività;
12) utilizzare unicamente per motivi di ufficio eventuali mezzi di pagamento diversi dal denaro della Società e/o assegnati dalla Società ad uno specifico soggetto;
13) non cedere a terzi le credenziali dei mezzi di pagamento diversi dal denaro della Società o assegnati ad uno specifico soggetto dalla Società.

È inoltre fatto divieto di:

a) effettuare pagamenti/accettare incassi su conti correnti di banche operanti in paesi ricompresi nelle black list dei "paradisi fiscali" o dei paesi a "rischio terrorismo"[31] e in favore di società off-shore, salvi i casi documentati e approvati dall'Amministratore Unico, relativi a rapporti tipicamente commerciali per acquisto o la vendita di servizi, nel rispetto della vigente normativa fiscale;
b) effettuare pagamenti e/o trasferimenti di denaro su conti correnti cifrati o anonimi;
c) emettere fatture o rilasciare documenti per operazioni inesistenti;
d) indicare elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti aventi rilievo probatorio analogo alle fatture per operazioni inesistenti;
e) erogare prestazioni non necessarie, fatturare prestazioni non effettivamente erogate, duplicare la fatturazione per una medesima prestazione, omettere l'emissione di note di credito qualora siano state fatturate, anche per errore, prestazioni in tutto o in parte inesistenti o non finanziabili;
f) acquistare beni e/o servizi a fronte del pagamento di corrispettivi anormalmente inferiori rispetto al valore di mercato del bene o del servizio;
g) riconoscere a Consulenti Esterni o Fornitori compensi non usuali o superiori a quelli di mercato senza una ragionevole giustificazione;
h) utilizzare abusivamente o permettere a terzi non autorizzati di utilizzare carte di credito aziendali o altri mezzi di pagamento diversi dal contante, riferibili alla Società;
i) svolgere attività di approvvigionamento, produzione e/o diffusione di apparecchiature e/o software destinati a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dal contante,
j) realizzare un indebito trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo fraudolentemente su dati, informazioni o programmi ivi contenuti.

[31] Si intendono le liste di persone, Gruppi o Entità soggette a misure restrittive finanziarie dell'Unione Europea o liste di soggetti collegati al terrorismo internazionale, curate e pubblicate dall'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) istituita presso la Banca d'Italia, dalla Banca Mondiale e da istituzioni finanziarie internazionali riconosciute. In particolare, si rinvia alle Liste compilate dall'Unione Europea, dall'OFAC ("*Office of Foreign Assets Control*" del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti), dall'ONU e dalla Banca Mondiale.

CAPITOLO 5 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate e dei presidi di prevenzione e controllo esposti nelle altre parti speciali e, in particolare nella Parte Speciale C, si riportano di seguito ulteriori presidi di prevenzione e controllo operativi a prevenzione della commissione dei Reati oggetto della presente Parte Speciale.

Ai Destinatari del Modello è fatto obbligo di:

1) In fase di acquisizione della clientela, valutare oltre all'affidabilità finanziaria, anche i profili di "rischio riciclaggio" connessi. A tal fine la Direzione Marketing & Sales acquisirà innanzitutto dai clienti, ove necessario tramite i capiarea o gli agenti, i documenti attestanti l'iscrizione al registro delle Imprese o ente analogo e la correttezza della partita IVA comunicata, costituiti da certificazioni e/o autocertificazioni con traduzione in inglese o italiano;
2) valutare, sulla base della documentazione acquisita, il profilo di "rischio riciclaggio" connesso a ciascun cliente, prendendo in considerazione anche i seguenti "elementi di attenzione":
 - settore di attività e professione del cliente/settore di attività ed oggetto sociale (in caso di persona giuridica);
 - operatività canalizzata da conti correnti esteri;
 - residenza/sede sociale del cliente in paesi black list o in paesi non cooperativi di cui alle liste del Gruppo di Azione Finanziaria contro il riciclaggio di denaro (GAFI);
 - richiesta di pagamento dell'operazione avviene tramite finanziamento da parte di banca insediata in uno dei paesi indicati al punto precedente;
 - richiesta di pagamento dell'operazione con una somma di denaro superiore ai limiti di legge per i pagamenti in contanti, ovvero con libretti di deposito bancari o postali al portatore o con titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, etc.) in Euro o in valuta estera oppure con strumenti estranei alle normali prassi commerciali;
3) in caso di "profili di anomalia" nei rapporti finanziari con le controparti in relazione alle modalità, al luogo o al destinatario del pagamento – avvertire immediatamente il proprio superiore e proseguire l'operazione solo previo parere sua autorizzazione e, se opportuno, attesa la rilevanza dell'operazione avvertire l'OdV;
4) in sede di acquisizione di Fornitori e partner effettuare controlli preventivi sulla controparte dell'operazione al fine di verificarne l'identità, la sede, la natura giuridica, la reputazione e l'affidabilità;
5) effettuare la scelta dei Fornitori o Consulenti Esterni sulla base di requisiti di professionalità, qualità, affidabilità, economicità ed effettuare valutazioni periodiche sulla permanenza di tali requisiti;
6) documentare il processo di scelta/valutazione periodica del Fornitore o Consulente Esterno, ivi inclusi eventuali preventivi chiesti e/o le verifiche effettuate sul Fornitore o Consulente Esterno medesimo, in merito ad onorabilità e attendibilità commerciale (es. richiesta certificati Antimafia, visure dei casellari giudiziari e carichi pendenti, visite in loco etc.);
7) garantire la completezza e l'aggiornamento dei dati e delle informazioni su Fornitori, Consulenti Esterni e clienti al fine di dimostrare la corretta e tempestiva individuazione dei medesimi e una puntuale valutazione e verifica del loro profilo;

8) verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
9) garantire la tracciabilità delle fasi del processo decisionale relativo ai rapporti finanziari con soggetti terzi;
10) prevedere nei limiti del possibile, la segregazione, tra chi richiede il servizio o l'acquisto, chi registra la fattura e predispone le disposizioni di pagamento e chi controlla e/o autorizza il pagamento; in particolare vanno sempre verificati (i) la consistenza e qualità delle merci in entrata nonché l'avvenuta ricezione della prestazione prima di dare il benestare al pagamento della merce/servizio e (ii) gli scostamenti tra l'importo fatturato dal Fornitore o Consulente Esterno e l'importo ordinato e (iii) la coincidenza tra destinatario del pagamento e soggetto che ha fornito i beni ed i servizi ed emesso la fattura;
11) prevedere nei limiti del possibile, la segregazione, tra chi negozia l'offerta commerciale di beni e/o servizi, chi predispone la fattura e chi verifica l'avvenuto incasso; in particolare si deve sempre verificare (i) che la prestazione venga effettivamente svolta, (ii) la coincidenza tra destinatario dei beni e servizi e destinatario della fattura, (iii) la coincidenza tra destinatario dei beni e servizi indicato nella fattura e soggetto che ha effettuato il pagamento, (iv) la corrispondenza degli importi fatturati agli importi pattuiti e (v) la corrispondenza tra quanto fatturato e quanto incassato;
12) predisporre, anche tramite Consulenti Esterni e mantenere, con aggiornamento su base annuale, un fascicolo di documentazione idonea in materia di prezzi di trasferimento (transfer pricing documentation) relativo a tutte le operazioni infragruppo poste in essere nel corso di ciascun esercizio, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari applicabili, ivi incluse le linee guida emanate dall'OCSE. Tale fascicolo dovrà contenere un'analisi di comparabilità adeguata, la descrizione delle transazioni intercompany, i metodi di determinazione dei prezzi adottati e ogni ulteriore elemento utile a dimostrare la conformità dei corrispettivi praticati al principio di libera concorrenza (arm's length principle).
13) effettuare operazioni infragruppo solo a fronte di specifici contratti volti a disciplinare le modalità di regolazione delle operazioni infragruppo con corrispettivi determinati in conformità alla policy di transfer price applicabile;
14) utilizzare i mezzi di pagamento diversi dal denaro contante secondo le seguenti modalità operative e policy aziendali:
 i. le carte di credito aziendali sono nominative e possono essere detenute ed utilizzate dal solo titolare o soggetto autorizzato all'utilizzo;
 ii. le carte di credito aziendali devono prevedere massimali mensili di spesa, ragionevoli ed adeguati alle spese aziendali del soggetto titolare/autorizzato;
 iii. il soggetto titolare/autorizzato all'utilizzo delle carte di credito o di altro mezzo di pagamento diverso dai contanti può utilizzare gli stessi solo per spese aziendali connesse all'incarico svolto e deve custodire con la massima diligenza gli strumenti di pagamento ricevuti, separati dalle relative credenziali;
 iv. è vietato utilizzare o detenere abusivamente codici, parole chiave, pin, credenziali o altri mezzi idonei all'utilizzo di carte di credito o debito o altri mezzi di pagamento aziendali diversi dal contante, di cui non si è titolari o che non si è autorizzati per iscritto ad utilizzare;
 v. è vietato detenere o utilizzare abusivamente ogni altro documento o strumento aziendale che abiliti al prelievo di denaro contante e/o all'acquisto di beni o servizi e al loro pagamento, se non si è un soggetto titolare o abilitato per iscritto al loro utilizzo;

vi. è vietato cedere, comunicare o rendere disponibili a soggetti non titolari e non autorizzati all'utilizzo, carte di credito o di debito, strumenti di pagamento diversi dai contanti, come pure i relativi codici, parole chiave, pin, credenziali o altri mezzi o documenti idonei al loro utilizzo ovvero che abilitino al prelievo di denaro contante, all'acquisto di beni o al pagamento di servizi;
vii. è vietato utilizzare le carte di credito aziendali e ogni altro strumento aziendale di pagamento diverso dai contanti per scopi personali;
viii. le spese effettuate con carta di credito o con qualsiasi altro mezzo di pagamento diverso dal contante devono essere verificate mensilmente, ove possibile a fronte di documentazione giustificativa; la verifica deve essere effettuata da soggetto diverso da quello che ha effettuato il pagamento con mezzo diverso dai contanti;
ix. eventuali spese personali - ove effettuate con mezzi di pagamento aziendali – devono essere rimborsate alla Società.

PARTE SPECIALE G

REATI AMBIENTALI

(ART. 25-UNDECIES DEL DECRETO)

INDICE PARTE SPECIALE G

DEFINIZIONI

CAPITOLO 1 LE TIPOLOGIE DEI REATI AMBIENTALI

CAPITOLO 2 AREE DI RISCHIO

CAPITOLO 3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

CAPITOLO 4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO

CAPITOLO 5 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

5.1 LE POLITICHE AZIENDALI IN TEMA DI GESTIONE AMBIENTALE

5.2 LE PROCEDURE IN TEMA DI GESTIONE DEI RIFIUTI

5.3 LE PROCEDURE IN TEMA DI EMISSIONI ATMOSFERICHE

Si rinvia alle definizioni di cui alla Parte Generale, fatte salve le ulteriori definizioni contenute nella presente Parte Speciale.

Per **CER** si intende il Catalogo Europeo dei Rifiuti.

Per **Codice dell'Ambiente** di intende il D. Lgs. del 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni.

Per **produttore del rifiuto** si intende Unimolds S.r.l.

Per **acque reflue domestiche** si intendono le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.

Per **acque reflue industriali** si intende qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento.

Per **acque reflue urbane** si intendono le acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato.

Per **rifiuto** si intende qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi ex art. 183 del Codice dell'Ambiente, a cui si rimanda direttamente per eventuali aggiornamenti / variazioni.

Per **gestione dei rifiuti** si intende la raccolta, il trasporto, il recupero compresa la cernita e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari (cfr art 183 lett. n) del Codice dell'Ambiente).

Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati.

Per **raccolta dei rifiuti** si intende l'operazione di prelievo dei rifiuti, compresi la di cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm», ai fini e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto in un impianto di trattamento (Cfr. art. 183 lett, o) del Codice dell'Ambiente).

Per **deposito temporaneo** si intende il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero e/o smaltimento effettuato, prima della raccolta ai sensi dell'articolo 185-bis, , (cfr. art. 183, lettera bb), del Codice dell'Ambiente).

Per **stoccaggio** si intende le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D 15 dell'allegato "B" alla parte IV del Codice dell'Ambiente, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni

di messa in riserva di materiali di cui al punto R 13 dell'allegato "C" alla parte IV del Codice dell'Ambiente (cfr. art. 183 lettera aa) del Codice dell'Ambiente).

Per **recupero** si intendono le operazioni di recupero, che devono avvenire senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente, presenti nell'allegato "C" alla parte IV del Codice dell'Ambiente.

Per **smaltimento** si intende qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia, come da elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento riportato nell'Allegato B alla parte IV del Codice dell'Ambiente.

Per **emissione** si intende qualsiasi sostanza solida, liquida e gassosa introdotta nell'atmosfera, che possa causare inquinamento atmosferico.

UCCISIONE, DISTRUZIONE, CATTURA, PRELIEVO, DETENZIONE DI ESEMPLARI DI SPECIE ANIMALI O VEGETALI SELVATICHE PROTETTE* (ART. 727 BIS DEL CODICE PENALE)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.
Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

* Per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE. (In considerazione della attività svolta da Unimolds S.r.l. tali reati non si ritengono concretamente realizzabili).
(In considerazione della attività svolta da Unimolds S.r.l. tale reato non si ritiene concretamente realizzabile).

DISTRUZIONE O DETERIORAMENTO DI HABITAT ALL'INTERNO DI UN SITO PROTETTO (ART. 733 BIS DEL CODICE PENALE)

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un "habitat all'interno di un sito protetto" o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3. 000 euro.

Per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.
(In considerazione della attività svolta da Unimolds S.r.l. tale reato non si ritiene concretamente realizzabile).

LA LEGGE 7 FEBBRAIO 1992, N. 150

DISCIPLINA DEI REATI RELATIVI ALL'APPLICAZIONE IN ITALIA DELLA CONVENZIONE SUL COMMERCIO INTERNAZIONALE DELLE SPECIE ANIMALI E VEGETALI IN VIA DI ESTINZIONE, FIRMATA A WASHINGTON IL 3 MARZO1973, DI CUI ALLA LEGGE 19 DICEMBRE 1975, N. 874, E DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 3626/82, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, NONCHÉ NORME PER LA COMMERCIALIZZAZIONE E LA DETENZIONE DI ESEMPLARI VIVI DI MAMMIFERI E RETTILI CHE POSSONO COSTITUIRE PERICOLO PER LA SALUTE E L'INCOLUMITÀ PUBBLICA.

Si ritiene che, atteso l'ambito di operatività della Società, tale fattispecie non presenti rischio di commissione. (In considerazione della attività svolta da Unimolds S.r.l. tali reati non si ritengono concretamente realizzabili).

IL D. LGS. 152/2006 (CODICE DELL'AMBIENTE)

ATTIVITÀ DI SCARICO ILLECITO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE (ART. 137 DEL CODICE DELL'AMBIENTE)

Quando le condotte descritte al comma 1 dell'art. 137 del Codice dell'Ambiente ("*Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata*") riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del Codice dell'Ambiente, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.

Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.

Si riportano gli altri commi rilevanti dell'articolo 137:
"[3] Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, o di cui all'articolo 29 quattuordecies, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1 (scarichi in reti fognarie) e 108, comma 4 (scarichi di sostanze pericolose), è punito con l'arresto fino a due anni. ….

[5] Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a 2 anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro. ……

[11] Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 (scarichi sul suolo) e 104 (scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee) è punito con l'arresto sino a tre anni" …..
La sanzione pecuniaria per l'Ente va da duecento a trecento quote. Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.
Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in

mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

Divieto di abbandono (Art. 192 del Codice dell'Ambiente)

1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.

2. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

3. Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

4. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, commi 1, 3, 5 e 6 del Codice dell'Ambiente)

1. 1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli aarticoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito (1) :
a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi. …

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

COMBUSTIONE ILLECITA DI RIFIUTI (ART. 256-BIS DEL CODICE DELL'AMBIENTE)

1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli aarticoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.

BONIFICA DEI SITI (ART. 257 DEL CODICE DELL'AMBIENTE)

Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti.

In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE, DI TENUTA DEI REGISTRI OBBLIGATORI E DEI FORMULARI (ART. 258, COMMA 4 DEL CODICE DELL'AMBIENTE,)

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro. Si applica la pena dell'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI (ART. 259, COMMA 1 DEL CODICE DELL'AMBIENTE,)

Comma 1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

ATTIVITÀ ORGANIZZATE PER IL TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI (ART. 452 QUATERDECIES DEL C.P., GIÀ ART. 260 DEL CODICE DELL'AMBIENTE)

[I]. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede,

riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

[II]. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

[III]. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33.

[IV]. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

[V]. È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

SISTEMA INFORMATICO DI CONTROLLO PER LA TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (ART. 260 BIS DEL CODICE DELL'AMBIENTE)

L'art. 260-bis del Codice dell'Ambiente prevedeva obblighi e sanzioni relative al sistema di tracciabilità dei rifiuti (cd. SISTRI).

Il D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12, a far data dal 1° gennaio 2019 ha abolito il SISTRI ed istituito il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Sono tenuti ad iscriversi a tale registro gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi e i sistemi riconosciuti, gli istituiti per il recupero e riciclaggio degli imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti, nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi.

L'art. 6 del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, stabilisce inoltre che dal 1° gennaio 2019 e fino al termine di piena operatività del Registro elettronico nazionale, la tracciabilità dei rifiuti (fino alla piena operatività del Registro elettronico nazionale R.E.NT.R.I.) è garantita effettuando gli adempimenti previsti dal Codice dell'Ambiente (articoli 188, 189, 190 e 193) del Codice dell'Ambiente, nel testo previgente alle modifiche che hanno istituito il SISTRI, ovvero la compilazione dei formulari, la tenuta dei registri di carico e scarico e la trasmissione del MUD.

Sanzioni (Art. 279 del Codice dell'Ambiente)

[comma V] Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

Limiti di emissione degli scarichi idrici (Allegato 5, Parte Terza, Codice dell'Ambiente)

Si rinvia alle tabelle n. 3 *"Valori limiti di emissione in acque superficiali e in fognatura"*, 3-A *"Limiti di emissione per unità di prodotto riferiti a specifici cicli produttivi"*, 4 *"Limiti di emissione per le acque reflue urbane ed industriali che recapitano sul suolo"*, 5 *"Sostanza per le quali non possono essere adottati limiti meno restrittivi di quelli indicati in tabella 3, per lo scarico in acque superficiali e per lo scarico in rete fognaria o in tabella 4 per lo scarico sul suolo"* dell'allegato n. 5, parte terza del Codice dell'Ambiente.

Legge 28 dicembre 1993, n. 549 - Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente

"Cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive per l'ozono" (art. 3 della l. 549/93)

Chiunque viola le disposizioni sull'impiego delle sostanze nocive per lo strato di ozono, fatto salvo quanto previsto al comma 4 è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate.

Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

D. lgs. 6 novembre 2007 n. 202. - attuazione della direttiva 2005/35/ce - relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni.

(In considerazione della attività svolta da Unimolds S..r.l. tali reati non si ritengono concretamente realizzabili).

CAPITOLO 2 AREE DI RISCHIO

In relazione ai Reati sopra esplicitati, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale del Modello:

- operazioni di movimentazione, travaso, carico e scarico, deposito temporaneo, stoccaggio e smaltimento delle sostanze pericolose (solide e liquide);
- le operazioni intrattenute con persone fisiche e giuridiche residenti nel territorio nazionale o all'estero che trattino un'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti di qualsiasi genere;
- gestione immissioni in atmosfera;
- gestione AUA.

Unimolds S.r.l. è particolarmente sensibile alla materia della tutela ambientale, e si è dotata di certificazione ISO 14001.

CAPITOLO 3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da Esponenti Aziendali, Consulenti e Partner come già definiti nella Parte Generale.

Particolare riguardo deve aversi nei confronti dei Dipendenti che, nello svolgimento delle proprie mansioni, vengono a qualsiasi titolo coinvolti in attività rientranti nelle suddette Aree di Rischio. Tra tali Dipendenti si citano in particolare:

- Direzione Operativa
- Responsabile dell'Ambiente e Sicurezza;
- Personale area Progettazione.

Nell'espletamento delle attività considerate a rischio, gli Esponenti Aziendali, in via diretta, e i Consulenti e i Partner, tramite apposite clausole contrattuali, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

a. sensibilizzare la struttura aziendale, a tutti i livelli, in merito all'importanza del rispetto della normativa in materia ambientale e del raggiungimento degli obiettivi prefissati in tale materia;
b. identificare e mantenere aggiornato, anche con l'aiuto di Consulenti Esterni, il catalogo della normativa applicabile a Unimolds S.r.l. in materia ambientale;
c. valutare periodicamente la conformità di Unimolds S.r.l. alla normativa ambientale e pianificare ed eseguire gli interventi ambientali necessari per garantire il rispetto della normativa ambientale, fissando obiettivi con definizione di priorità, tempi ed attribuzione delle rispettive responsabilità ed assegnazione delle necessarie risorse;
d. attuare adeguate attività di monitoraggio, verifica ed ispezione al fine di assicurare l'efficacia del sistema di gestione ambientale;
e. attuare le necessarie azioni correttive e preventive in funzione degli esiti del monitoraggio;
f. effettuazione di un periodico riesame da parte della direzione aziendale al fine di valutare l'efficacia ed efficienza del sistema di gestione ambientale nel raggiungere gli obiettivi prefissati, nonché l'adeguatezza di questi ultimi rispetto sia alla specifica realtà di Unimolds S.r.l. che a eventuali cambiamenti nell'attività.

CAPITOLO 5 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Si indicano di seguito i principi procedurali che, in relazione alle Aree di Rischio sopra evidenziate, devono essere implementati in specifiche procedure che gli Esponenti Aziendali e tutti coloro che intrattengono rapporti con Unimolds S.r.l. sono tenuti a rispettare.

5.1 LE POLITICHE AZIENDALI IN TEMA DI GESTIONE AMBIENTALE

La politica ambientale viene definita, approvata ed emanata dall'Amministratore Unico di Unimolds S.r.l. ed è riesaminata almeno annualmente sempre dall'Amministratore Unico in base ai risultati del monitoraggio del sistema. Il riesame, il cui esito non dovrà comportare necessariamente delle modifiche alla suddetta politica, potrà inoltre avvenire a seguito di possibili eventi o situazioni che lo rendano necessario.

Tale politica deve essere applicata a tutte le attività svolte da Unimolds S.r.l. e deve porsi come obiettivo quello di enunciare i principi cui si ispira ogni azione aziendale e a cui tutti devono attenersi in rapporto al proprio ruolo ed alle responsabilità assunte all'interno di Unimolds S.r.l., nell'ottica di migliorare le prestazioni ambientali della Società.

Nell'espletamento delle proprie attività per conto di Unimolds S.r.l., gli Esponenti Aziendali, in via diretta, e i Consulenti e i Partner, tramite apposite clausole contrattuali, devono rispettare le istruzioni operative adottate dalla Società per la gestione ambientale.

Sulla base della suddetta politica, Unimolds S.r.l. dovrà pertanto svolgere le proprie attività secondo i seguenti principi:

- responsabilizzazione dell'intera organizzazione aziendale, incluso ciascuno dei Lavoratori nella gestione ambientale, ciascuno per le proprie attribuzioni e competenze, al fine di evitare che l'attività di prevenzione venga considerata di competenza esclusiva di alcuni soggetti con conseguente mancanza di partecipazione attiva da parte di taluni Esponenti Aziendali;
- impegno a considerare il sistema di gestione ambientale come parte integrante della gestione aziendale, la cui conoscibilità deve essere garantita a tutti gli Esponenti Aziendali;
- impegno al miglioramento continuo e alla riduzione dell'impatto ambientale;
- impegno a fornire le risorse umane e strumentali necessarie, valutando l'opportunità di investimenti per nuovi impianti, considerando in tale valutazione, oltre agli aspetti economico-finanziari, anche gli aspetti ambientali;
- impegno a garantire che ciascun Esponente Aziendale, nei limiti delle rispettive attribuzioni, sia sensibilizzato e formato per svolgere i propri compiti nel rispetto delle norme sulla tutela dell'ambiente;
- impegno a promuovere la collaborazione con le Autorità Competenti (es. ARPA, Provincia, Comune, VVFF) al fine di stabilire un efficace canale di comunicazione rivolto al miglioramento continuo delle prestazioni ambientali;
- impegno a monitorare in maniera costante il livello degli scarichi, delle emissioni in atmosfera e dell'inquinamento del suolo, al fine di garantirne un controllo, individuare le eventuali criticità e le relative azioni correttive;

- impegno a definire le linee guida e le modalità organizzative del sistema di gestione ambientale in conformità al Codice dell'Ambiente e con riferimento alle norme ISO 14001;
- impegno a definire e diffondere all'interno di Unimolds S.r.l. gli obiettivi ambientali ed i relativi programmi di attuazione;
- impegno ad un riesame periodico della politica per l'ambiente e del sistema di gestione attuato, al fine di garantire la loro costante adeguatezza alla struttura organizzativa di Unimolds S.r.l..

5.2 LE PROCEDURE IN TEMA DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Al fine di prevenire la commissione dei reati in tema di gestione dei rifiuti, Unimolds S.r.l. deve approvare ed attuare delle procedure che prevedano con chiarezza e precisione le modalità di esecuzione, le scadenze e i ruoli dei soggetti coinvolti relativamente alle seguenti attività:

- piano operativi per la corretta separazione, deposito temporaneo stoccaggio e smaltimento dei rifiuti anche non pericolosi;
- verifica e monitoraggio costante della corretta gestione del deposito temporaneo, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti, anche non pericolosi;
- classificazione dei rifiuti secondo il codice CER, anche con l'ausilio di consulenti esterni;
- verifica dell'idoneità dei trasportatori e dei gestori degli impianti di smaltimento e/o recupero;
- compilazione e tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti;
- compilazione e tenuta dei formulari d'identificazione;
- redazione e presentazione del Modello Unico di Dichiarazione (MUD).
- Iscrizione ai registri nazionali di tracciabilità dei rifiuti e relative comunicazioni periodiche.

5.3 LE PROCEDURE IN TEMA DI EMISSIONI ATMOSFERICHE

Al fine di prevenire la commissione dei reati in tema di emissioni atmosferiche, Unimolds S.r.l. deve approvare ed attuare delle procedure che prevedano con chiarezza e precisione:

- le modalità di compilazione ed inoltro delle domande di autorizzazione per l'installazione di nuovi impianti che producono emissioni in atmosfera o modifiche di quelli esistenti;
- la segregazione delle funzioni responsabili delle attività di approccio con il soggetto pubblico per la presentazione della domanda e di gestione delle autorizzazioni, prevedendo specifici sistemi di controllo al fine di garantire il rispetto dei canoni di integrità, trasparenza e correttezza del processo;
- specifici protocolli di controllo e verifica della veridicità e correttezza dei documenti la cui produzione è necessaria per ottenere l'autorizzazione;
- specifici flussi informativi tra le funzioni aziendali e i Consulenti Esterni coinvolti in un'ottica di collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento;
- la funzione deputata a rappresentare la Società nei confronti dell'autorità competente, cui conferire apposita delega e procura;
- i ruoli e compiti della funzione responsabile del controllo sulle fasi di ottenimento e rinnovo delle autorizzazioni alle emissioni, con particolare riguardo ai presupposti di fatto e di diritto per la presentazione della relativa richiesta;

- le modalità di gestione degli impianti autorizzati ed i controlli periodici previsti dall'autorizzazione (analisi chimiche delle emissioni, compilazione registri dei fumi, vidimazione dei registri per gli autocontrolli);
- la gestione computerizzata delle scadenze per la manutenzione degli impianti relativi alle emissioni;
- lo scadenziario per il controllo periodico delle emissioni.

PARTE SPECIALE H

REATI DI FALSITÀ IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO E REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

(ARTT. 25 BIS E 25-BIS.1 DEL DECRETO)

INDICE PARTE SPECIALE H

DEFINIZIONI

CAPITOLO 1 TIPOLOGIE DEI REATI

1.1 LA TIPOLOGIA DEI REATI DI FALSITÀ IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (ART. 25 - BIS DEL DECRETO

1.2 LA TIPOLOGIA DEI DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (ART. 25 – BIS.1 DEL DECRETO)

CAPITOLO 2 AREE DI RISCHIO

CAPITOLO 3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

CAPITOLO 4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO

CAPITOLO 5 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Si rinvia alle definizioni di cui alla Parte Generale, fatte salve le ulteriori definizioni contenute nella presente Parte Speciale.

1.1 LA TIPOLOGIA DEI REATI DI FALSITÀ IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (ART. 25 - BIS DEL DECRETO)

Tra tutti i reati richiamati dall'art. 25-bis del Decreto, viene rilevato un basso rischio di commissione in relazione alle seguenti fattispecie:

- **FALSIFICAZIONE DI MONETE, SPENDITA E INTRODUZIONE NELLO STATO, PREVIO CONCERTO, DI MONETE FALSIFICATE. (ART. 453 COD. PEN.)**

 Tale fattispecie di reato si configura nei confronti di:
 - chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;
 - chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;
 - chiunque non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;
 - chiunque al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

 La pena prevista è la reclusione da tre a dodici anni e la multa da euro 516 a euro 3.098

- **ALTERAZIONE DI MONETE. (ART. 454 COD. PEN.)**

 Tale fattispecie di reato si configura nei confronti di chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo 453 c.p., scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei n. 3 e 4 del detto articolo.
 La pena prevista è la reclusione da uno a cinque anni e la multa da euro 103 a euro 516.

- **SPENDITA E INTRODUZIONE NELLO STATO, SENZA CONCERTO, DI MONETE FALSIFICATE. (ART. 455 COD. PEN.)**

 Tale fattispecie di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli 453 e 454 c.p., introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione.
 Le pene previste sono quelle stabilite negli articoli 453 e 454 c.p., ridotte da un terzo alla metà.

- **SPENDITA DI MONETE FALSIFICATE RICEVUTE IN BUONA FEDE. (ART. 457 COD. PEN.)**

 Tale fattispecie di reato si configura nei confronti di chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede
 La pena prevista è la reclusione fino a sei mesi o la multa fino a euro 1.032.

- **FALSIFICAZIONE DI VALORI DI BOLLO, INTRODUZIONE NELLO STATO, ACQUISTO, DETENZIONE O MESSA IN CIRCOLAZIONE DI VALORI DI BOLLO FALSIFICATI. (ART. 459 COD. PEN.)**

Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.
Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

- **CONTRAFFAZIONE DI CARTA FILIGRANATA IN USO PER LA FABBRICAZIONE DI CARTE DI PUBBLICO CREDITO O DI VALORI DI BOLLO. (ART. 460 COD. PEN.)**

Tale fattispecie di reato si configura nei confronti di chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta.
Se il fatto non costituisce un più grave reato, la pena prevista e` la reclusione da due a sei anni e la multa da euro 309 a euro 1.032.

- **USO DI VALORI DI BOLLO CONTRAFFATTI O ALTERATI. (ART. 464 COD. PEN.)**

Tale fattispecie di reato si configura nei confronti di chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati.
la pena prevista è la reclusione fino a tre anni e la multa fino a euro 516.
Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.

Tra i reati richiamati dall'art. 25-bis del Decreto, invece, possono interessare l'attività di Unimolds S.r.l. le seguenti fattispecie, delle quali viene riportata una breve descrizione:

- **CONTRAFFAZIONE ALTERAZIONE O USO DI MARCHI O SEGNI DISTINTIVI OVVERO DI BREVETTI, MODELLI E DISEGNI (ART. 473 COD. PEN.)**

Tale fattispecie di reato si configura nei confronti di chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, o chiunque senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati.
Tale fattispecie di reato si configura altresì nei confronti di chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali oppure, senza essere incorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.
Questi delitti sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale e industriale.

- **INTRODUZIONE NELLO STATO E COMMERCIO DI PRODOTTI CON SEGNI FALSI (474 COD. PEN.)**

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi di concorso previsti dall'art. 473 c.p., introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati.

Si configura altresì nei confronti di chiunque, fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati.
Questi delitti sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale e industriale.

1.2 LA TIPOLOGIA DEI DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (ART. 25 – BIS.1 DEL DECRETO)

- ### TURBATA LIBERTÀ DELL'INDUSTRIA O DEL COMMERCIO (ART. 513 COD. PEN.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio, qualora il fatto non costituisca un più grave reato.

- ### ILLECITA CONCORRENZA CON MINACCIA O VIOLENZA (ART. 513 BIS C.P.).

Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.
La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

- ### FRODE NELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO (ART. 515 COD.PEN.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto.
La norma prevede un trattamento sanzionatorio diverso se si tratta di oggetti preziosi.

- ### FRODI CONTRO LE INDUSTRIE NAZIONALI (ART. 514 C.P.)

[I]. Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi [2563-2574 c.c.] contraffatti o alterati [473, 474], cagiona un nocumento all'industria nazionale, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 516 euro.

[II]. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata [64] e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474 [518].

- ### VENDITA DI SOSTANZE ALIMENTARI NON GENUINE COME GENUINE (ART. 516 COD.PEN.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque ponga in vendita o metta altrimenti in commercio sostanza alimentari non genuine.

- **VENDITA DI PRODOTTI INDUSTRIALI CON SEGNI MENDACI (ART. 517 COD. PEN.)**

 Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque detenga per vendere, ponga in vendita o metta altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza qualità dell'opera o del prodotto, è punito se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge.

- **FABBRICAZIONE E COMMERCIO DI BENI REALIZZATI USURPANDO TITOLI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE (ART. 517-TER COD. PEN.)**

 Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, salva l'applicazione degli artt. 473 e 474 c.p., potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati, usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso.
 Altresì tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al capoverso precedente.
 I delitti previsti nei due precedenti capoversi sono punibili sempre che siano state violate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

- **CONTRAFFAZIONE DI INDICAZIONI GEOGRAFICHE E DENOMINAZIONI DI ORIGINE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI (ART. 517-QUATER COD. PEN.)**

 Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari.
 Altresì tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.
 I delitti previsti nei due precedenti paragrafi sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

In considerazione dell'attività che svolge Unimolds S.r.l., con riferimento ai Reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale del Modello, le seguenti:

- gestione policy sull'adozione e l'uso di nuove invenzioni e modalità di tutela (segreto industriale o brevettazione);
- gestione policy sull'adozione e l'uso di marchi, altri segni distintivi e nomi a dominio propri;
- gestione dell'iter amministrativo avanti alle autorità competenti, nazionali ed internazionali, volto all'ottenimento della registrazione di brevetti/marchi/nomi a dominio propri;
- gestione dell'attività di acquisto di beni incorporanti brevetti di soggetti terzi e/o recanti marchi o altri segni distintivi di soggetti terzi;
- gestione dell'attività di vendita di beni incorporanti brevetti di soggetti terzi o recanti marchi o altri segni distintivi di soggetti terzi.

CAPITOLO 3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

Sono Destinatari specifici di questa Parte Speciale:

- Direzione Amministrazione
- Direzione Operativa
- Direzione Marketing & Sales

CAPITOLO 4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO

Coerentemente con i principi indicati nella Parte Generale del presente Modello e del Codice Etico e con i principi di comportamento indicati nelle altre Parti Speciali, nello svolgimento delle Attività Sensibili individuate, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento.

Con riferimento alle attività aziendali individuate come potenzialmente rilevanti, ai Destinatari del Modello è fatto divieto di:

- produrre o commercializzare, senza esserne legittimati, beni che utilizzano marchi, titoli o denominazioni di proprietà industriali di terzi;
- acquisire beni incorporanti brevetti di soggetti terzi e/o recanti marchi o altri segni distintivi di soggetti terzi, senza le necessarie garanzie sulla legittimazione del soggetto cedente;
- commercializzare prodotti con marchi e/o segni distintivi alterati o contraffatti;
- produrre o commercializzare prodotti difformi da quanto dichiarato;
- falsificare notizie ed informazioni inerenti alle attività commerciali, produttive e/o relative all'origine del prodotto.

Onde garantire l'attuazione delle regole e dei divieti indicati nei precedenti capitoli, devono essere rispettate le procedure qui di seguito descritte, nonché le regole ed i principi generali contenuti nel presente Modello.
In tema di tutela del marchio si adottano i seguenti principi procedurali:

- astenersi dall'usare e/o depositare nuovi brevetti e/o nuovi marchi (o altri segni distintivi), se non previa specifica ricerca di anteriorità;
- individuare la funzione responsabile di interfacciarsi con la società di consulenza brevetti e marchi incaricata di verificare la registrabilità/l'utilizzabilità di brevetti/marchi, altri segni distintivi, o nomi a dominio nuovi, mediante ricerche di anteriorità e richiesta di parere a consulenti specializzati;
- prevedere la realizzazione di un archivio o di una banca dati del portafoglio brevetti/marchi di cui è titolare la Società ed assicurare, previo il necessario coordinamento con la società di consulenza brevetti e marchi incaricata, la gestione delle domande di registrazione ovvero delle registrazioni ottenute procedendo al loro mantenimento o abbandono, in funzione delle esigenze aziendali;
- qualora venga identificata la necessità di creare nuovi marchi, i soggetti incaricati dell'attività di marketing e comunicazione dovranno avere cura di verificare che essi rispondano a requisiti di novità tali da differenziarsi il più possibile, da un punto di vista visivo, fonetico e concettuale, da marchi già registrati o usati da soggetti terzi per prodotti o servizi identici o affini ai propri;
- qualora vengano ideate nuove invenzioni, suscettibili di essere brevettate, i soggetti incaricati di procedere alla brevettazione dovranno avere cura di verificare – con l'ausilio dei consulenti brevettuali di fiducia della Unimolds S.r.l. - che l'invenzione abbia i requisiti di brevettabilità in particolare che non sfrutti ritrovati già brevettati da soggetti terzi;
- accertare la legittima provenienza dei prodotti acquistati, con particolare riferimento a quelli che, per la loro qualità o per l'entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di proprietà industriale, di origine o provenienza;
- prima dell'immissione di prodotti sul mercato, accertare la regolarità e la completezza dell'etichettatura e delle informazioni poste sugli stessi, con particolare attenzione alla presenza delle informazioni relative alla denominazione del prodotto, al nome o marchio e alla sede di produzione o di importazione in base alle disposizioni legislative dedicate attualmente in vigore;
- qualora determinate forme di collaborazioni con soggetti terzi (contratti di distribuzione, joint ventures, OEM) implichino l'uso di brevetti/marchi di detti od altri soggetti terzi, dovranno essere ottenute le garanzie e le manleve necessarie ad evitare qualunque forma di violazione dei diritti di proprietà industriale di terzi;
- nel caso di apposizione della dicitura made in Italy dovranno essere rispettate le prescrizioni previste dal violare o eludere le norme del Codice Doganale Comunitario (Reg. CE n. 2913/1992 e successive modifiche), artt. 23-24.

Sono fatte salve le eventuali procedure di maggiore tutela o più specifiche già adottate dalla Società per lo svolgimento di attività nell'ambito delle Aree di Rischio.

PARTE SPECIALE I

DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

(ART. 25 - *NONIES* DEL DECRETO)

INDICE

PARTE SPECIALE I

DEFINIZIONI

CAPITOLO 1 LA TIPOLOGIA DEI REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25 - *NONIES* DEL DECRETO)

CAPITOLO 2 AREE DI RISCHIO

CAPITOLO 3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

CAPITOLO 4 PRINCIPI PROCEDURALI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO

CAPITOLO 5 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Si rinvia alle definizioni di cui alla Parte Generale, fatte salve le ulteriori definizioni contenute nella presente Parte Speciale.

L'articolo rinvia ad alcune fattispecie previste dalla legge 22 aprile 1941 n. 633 sulla protezione del diritto d'autore e di altri diritti ad esso connessi

- **ART. 171, CO. 1, LETTERA A) -BIS, E CO.3 LEGGE 633/41 (ARTICOLO COSÌ DA ULTIMO SOSTITUITO DALLA LEGGE 18 AGOSTO 2000, N. 248)**

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma, metta a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa; (Lettera inserita dal D.L. 31 gennaio 2005, n. 7.)
Se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, muti o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore, il trattamento sanzionatorio è più severo.

- **ART. 171-BIS LEGGE 633/41 (ARTICOLO COSÌ DA ULTIMO SOSTITUITO DALLA LEGGE 18 AGOSTO 2000, N. 248)**

1 . Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.

2 . Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità

- **ART 171-TER LEGGE 633/41**

Le ipotesi di reato previste dall'articolo in questione si configurano nei confronti di chiunque, per uso non personale e a fini di lucro:
a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o

videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale é prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato (2) ;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale (3).

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse;

h-bis) abusivamente, anche con le modalità indicate al comma 1 dell'articolo 85-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovideo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o

editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita.

L'art. 171-ter della Legge 633/41 punisce altresì chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante concessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma I;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

- **ART. 171-*SEPTIES* LEGGE 633/41**

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti dei a) produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi; e b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.

- **ART. 171-*OCTIES* LEGGE 633/41**

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

- **ART. 174-*QUINQUIES* LEGGE 633/41(ARTICOLO INSERITO DALL'ARTICOLO 30 DEL D.LGS. 9 APRILE 2003, N. 68.)**

[I] Quando esercita l'azione penale per tal uno dei reati non colposi previsti dalla presente sezione commessi nell'ambito di un esercizio commerciale o di un'attività soggetta ad autorizzazione, il pubblico ministero ne dà comunicazione al questore, indicando gli elementi utili per l'adozione del provvedimento di cui al comma 2.
[II]. Valutati gli elementi indicati nella comunicazione di cui al comma 1, il questore, sentiti gi interessati, può disporre, con provvedimento motivato, la

sospensione dell'esercizio o dell'attività per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi, senza pregiudizio del sequestro penale eventualmente adottato.

[III]. In caso di condanna per taluno dei reati di cui al comma 1, è sempre disposta, a titolo di sanzione amministrativa accessoria, la cessazione temporanea dell'esercizio o dell'attività per un periodo da tre mesi ad un anno, computata la durata della sospensione disposta a norma del comma 2. Si applica l' articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689 . In caso di recidiva specifica è disposta la revoca della licenza di esercizio o della autorizzazione allo svolgimento dell'attività.

[IV]. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti degli stabilimenti di sviluppo e di stampa, di sincronizzazione e postproduzione, nonché di masterizzazione, tipografia e che comunque esercitino attività di produzione industriale connesse alla realizzazione dei supporti contraffatti e nei confronti dei centri di emissione o ricezione di programmi televisivi. Le agevolazioni di cui all' art. 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213 , e successive modificazioni, sono sospese in caso di esercizio dell'azione penale; se vi è condanna, sono revocate e non possono essere nuovamente concesse per almeno un biennio

CAPITOLO 2 AREE DI RISCHIO

In relazione ai Reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio ai fini della presente Parte Speciale risultano essere le seguenti:

1. gestione del sistema informatico e delle licenze software e, in particolare: attività connesse alla gestione del sistema informatico aziendale, alle attività di gestione dei software e delle banche dati utilizzati dalla Società;
2. gestione delle attività di utilizzo di materiale coperto dal diritto d'autore;
3. gestione delle attività di promozione e vendita.

CAPITOLO 3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

Sono Destinatari specifici della presente Parte Speciale:

- Personale area IT
- Amministrazione
- Direzione Operativa
- Direzione Marketing & Sales

CAPITOLO 4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO

Coerentemente con i principi indicati nella Parte Generale del presente Modello e del Codice Etico e con i principi di comportamento indicati nelle altre Parti Speciali, nello svolgimento delle Attività Sensibili individuate, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento.

Con riferimento alle Attività Sensibili, in via generale, ai Destinatari della presente Parte Speciale è opportuno:

- informare gli utilizzatori dei sistemi informatici che il software loro assegnato è protetto dalle leggi sul diritto d'autore ed in quanto tale ne è vietata la duplicazione, la distribuzione, la vendita o la detenzione a scopo commerciale e/o imprenditoriale;
- adottare regole di condotta aziendali in relazione all'utilizzo dei sistemi informatici che riguardino tutto il personale della Società nonché i terzi che agiscono per conto di quest'ultima;
- fornire ai Destinatari un'adeguata informazione relativamente alle opere protette dal diritto d'autore ed al rischio della commissione di tale reato;
- effettuare un monitoraggio periodico circa i software utilizzati sui sistemi informatici aziendali;
- individuare specifiche funzioni autorizzate alla installazione di software sui dispositivi informatici aziendali;
- verificare, anche tramite Consulenti Esterni, gli adempimenti necessari all'utilizzo e/o alla riproduzione nel materiale promozionale e pubblicitario della Società di opere dell'ingegno di terzi.

Onde garantire l'attuazione delle regole e dei divieti indicati nei precedenti capitoli, devono essere rispettate le procedure qui di seguito descritte, nonché le regole ed i principi generali contenuti nel presente Modello.
In tema di tutela dei diritti di proprietà intellettuale si adottano i seguenti principi procedurali:

- garantire che tutte le opere di diritto d'autore elaborate all'interno dell'azienda siano originali e non costituiscano, in tutto o in parte, plagio di opere altrui;
- tutelare, laddove sussistano i presupposti, il copyright delle proprie opere ed in particolare di banche dati, immagini e/o software creati dall'azienda e di valore strategico per la stessa attraverso registrazioni SIAE o altre modalità di conferimento della data certa;
- utilizzare disclaimer su presentazioni, documentazione tecnica, commerciale che individuino chiaramente il titolare del copyright e la data di creazione;
- vietare l'impiego, l'uso e l'installazione su apparecchiatura hardware concessi in dotazione dalla Società di materiale non originale e/o non autorizzato dalla Società;
- vietare il download di software non preventivamente autorizzati dalla Società;
- nell'ambito delle attività di promozione-pubblicizzazione di marchi e prodotti e nella gestione degli eventi, evitare l'utilizzo e la messa a disposizione del pubblico (anche attraverso un sistema di reti telematiche) di opere protette da diritto d'autore di terzi, se non previa autorizzazione dei titolari di dette opere o nei limiti concessi dalla normativa vigente in materia di diritto d'autore.

PARTE SPECIALE L

REATI TRANSNAZIONALI

INDICE PARTE SPECIALE L

	DEFINIZIONI
CAPITOLO 1	LE TIPOLOGIE DEI REATI TRANSNAZIONALI
CAPITOLO 2	AREE DI RISCHIO
CAPITOLO 3	DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE
CAPITOLO 4	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO
CAPITOLO 5	PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Si rinvia alle definizioni di cui alla Parte Generale, fatte salve le ulteriori definizioni contenute nella presente Parte Speciale.

L'ambito delle fattispecie di reato previste dal Decreto è stato esteso anche ai reati contro la criminalità organizzata transnazionale per effetto della legge 146 del 16 marzo 2006.
La disciplina dei reati presupposto è interamente contenuta nella predetta legge speciale e non nel Decreto e, dunque, è necessario riferirsi ad essa per rinvenire l'entità e la durata delle singole sanzioni.
La presente Parte Speciale si riferisce ai reati transnazionali così come richiamati dal combinato disposto degli artt. 3 e 10 della Legge 16 marzo 2006 n. 146 - "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001" (G.U. n. 85 dell'11 aprile 2006) - e successive modifiche ed integrazioni.
Ai sensi dell'art. 3, L. 146/2006, viene definito transnazionale: il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, con l'ulteriore condizione che sussista almeno uno dei seguenti requisiti:

- sia commesso in più di uno Stato;
- sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Ai sensi dell'art. 10, L. 146/2006, i reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa dell'ente sono:

REATI DI ASSOCIAZIONE:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (416-bis c.p.);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del T.U. approvato con Dpr 43/73 e modificato con L.92/2001);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanza stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR n. 309/1990);

REATI CONCERNENTI UTILIZZO DI PROVENTI ILLECITI:

- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (648-ter c.p.);

REATI CONCERNENTI IL TRAFFICO DI MIGRANTI:

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 T.U. sull'immigrazione);

REATI DI INTRALCIO ALLA GIUSTIZIA:

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

1.1 REATI DI ASSOCIAZIONE:

- ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE (ART. 416 C.P.);

La fattispecie di delitto in esame si realizza quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti.

L'art. 416 c.p. punisce coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione. Anche il solo fatto di partecipare all'associazione costituisce reato.
I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.
La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.
Un aspetto centrale della fattispecie dell'art. 416 c.p. riguarda la clausola - di dubbia interpretazione - che dichiara espressamente punibile tale fattispecie "per ciò solo". Secondo l'opinione prevalente, tale clausola svolgerebbe la funzione di precisare che l'associazione deve considerarsi illecita anche qualora non abbia posto concretamente in essere atti delittuosi, a che, soprattutto, essa debba ritenersi ugualmente punibile come reato a sé stante, anche ove tali delitti siano stati effettivamente realizzati.
Controversa è la configurabilità di un concorso eventuale nel reato associativo (c.d. concorso "esterno") da parte di soggetti "estranei" all'associazione criminosa: cioè di soggetti che, pur non facendo parte integrante di un'organizzazione criminale partecipi alla sua struttura, intrattengono tuttavia rapporti di collaborazione con la medesima organizzazione in modo da contribuire alla sua conservazione o al suo rafforzamento.

- **ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO ANCHE STRANIERE (416-BIS C.P.);**

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne facciano parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici e per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

- **ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE FINALIZZATA AL CONTRABBANDO DI TABACCHI LAVORATI ESTERI (ART. 291-QUATER DEL T.U. APPROVATO CON DPR 43/73 E MODIFICATO CON L.92/2001);**

La fattispecie di delitto in esame si realizza quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 291 bis del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (consistenti nella introduzione, vendita, trasporto, acquisto o detenzione, nel territorio dello Stato italiano, di quantitativi di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a kg. 10 convenzionali). L'art. 291-quater punisce coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione.
Anche il solo fatto di partecipare all'associazione costituisce reato. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. La pena è altresì aumentata se l'associazione è armata. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
Le pene previste dall'articolo in esame sono diminuite da un terzo alla metà. nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

- **ASSOCIAZIONE FINALIZZATA AL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZA STUPEFACENTI O PSICOTROPE (ART. 74 DPR N. 309/1990);**

La fattispecie di delitto in esame si realizza quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 73 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (consistenti, in sintesi, nella produzione, traffico e detenzione illeciti di sostenne stupefacenti o psicotrope).
L'art. 74 punisce chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione.
Anche il solo fatto di partecipare all'associazione costituisce reato. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se trai partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
La pena è altresì aumentata se l'associazione è armata. L'associazione si considera annata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
La pena è inoltre aumentata se le sostanze stupefacenti o psicotrope sono adulterate o commiste ad altre in modo che ne risulti accentuata la potenzialità lesiva.
Le pene sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

1.2 REATI CONCERNENTI UTILIZZO DI PROVENTI ILLECITI:

- **RICICLAGGIO (ART. 648-BIS C.P.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.
Tale ipotesi è punita con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 ad euro 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

- **IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA (ART. 648-TER C.P.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso di impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto. In tal caso è prevista la reclusione da quattro a dodici anni e la multa da euro 1.032 ad euro 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

- Il D.Lgs. 231/07 ha recepito la direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione. È stato quindi introdotto nella disciplina del D.Lgs 231/01 l'art. 25-octies, che prevede la responsabilità degli Enti per i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter c.p. Pertanto, i delitti di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di

provenienza illecita potranno comportare la responsabilità amministrativa dell'ente anche qualora non abbiano il requisito di "transnazionalità". Con riferimento alla normativa italiana in tema di prevenzione dei Reati di Riciclaggio si rinvia a quanto già descritto nella parte Speciale F, Capitolo 1.

1.3 REATI CONCERNENTI IL TRAFFICO DI MIGRANTI:

- **DISPOSIZIONI CONTRO LE IMMIGRAZIONI CLANDESTINE (ART. 12, D.LGS. 25 LUGLIO 1998 N. 286 T.U. SULL'IMMIGRAZIONE);**

L'art. 12 del Testo Unico di cui al d.lgs. n. 286/1998 prevede anzitutto la fattispecie, nota in dottrina come favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, consistente nel fatto di chi «in violazione delle disposizioni del presente testo unico compie atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio dello Stato uno straniero".
La seconda fattispecie, contenuta nell'art. 12 e indicata in dottrina come favoreggiamento dell'emigrazione clandestina, consiste nel fatto di chi "compie (...) atti diretti a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la. persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente".
Nel terzo comma dell'art. 12, il legislatore prevede una sanzione più elevata quando i fatti di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina ovvero di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina siano posti in essere "al fine di trarre profitto anche indiretto".
Il comma 3-bis dell'art. 12 dispone l'aumento delle pene di cui al terzo comma se:
- il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- il fatto è stato commesso per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità;
- il fatto è stato commesso per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante;
- il fatto è commesso da tre o più persone in concorso fra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti.
Il comma 3-ter dell'art. 12 prevede che le pene sono altresì aumentate "se i fatti dì cui al terzo comma sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento".
Il quinto comma dell'art. 12 prevede un'ulteriore ipotesi di illecito penale, nota in dottrina come favoreggiamento della permanenza clandestina, e consistente nel fatto di chi "al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente Testo Unico".

1.4 REATI DI INTRALCIO ALLA GIUSTIZIA:

- **INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 377-BIS C.P.)**

L'art. 377-bis c.p. sanziona le condotte poste in essere da chiunque, facendo ricorso ai mezzi della violenza, della minaccia o della "offerta o promessa di denaro o di altra utilità", induca a non rendere dichiarazioni, ovvero a renderle mendaci, tutti coloro che sono chiamati a rendere, davanti l'Autorità giudiziaria,

dichiarazioni utilizzabili in un processo penale, nel caso in cui abbiano facoltà di non rispondere
Le condotte induttive individuabili nella struttura del delitto di cui all'art. 377-bis c.p. devono realizzarsi attraverso mezzi tassativamente delineati dalla norma incriminatrice e dunque consistere in una violenza, una minaccia, ovvero un'offerta o promessa di denaro o di altra utilità.

- **FAVOREGGIAMENTO PERSONALE (ART. 378 C.P.).**

L'art. 378 c.p. reprime la condotta di chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità o a sottrarsi alle ricerche di questa.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.
Secondo la giurisprudenza al momento maggiormente seguita, occorre rilevare come non sia richiesto che, a seguito della condotta di aiuto, la giustizia venga effettivamente fuorviata, né che l'intento di eludere le indagini sia stato concretamente realizzato, essendo ipotizzabile la sussistenza del favoreggiamento personale quando l'autorità sia a conoscenza della verità dei fatti e abbia già conseguito la prova dell'effettiva partecipazione al delitto della persona aiutata.
Tuttavia, per non dilatare eccessivamente i confini del disposto normativo, è comunque necessario, per la consumazione del reato in parola, che la condotta d'aiuto sia almeno potenzialmente lesiva delle investigazioni delle autorità; entrando nella sfera di percezione dell'organo investigativo; ove, in mancanza di tale peculiarità, il fatto non potrà che configurare, presenti i relativi momenti oggettivo e soggettivo, gli estremi del delitto tentato.
Inoltre, premessa la possibile realizzazione del reato in esame tramite mendacio, parte della dottrina e tutta la giurisprudenza sono, in relazione alla reticenza, nonché al silenzio o ancora al rifiuto di rispondere, attestate su una linea estensiva, asserendo l'integrazione del delitto di favoreggiamento personale anche con un comportamento puramente omissivo.

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale del Modello, le seguenti:

1. gestione ed esecuzione del processo di approvvigionamento in riferimento ad attività transnazionali;
2. autorizzazione ed esecuzione di investimenti in riferimento ad attività transnazionali;
3. autorizzazione ed esecuzione di vendite di beni e servizi in riferimento ad attività transnazionali;
4. gestione delle transazioni finanziarie in riferimento ad attività transnazionali;
5. gestione dei rapporti con amministratori e dipendenti coinvolti in procedimenti giudiziari;
6. gestione di attività finalizzate a consentire l'ingresso di una persona nel territorio di uno Stato;
7. rapporti infragruppo.

CAPITOLO 3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da Esponenti Aziendali, Consulenti e Partner, come già definiti nella Parte Generale.

Particolare riguardo deve aversi nei confronti dei Dipendenti che, nello svolgimento delle proprie mansioni, vengono a contatto con il denaro ed altri mezzi di incasso e pagamento e che sinteticamente sono:

- Personale area Amministrazione;
- Personale Area Marketing & Sales
- Personale area Acquisti;
- Personale area Risorse Umane.

CAPITOLO 4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO

Coerentemente con i principi indicati nella Parte Generale del presente Modello e del Codice e con i principi di comportamento indicati nelle altre Parti Speciali, nello svolgimento delle Attività Sensibili individuate, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento.

Coerentemente con i principi indicati nella Parte Generale del presente Modello e del Codice e con i principi di comportamento indicati nelle altre Parti Speciali, nello svolgimento delle Attività Sensibili individuate, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento.

Ai Destinatari della Presente Parte Speciale è fatto obbligo di:

- accertarsi, attraverso i mezzi disponibili, della onorabilità e affidabilità dei fornitori/clienti e dei partner in affari (commerciali e finanziari), attraverso l'acquisizione di informazioni sul legale rappresentante, sugli amministratori e sui soci, in base alla tipologia societaria, nonché acquisizione di dati pubblici inerenti indici di pregiudizialità (es. protesti, pendenza di procedure concorsuali);
- monitorare costantemente i flussi di denaro in uscita;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di fornitori/clienti/partner anche stranieri;
- non effettuare alcuna operazione che possa presentare carattere anomalo per tipologia o oggetto ovvero che possa determinare l'instaurazione o il mantenimento di rapporti che presentino profili di anomalia dal punto di vista dell'affidabilità e/o della reputazione delle controparti;
- non riconoscere compensi in favore di Consulenti e Fornitori che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;
- non selezionare personale in azienda i cui requisiti e la cui affidabilità non sia stata adeguatamente esaminata, compatibilmente con la legislazione vigente.

Con riferimento ai Reati di associazione per delinquere e associazione per delinquere di tipo mafioso anche straniera, in aggiunta ai principi generali di comportamento riportati in precedenza, si rimanda anche a quanto indicato nella "Parte Speciale F – Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti".

CAPITOLO 5 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate ed in aggiunta ai presidi di prevenzione e controllo esplicitati nelle altre Parti Speciali, si riportano di seguito ulteriori presidi operativi a prevenzione della commissione dei Reati oggetto della presente Parte Speciale.

Ai Destinatari della presente Parte Speciale è richiesto di:

- non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, persone legate all'ambiente del riciclaggio, al traffico di droga, all'usura;
- non utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;
- non accettare pagamenti in contanti e prestare particolare attenzione ai pagamenti derivanti da istituti di credito stranieri, soprattutto qualora gli stessi abbiano sede nei paradisi fiscali o provengano da persone elencate all'interno della black list antiterrorismo rinvenibile nel sito internet del Ministero degli Interni;
- effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali;
- consultare immediatamente il proprio superiore in caso di operazioni che presentino indici di anomalia e, ove necessario, previa opportuna consultazione con il proprio responsabile sospendere/interrompere il rapporto con il cliente medesimo. Le segnalazioni nonché le eventuali interruzioni dei rapporti devono essere effettuate con la massima tempestività;
- scegliere Dipendenti, Consulenti Esterni e Fornitori sulla base di requisiti di professionalità, indipendenza e competenza ed in riferimento a essi la scelta deve risultare adeguatamente motivata;
- corrispondere compensi, provvigioni o commissioni a terzi ed in particolare a Consulenti in misura congrua rispetto alle prestazioni rese a Unimolds S.r.l. e conformi all'incarico conferito;
- verificare che le condizioni stipulate con i Fornitori di beni e servizi siano disposte sulla base di processi decisionali trasparenti e ricostruibili nel tempo, e siano autorizzate esclusivamente da soggetti dotati di idonei poteri, secondo un sistema di deleghe e procure coerente con le responsabilità organizzative e gestionali;
- verificare che le condizioni stipulate con i Fornitori di beni e servizi siano integralmente documentate in forma cartacea e/o elettronica, anche in relazione ad eventuali dilazioni di pagamento concesse.

Inoltre è fatto divieto di:

- intrattenere rapporti, negoziare e/o stipulare e/o porre in esecuzione contratti o atti con persone fisiche e giuridiche indicate all'interno della *black list* antiterrorismo rinvenibile nel sito internet del Ministero degli Interni o facenti parte di organizzazioni presenti nelle stesse;
- concedere utilità a persone fisiche e giuridiche indicate dalla *black list* antiterrorismo rinvenibile nel sito internet del Ministero degli Interni o facenti parte di organizzazioni presenti nelle stesse;
- assumere persone indicate nella *black list* antiterrorismo rinvenibile nel sito internet del Ministero degli Interni o facenti parte di organizzazioni presenti nelle stesse.

PARTE SPECIALE M

REATI TRIBUTARI
(ART. 25 – *QUINQUIESDECIES* DEL DECRETO)

INDICE PARTE SPECIALE M

	DEFINIZIONI
CAPITOLO 1	LE TIPOLOGIE DEI REATI TRIBUTARI (ART. 25-QUINQUIESDECIES DEL DECRETO)
CAPITOLO 2	AREE DI RISCHIO
CAPITOLO 3	DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE
CAPITOLO 4	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO
CAPITOLO 5	PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Si rinvia alle definizioni di cui alla Parte Generale, fatte salve le ulteriori definizioni qui sotto contenute nella presente Parte Speciale.

Per una appropriata lettura e comprensione delle disposizioni di legge che hanno introdotto i reati tributari tra i Reati presupposto, si applicano le seguenti definizioni di carattere generale applicabili a tutti i reati tributari:

a) per “fatture o altri documenti per operazioni inesistenti” si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, (i) emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o (ii) che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero (iii) che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi;

b) per “elementi attivi o passivi” si intendono (i) le componenti, espresse in cifra, che concorrono, in senso positivo o negativo, alla determinazione del reddito o delle basi imponibili rilevanti ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto e (ii) le componenti che incidono sulla determinazione dell'imposta dovuta;

c) per “dichiarazioni” si intendono anche le dichiarazioni presentate in qualità di amministratore, liquidatore o rappresentante di società, enti o persone fisiche o di sostituto d'imposta, nei casi previsti dalla legge;

d) il “fine di evadere le imposte” e il “fine di consentire a terzi l'evasione” si intendono comprensivi, rispettivamente, anche (i) del fine di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un inesistente credito d'imposta, e (ii) del fine di consentirli a terzi;

e) riguardo ai fatti commessi da chi agisce in qualità di amministratore, liquidatore o rappresentante di società, enti o persone fisiche, il “fine di evadere le imposte” ed il “fine di sottrarsi al pagamento” si intendono riferiti alla società, all'ente o alla persona fisica per conto della quale si agisce;

f) per “imposta evasa” si intende la differenza tra l'imposta effettivamente dovuta e quella indicata nella dichiarazione, ovvero l'intera imposta dovuta nel caso di omessa dichiarazione, al netto delle somme versate dal contribuente o da terzi a titolo di acconto, di ritenuta o comunque in pagamento di detta imposta prima della presentazione della dichiarazione o della scadenza del relativo termine; non si considera imposta evasa quella teorica e non effettivamente dovuta collegata a una rettifica in diminuzione di perdite dell'esercizio o di perdite pregresse spettanti e utilizzabili;

g) le soglie di punibilità riferite all'imposta evasa si intendono estese anche all'ammontare dell'indebito rimborso richiesto o dell'inesistente credito di imposta esposto nella dichiarazione;

h) per “operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente” si intendono (i) le operazioni apparenti, diverse da quelle disciplinate dall'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, poste in essere con la volontà di non realizzarle in tutto o in parte ovvero (ii) le operazioni riferite a soggetti fittiziamente interposti;

i) per “mezzi fraudolenti” si intendono condotte artificiose attive nonché quelle omissive realizzate in violazione di uno specifico obbligo giuridico, che determinano una falsa rappresentazione della realtà.

CAPITOLO 1 LA TIPOLOGIA DEI REATI TRIBUTARI (ART. 25 - *QUINQUIESDECIES* DEL DECRETO)

Premessa - I Reati Tributari quali reati presupposto del Decreto

L'art. 25-quinquiesdecies prevede i seguenti reati tributari (i "**Reati Tributari**"):

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D. Lgs. 74/2000 – Nuova disciplina in materia di reati di imposte sui redditi e sul valore aggiunto);
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 d. lgs. 74/2000)
- dichiarazione infedele (art. 4 del D. Lgs. 74/2000)
- omessa dichiarazione (art. 5 D. Lgs. 74/2000)
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D. Lgs. 74/2000)
- occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D. Lgs. 74/2000)
- indebita compensazione (art. 10-quater del d. lgs. 74/2000)
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D. Lgs. 74/2000)

È importante sottolineare che, con riferimento ai reati tributari di cui agli articoli 4, 5 e 10-quater del D. Lgs. 74/2000 assumono rilevanza ai sensi del D. Lgs. 231/2001 solo se commessi al fine di evadere l'IVA per un importo non inferiore a Euro 10 milioni e anche all'ipotesi di tentativo, quando compiuti in ambito transnazionale (all'interno dell'Unione Europea).

Con riferimento poi ai reati di cui agli artt. 2, 3, 4 e 5 del D. Lgs. 74/2000 (di seguito riportati) è prevista la causa di non punibilità di cui all'art. 13, comma 2 del medesimo decreto, ossia nell'ipotesi in cui il contribuente provveda ad estinguere il debito tributario, comprensivo di interessi e sanzioni, mediante il ravvedimento operoso, prima di aver avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali.

Nell'ipotesi di accertamento della responsabilità penale personale del soggetto apicale o funzionario imputato dei suddetti reati tributari, allo stesso verrà applicata la pena prevista, di natura afflittiva (generalmente di tipo detentiva).

Nel caso di contestuale accertamento di una responsabilità amministrativa ex D. Lgs. 231/2001 a carico dell'Ente su quest'ultimo graverà una sanzione amministrativa (pecuniaria e/o interdittiva). Se risulterà inoltre accertato che l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la pena pecuniaria sarà aumentata di un terzo.

Con riferimento specifico alle sanzioni interdittive, si precisa che sono applicabili le sanzioni di cui all'**art. 9, comma 2 di D. Lgs. 231\2001 lett. c**) - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio - **lett. d**) **-** esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi - e lett. **e**) - divieto di pubblicizzare beni o servizi.

L'art. 25-*quinquiedeces* del Decreto

"1. *In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*
a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, quando sono commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;
b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote. …..".

I singoli reati tributari

Per quanto concerne la presente Parte Speciale, si fornisce una breve descrizione dei reati tributari (di seguito i "**Reati Tributari**").

- ***DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE USO DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI (ART. 2 D. LGS. 74/2000):***

"*1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.*
2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni."

Si tratta di un illecito "dichiarativo", intendendosi per tale l'illecito di carattere "formale", strettamente connesso quindi all'adempimento dichiarativo e a carattere "fraudolento", nel senso che si sostanzia in una condotta artificiosa da parte del soggetto agente.
L'antigiuridicità della condotta (avvalersi di fatture e documenti per operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti e indicare nelle dichiarazioni fiscali elementi passivi fittizi) non deriva, pertanto, solo dalla oggettiva presenza di fatture o altri documenti, ma anche dal dato ulteriore che tali

documenti risultino già registrati nelle scritture contabili o siano comunque detenuti a fini probatori in sede di verifica fiscale.
Sanzioni: per il reo persona fisica, reclusione da 4 a 8 anni, salvo applicazione dell'attenuante generica di cui al comma 2-bis (qualora gli elementi passivi fittizi siano inferiori a centomila euro) – per l'Ente: sanzione pecuniaria fino a 500 quote, in mancanza dell'attenuante generica (ammontare degli elementi passivi fittizi inferiore a centomila euro); sanzione pecuniaria fino a 400 quote, in presenza dell'attenuante generica suindicata.

- ***DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE ALTRI ARTIFICI (ART. 3 D. LGS. 74/2000)***

"*1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:*
a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.
2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali".

Si tratta anche in questo caso di un illecito "dichiarativo", intendendosi per tale l'illecito di carattere "formale", strettamente connesso quindi all'adempimento dichiarativo, e a carattere "fraudolento", nel senso che si sostanzia in una condotta artificiosa da parte del soggetto agente.
L'antigiuridicità della condotta è connotata da tali elementi:

- operazioni simulate oggettivamente e soggettivamente;
- utilizzo di documenti falsi o altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento o indurre in errore l'amministrazione finanziaria;
- indicazione non veritiera (elementi attivi inferiori e passivi fittizi) nelle dichiarazioni fiscali (redditi e IVA);
- superamento di due soglie quantitative che devono sussistere congiuntamente: 1. imposta evasa superiore a 30mila euro; 2. ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti superiore al 5% degli elementi attivi indicati in dichiarazione o comunque superiore a euro 1.500.000, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al 5% dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro 30.000;
- i documenti falsi sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono comunque detenuti ai fini della prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

- **DICHIARAZIONE INFEDELE (ART. 4 DEL D. LGS. 74/2000)**

"*1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:*

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b)."

Si ricorda che tale delitto è stato inserito tra i Reati Tributari presupposto a condizione che la condotta venga commessa nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'IVA per un valore complessivo non inferiore a euro 10 milioni.

Trattasi sempre di un delitto dichiarativo.
Si precisa che il D. Lgs. 124/2019 ha modificato l'esimente prevista dal comma 1-ter, sostituendo l'avverbio "singolarmente" con "complessivamente", con l'effetto che, ai fini del computo dei maggiori imponibili rilevanti per l'integrazione del delitto in esame, tutte le valutazioni operate dal contribuente nella medesima annualità d'imposta, anche se relative a operazioni o fattispecie differenti, devono essere considerate in modo cumulativo e il calcolo della suddetta "franchigia" deve essere effettuato con riferimento al loro ammontare complessivo.

- **OMESSA DICHIARAZIONE *(ART. 5 D. LGS, 74/2000)***

"1*. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.*

1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto."

Si ricorda che tale delitto è stato inserito tra i Reati Tributari presupposto a condizione che la condotta venga commessa nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'IVA per un valore complessivo non inferiore a euro 10 milioni.

- ***EMISSIONE DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI (ART. 8 D. LGS, 74/2000)***

"*1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.*
2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.
2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni."
Tale reato rappresenta il primo di quelli introdotti dal D.L. 129/2019 per così dire "non dichiarativi".
È specularmente collegato alla prima figura di reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture e altri documenti per operazioni inesistenti.
Con il reato disciplinato dall'art. 8 del D. Lgs 74/2000 viene punita la condotta di chi, a monte, emette la fattura o il documento destinato ad altro soggetto.
La commissione del reato, anziché essere finalizzata all'evasione dell'imposta da parte dello stesso soggetto che ha emesso il documento fiscale, deve piuttosto essere finalizzata all'evasione dell'imposta da parte del soggetto destinatario e percettore del documento stesso. Ovviamente, provato tale presupposto, non è altresì necessario che vi sia stato, da parte del terzo, l'effettiva e concreta evasione dell'imposta.

- ***OCCULTAMENTO O DISTRUZIONE DI DOCUMENTI CONTABILI (ART. 10 D. LGS. 74/2000)***

"1. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari*."

La fattispecie in esame sanziona le condotte costituite dall'occultamento e dalla distruzione materiale delle scritture contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, con conseguente impossibilità di procedere alla ricostruzione del reddito o del volume d'affari.

- ***INDEBITA COMPENSAZIONE (ART. 10-QUATER DEL D. LGS. 74/2000)***

"*1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.*
2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro."

Si ricorda che tale delitto è stato inserito tra i Reati Tributari presupposto a condizione che la condotta venga commessa nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'IVA per un valore complessivo non inferiore a euro 10 milioni.

- ***SOTTRAZIONE FRAUDOLENTA AL PAGAMENTO DI IMPOSTE (ART. 11 D. LGS. 74/2000)***

"*1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.*
2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni."

Tale reato punisce la condotta di colui che aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altri beni, idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. La ratio sta nel pericolo che la pretesa tributaria non trovi capienza nel patrimonio del contribuente/debitore. Essendo un reato di pericolo non è necessario che si sia concretizzato un effettivo pregiudizio alle pretese erariali.
La punibilità del reato è subordinata al raggiungimento di una soglia: il debito tributario (per capitale, interessi e sanzioni) non deve essere inferiore a 50.000,00 euro.
Il comma 2 dell'art. 11 del D. Lgs. 74/2000 prevede un'autonoma figura di reato riconducibile alla procedura di transazione fiscale.

In relazione ai Reati Tributari e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale del Modello, essenzialmente le aree relative alla emissione e contabilizzazione delle fatture emesse e/o ricevute da parte della Società in diretta connessione con la gestione degli aspetti relativi alle richieste di acquisto o al processo di gestione delle vendite, alla redazione del bilancio, al calcolo delle imposte e ai relativi versamenti, all'invio ed alla presentazione delle relative dichiarazioni periodiche di natura fiscale nonché in generale alla conservazione ed alla archiviazione della relativa documentazione.
Si tratta in particolare delle seguenti attività svolte per conto della Società:

- gestione processi acquisti e vendite;
- gestione della contabilità (emissione di documentazione afferente la contabilità, ricevimento di documentazione afferente la contabilità),
- la redazione ed approvazione dei bilanci (bilancio d'esercizio e/o bilancio consolidato);
- predisposizione e presentazione di dichiarazioni e comunicazioni concernenti la materia tributaria;
- liquidazione e pagamento di imposte;
- le operazioni societarie o sul patrimonio della società finalizzate a sottrarre fraudolentemente tali beni o asset al pagamento delle imposte;
- la gestione dei rapporti con i Soci e i Sindaci.

CAPITOLO 3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

Destinatari della presente Parte Speciale sono non soltanto gli Amministratori, i Sindaci, i Responsabili Interni (o *Process Owner*) particolarmente coinvolti nello svolgimento delle attività a rischio sopra descritte, ma altresì tutti coloro che, operando a qualsiasi titolo in tali aree, possano comunque, direttamente o indirettamente, commettere o agevolare la commissione dei reati sopra indicati.

Sono Destinatari specifici di questa Parte Speciale:

- Personale area Amministrazione
- Personale area Risorse Umane
- Personale area Marketing & Sales
- Direzione Operativa

Coerentemente con i principi indicati nella Parte Generale del presente Modello e del Codice Etico e con i principi di comportamento indicati nelle altre Sezioni della Parte Speciale, nello svolgimento delle Attività Sensibili individuate, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento.

Sono specificatamente richiamati i principi di comportamento evidenziati nella Parte Speciale - Sezione C (Reati Societari) e nella Parte Speciale - Sezione F (Ricettazione, riciclaggio e impegno di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio nonché delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento in valori) in relazione a:
- attività di gestione processo attivo: gestione vendite, emissione delle fatture e incassi,
- attività di gestione processo passivo: gestione acquisti, ricezione merce e pagamenti,
- gestione della contabilità (emissione di documentazione afferente la contabilità, ricevimento di documentazione afferente la contabilità,
- segregazione delle funzioni,
- tracciabilità dei pagamenti ed incassi e,
- poteri autorizzativi e di firma.

Più specificamente, la presente sezione della Parte Speciale dispone l'espresso obbligo da parte dei Destinatari di:

a) tenere, nella gestione della contabilità, un comportamento corretto, trasparente e conforme alle norme di legge, di regolamento, alle procedure aziendali esistenti ed ai principi generalmente riconosciuti di tenuta della contabilità;

b) tenere un comportamento corretto, trasparente e conforme alle norme di legge, di regolamento, alle procedure aziendali esistenti, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle altre comunicazioni sociali;

c) garantire che le informazioni siano veritiere, tempestive, trasparenti e accurate;

d) evitare di porre in essere operazioni simulate;

e) assicurare (nei limiti del possibile) la segregazione delle funzioni tra i vari soggetti coinvolti nel processo di gestione delle attività di fatturazione (attiva/passiva) e delle transazioni finanziarie (incassi/pagamenti);

f) assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera, consapevole e corretta formazione della volontà assembleare.

g) astenersi dall'attuare comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque costituiscano ostacolo allo svolgimento dell'attività di

controllo o di revisione della gestione sociale da parte del Collegio Sindacale o della società di revisione o dei soci;

h) evitare operazioni societarie o sul patrimonio della società finalizzate a sottrarre beni o asset della Società al pagamento delle imposte.

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate si rimanda ai presidi di prevenzione e controllo operativi indicati nelle altre Sezioni della Parte Speciale e, in particolare, a quelli identificati all'interno della Parte Speciale C (Reati Societari) e nella Parte Speciale F (Ricettazione, riciclaggio e impegno di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio nonché delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento in valori).
Si riportano di seguito gli ulteriori presidi di prevenzione e controllo operativi a prevenzione della commissione dei reati oggetto della presente Sezione.
Unimolds S.r.l. adotta misure organizzative e procedure atte a minimizzare il rischio fiscale implementando opportune misure di controllo e di gestione del rischio (ricorso a competenze specialistiche, valutazione del rischio in caso di operazioni complesse anche in collaborazione con Consulenti Esterni, individuazione ed attribuzione di poteri e responsabilità a soggetti definiti).
In particolare, Unimolds S.r.l.:

- indica con chiarezza i ruoli, i compiti e le responsabilità in materia di redazione delle dichiarazioni e comunicazioni a carattere fiscale e di gestione dei versamenti tributari;
- individua i ruoli attivi e di controllo nello svolgimento di attività contabili e nei rapporti con gli istituti di credito;
- prevede la tenuta, anche con l'ausilio del Consulente Esterno, di uno scadenzario fiscale costantemente aggiornato, per tutti i tributi ed altri adempimenti fiscali per i quali Unimolds S.r.l. è obbligata al relativo versamento;
- assicura, per quanto possibile, una distinzione e separazione soggettiva tra chi verifica ed autorizza l'attività, che la gestisce/esegue, chi conserva/archivia la relativa documentazione. Nel caso in cui, considerate le risorse umane disponibili, non sia possibile garantire la distinzione sopra indicata le attività di controllo e/o autorizzazione e quelle di predisposizione/esecuzione/archiviazione non possono essere riservate in via esclusiva ad un solo soggetto.
- assicura e monitora la corretta conservazione e archiviazione della documentazione fiscale, ed adotta misure di sicurezza finalizzate ad evitare la distruzione e l'eliminazione fisica della stessa;
- contrattualizza per iscritto il rapporto con i Consulenti Esterni in materia fiscale e previdenziale con loro espresso impegno al rispetto delle disposizioni di cui al Decreto 231/2001 ed ai principi del Codice Etico.

Inoltre, è fatto obbligo alle funzioni preposte di:

- trasmettere ai Consulenti Esterni incaricati di determinare le imposte sul reddito e la elaborazione delle dichiarazioni fiscali della Società dati veritieri e corrispondenti alle risultanze contabili;
- verificare la congruità delle imposte determinate dai Consulenti Esterni e delle dichiarazioni da questi predisposte ai dati contabili della Società;
- verificare tempestivamente la corrispondenza degli importi pagati/addebitati rispetto a quelli determinati in fase di rilevazione delle imposte, contabilizzare correttamente le imposte sul reddito e porre in essere quanto necessario per il loro tempestivo pagamento;
- determinare, con l'eventuale ausilio dei Consulenti Esterni, successivamente al completamento delle operazioni di registrazione delle fatture passive e dell'emissione delle fatture attive entro i termini

di legge, in base ai dati estratti dalla contabilità, l'eventuale imposta sul valore aggiunto dovuta;
- predisporre l'apposito modello per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto, provvedere a quanto necessario per il suo tempestivo pagamento (se dovuto) nonché, anche tramite Consulenti Esterni muniti di apposito mandato, provvedere alle necessarie comunicazioni e dichiarazioni periodiche all'Agenzia delle Entrate entro i termini di legge, redatte in conformità all'imposta sul valore aggiunto come sopra determinata;
- verificare tempestivamente la corrispondenza degli importi eventualmente pagati/addebitati a titolo di IVA rispetto a quelli determinati in fase di rilevazione;
- trasmettere ai Consulenti Esterni incaricati di determinare imposte diverse da quelle sul reddito, ritenute e/o versamenti previdenziali dati veritieri e corrispondenti alle risultanze contabili;
- verificare la congruenza degli importi determinati dai Consulenti Esterni per ritenute, imposte e/o versamenti previdenziali ed assistenziali, con i dati risultanti dalla contabilità;
- attuare quanto necessario per il tempestivo pagamento delle imposte, ritenute e versamenti previdenziali ed assistenziali determinati dai Consulenti Esterni in relazione ai dipendenti e consulenti, contabilizzare correttamente tali imposte fiscali e contributi previdenziali ed assistenziali, nel rispetto di quanto determinato dai Consulenti Esterni;
- verificare tempestivamente la corrispondenza degli importi pagati/addebitati a titolo di imposte, contributi, e versamenti previdenziali e/o assistenziali rispetto a quelli determinati in fase di rilevazione e/o indicati nelle dichiarazioni inviate alle competenti autorità.

I presidi di prevenzione e controllo sopra elencati integrano quanto esplicitato all'interno del corpus procedurale aziendale vigente, cui si rimanda.

PARTE SPECIALE N

REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DI MISURE RESTRITTIVE DELL'UNIONE EUROPEA

(ART. 25 – *OCTIES.2* DEL DECRETO)

INDICE PARTE SPECIALE N

DEFINIZIONI

CAPITOLO 1 *LE TIPOLOGIE DEI REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DI MISURE RESTRITTIVE DELL'UNIONE EUROPEA (ART. 25-OCTIES.2 DEL DECRETO)*

CAPITOLO 2 AREE DI RISCHIO

CAPITOLO 3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

CAPITOLO 4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO

CAPITOLO 5 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Si rinvia alle definizioni di cui alla Parte Generale, fatte salve le ulteriori definizioni qui sotto contenute nella presente Parte Speciale.

CAPITOLO 1 LE TIPOLOGIE DEI REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DI MISURE RESTRITTIVE DELL'UNIONE EUROPEA (ART. 25-OCTIES.2 DEL DECRETO)

La presente Parte Speciale si riferisce ai seguenti Reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione Europea di cui all'art. 25-octies.2 del D.Lgs 231/2001

- ***VIOLAZIONE DELLE MISURE RESTRITTIVE DELL'UNIONE EUROPEA (ART. 275 BIS, COMMI 1,2 E 5, C.P.)***

"*[I]. E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 25.000 a euro 250.000 chiunque, in violazione di un divieto, di un obbligo o di una restrizione imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea o da disposizioni di legge nazionale che attuano una misura restrittiva dell'Unione europea:*

a) mette direttamente o indirettamente a disposizione di una persona, entità, organismo o gruppo designati, o stanzia a vantaggio dei medesimi fondi o risorse economiche;

b) omette di adottare misure di congelamento su fondi o risorse economiche appartenenti a una persona, a una entità, a un organismo o gruppo designati, o da questi posseduti, detenuti o controllati;

c) conclude a qualsiasi titolo operazioni economiche, commerciali o finanziarie, ivi compresi l'affidamento o la prosecuzione dell'esecuzione di contratti di appalto pubblico o di concessione, con uno Stato terzo o con suoi organismi o con entità od organismi direttamente posseduti o controllati dal medesimo Stato terzo o dai suoi organismi;

d) importa, esporta, commercia, vende, acquista, trasferisce, fa transitare, trasporta beni, anche in forma intangibile, ovvero presta servizi di intermediazione, di assistenza tecnica o altri servizi concernenti i medesimi beni;

e) presta servizi di qualsiasi natura, ivi compresi servizi finanziari, o svolge operazioni finanziarie.

[II]. La stessa pena di cui al primo comma, si applica a chiunque elude l'esecuzione di una misura restrittiva dell'Unione europea mediante:

a) l'utilizzo, il trasferimento a terzi o la cessione in altro modo di fondi o di risorse economiche oggetto di congelamento direttamente o indirettamente posseduti, detenuti o controllati da una persona, entità, organismo o gruppo designati;

b) la presentazione o l'utilizzo di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere allo scopo di ostacolare l'identificazione del titolare effettivo o beneficiario finale di fondi o di risorse economiche da sottoporre a congelamento.

omissis

[V]. Le disposizioni di cui ai commi che precedono si applicano anche nei casi di operazioni compiute senza la relativa autorizzazione, o con autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o documentazione false."

Tali ipotesi di Reati si sostanziano nella messa a disposizione, diretta o indiretta, di fondi o risorse economiche a soggetti designati, in violazione di obblighi di congelamento e per altre condotte vietate dai regolamenti dell'Unione Europea (tra cui divieti settoriali di esportazione/importazione, prestazione di servizi vietati, ecc.).

- ***Violazione di obblighi informativi imposti da una misura restrittiva dell'Unione Europea (art. 275-ter, commi 1 e 2, c.p.)***

 Tali ipotesi di Reati si sostanziano nella mancata o falsa comunicazione dovuta alle autorità competenti ai fini dell'applicazione delle misure restrittive, nonché nell'ostacolo ai controlli.

- ***Violazione delle condizioni dell'autorizzazione allo svolgimento di attività (art. 275-quater, comma 1, c.p.)***

 Tali ipotesi di Reati si sostanziano nell'inosservanza delle condizioni indicate nei provvedimenti autorizzativi rilasciati dall'autorità competente in deroga alle limitazioni normative, quando tale autorizzazione è prescritta da una misura restrittiva dell'Unione Europea.

- ***Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 1 e 1-bis, D.Lgs. 286/1998)***

 In proposito si rimanda alla Parte Speciale D.

In relazione ai Reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale del Modello, le seguenti:

- vendita, consegna o messa a disposizione di prodotti a persone, entità o paesi sottoposti a sanzioni da parte dell'Unione Europea (ad es. Russia/Belarus per taluni macchinari industriali o servizi connessi).
- assistenza tecnica, installazione, manutenzione da remoto, aggiornamenti software a soggetti/paesi sanzionati in violazione dei divieti dell'Unione Europea;
- elusione di misure restrittive tramite triangolazioni o interposti: spedizioni a distributori di paesi terzi "ponte" (non sanzionati) che inoltrano i beni a destinazioni vietate;
- violazione di obblighi informativi e cooperativi con le autorità competenti;
- violazione della normativa in materia dual use.

CAPITOLO 3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

Sono Destinatari specifici della presente Parte Speciale:

- Organo Amministrativo
- Direzione Marketing & Sales
- Direzione Operativa

Alla luce di quanto precede ed in linea con i principi sopra enucleati, al fine di prevenire il compimento, da parte dei Destinatari della presente Parte Speciale, di azioni che possano concretizzare fattispecie di Reati oggetto della presente Parte Speciale, Unimolds S.r.l. ha adottato un sistema di gestione che, con l'ausilio di specifici strumenti informatici e dei Consulenti Esterni prevede:

- la redazione e l'aggiornamento di una mappatura aggiornata dei paesi, settori e soggetti ai quali l'Unione Europea applica misure restrittive rilevanti per i prodotti e servizi della Società;
- il divieto di effettuare operazioni in violazione di misure restrittive dell'Unione Europea rilevanti per i prodotti e servizi della Società;
- il divieto di effettuare operazioni che siano elusive di misure restrittive dell'Unione Europea rilevanti per i prodotti e servizi della Società;
- l'obbligo di fornire a autorità pubbliche ed organi pubblici di controllo informazioni chiare, corrette, veritiere e complete.

Si riportano di seguito i presidi di prevenzione e controllo operativi a prevenzione della commissione dei reati oggetto della presente Parte Speciale N.

Ai Destinatari della presente Parte Speciale N è richiesto di:

- identificare il personale incaricato di effettuare una mappatura aggiornata dei paesi, settori e soggetti ai quali l'Unione Europea applica misure restrittive rilevanti per i prodotti e servizi forniti dalla Società;
- redigere ed aggiornare, a cura del personale incaricato, anche con l'ausilio di Consulenti Esterni se necessario e/o opportuno, la mappatura dei paesi, settori e soggetti ai quali l'Unione Europea applica misure restrittive rilevanti per i prodotti e servizi forniti dalla Società;
- identificare il personale incaricato di verificare se le caratteristiche tecniche presentate da prodotti o servizi resi dalla Società rendono la loro fornitura soggetta a specifiche misure restrittive dell'Unione Europea;
- verificare, a cura del personale incaricato, le caratteristiche tecniche presentate da prodotti o servizi resi dalla Società, anche con l'ausilio di Consulenti Esterni se necessario e/o opportuno, e determinare se la loro fornitura è soggetta o meno a specifiche misure restrittive dell'Unione Europea;
- archiviare e conservare l'esito delle verifiche dei controlli;
- fornire al personale dei reparti vendita, assistenza tecnica, logistica e acquisti, formazione periodica su misure restrittive e divieti applicabili alla vendita di prodotti e servizi della Società;
- prevedere controlli preventivi obbligatori su clienti, beneficiari effettivi, distributori e utilizzatori finali dei prodotti e servizi prima di effettuare qualunque offerta o spedizione;
- in fase di preventivo e ordine, identificare l'utilizzatore finale e il luogo di installazione delle attrezzature;
- non concludere contratti aventi ad oggetto forniture di beni o servizi con destinazione finale in paesi, settori e soggetti in violazione delle misure restrittive dell'Unione Europea;
- in sede di spedizione, verificare la coincidenza della destinazione e del destinatario con quanto indicato in contratto;
- sottoporre i fornitori e i subfornitori a controlli su eventuali misure restrittive e su legami con soggetti designati;
- prevedere nei contratti di fornitura impegni del fornitore su assenza di collegamenti con soggetti sanzionati, obblighi di informazione e diritto di recesso in caso di violazioni;
- vietare l'assistenza, anche a distanza, in favore di soggetti designati o in paesi sottoposti a misure restrittive;
- vietare pagamenti a favore di soggetti diversi dal soggetto che ha reso la prestazione, ovvero verso paesi o soggetti oggetto di misure restrittive;
- in caso di pagamenti provenienti da soggetti terzi diversi dal destinatario della prestazione, ovvero da paesi soggetti a misure restrittive e/o contenuti in black-list, informare immediatamente il Responsabile Amministrazione e Finanza per tutte le opportune verifiche e azioni;
- individuare i referenti aziendali autorizzati a interagire con le amministrazioni e a presentare eventuali istanze di autorizzazione o deroga a misure restrittive dell'Unione Europea;
- é fatto obbligo di rispondere, in modo completo e tempestivo, a richieste di informazione da parte delle autorità competenti in sede di verifica e controllo del rispetto delle misure restrittive dell'Unione Europea.

I presidi di prevenzione e controllo sopra elencati integrano quanto esplicitato all'interno del corpus procedurale aziendale vigente, cui si rimanda.